

BOZZE DI STAMPA

26 giugno 2019

N. 3

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (1354)

TOMO I

dall'articolo 1 all'articolo 16-*quinquies*

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

**D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI,
RICHETTI, ROSSOMANDO**

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sopprimere le parole: «esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle*

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,»;

b) *al primo periodo sostituire le parole:* «dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020,» *con le seguenti:* «dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020,»;

c) *al primo periodo sostituire le parole:* «è maggiorato del 30 per cento» *con le seguenti:* «è maggiorato del 40 per cento»;

d) *sopprimere il secondo periodo.*

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 416 milioni di euro per l'anno 2020, 760 milioni di euro per l'anno 2021, 643 milioni di euro per l'anno 2022, 597 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 537 milioni di euro per l'anno 2025, 487 milioni di euro per l'anno 2026 e 149 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 128,6 milioni di euro per l'anno 2020, 202,1 milioni di euro per l'anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 50, quanto a 544,6 milioni di euro per l'anno 2020, 962,1 milioni di euro per l'anno 2021, 790 milioni di euro per l'anno 2022, 744 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 684 milioni di euro per l'anno 2025, 505,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 93,9 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

1.2

D'ALFONSO, BELLANOVA

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,».

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 140 milioni di euro per l'anno 2020, 220 milioni di euro per l'anno 2021, 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 128,6 milioni di euro per l'anno 2020, 202,1 milioni di euro per l'anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 50, quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2020, 17,9 milioni di euro per l'anno 2021, 13 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, e 20 milioni

di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

1.3

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «esclusi» fino a: «n. 917».

1.4

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «esclusi» con la seguente: «inclusi».

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 178,6 milioni di euro per l'anno 2020, 202,1 milioni di euro per l'anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 128,6 milioni di euro per l'anno 2020, 202,1 milioni di euro per l'anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 50, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

1.5

BELLANOVA, D'ALFONSO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020.»

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 178,6 milioni di euro per l'anno 2020, 202,1 milioni di euro per l'anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 128,6 milioni di euro per l'anno 2020, 202,1 milioni di euro per l'anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 50, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

1.6

BELLANOVA, D'ALFONSO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dal 1° aprile 2019» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2019».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, quanto a 128,6 milioni di euro per l'anno 2020, 202,1 milioni di euro per l'anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 50, e quanto a 7,35 milioni di euro per l'anno 2019, 14,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e 7,35 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.7

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1° aprile 2019» con le seguenti: «1° gennaio 2019».

1.8

D'ALFONSO, BELLANOVA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «31 dicembre 2019» fino a: «locazione finanziaria» con le seguenti: «31 dicembre 2022».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, quanto a 128,6 milioni di euro per l'anno 2020, 202,1 milioni di euro per l'anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 50, e quanto a 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2020 mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine entro il 15 luglio 2020 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3 miliardi di euro per l'anno 2020; entro il 15 gennaio 2021 sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2020, per la previsione relativa a quell'anno, e entro il 15 marzo 2021 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

1.9

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2019» con le seguenti: «31 dicembre 2020».

1.10

BELLANOVA, D'ALFONSO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2020» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede quanto a 128,6 milioni di euro per l'anno 2020, 202,1 milioni di euro per l'anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 50, e quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2019, 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e 1,9 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.11

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, RICHETTI, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, ROSSOMANDO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «pari al 20 per cento» con le seguenti: «pari al 15 per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede quanto a 78,6 milioni di euro per l'anno 2020, 202,1 milioni di euro per l'anno 2021, 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 50, e quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2019, 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e 1,9 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.12

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «pari al 20 per cento» con le seguenti: «pari al 10 per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede quanto a 98,6 milioni di euro per l'anno 2020, 202,1 milioni di euro per l'anno 2021, 117 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 50, e quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2019, 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e 1,9 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.13

BELLANOVA, D'ALFONSO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «è maggiorato del 30 per cento» con le seguenti: «è maggiorato del 40 per cento».

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 267,6 milioni di euro per l'anno 2020, 456,1 milioni di euro per l'anno 2021, 361 milioni di euro per l'anno 2022, 346 milioni di euro per l'anno 2023, 326 milioni di euro per l'anno 2024, 310 milioni di euro per l'anno 2025 e 68,4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 128,6 milioni di euro per l'anno 2020, 202,1 milioni di euro per l'anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 50, quanto a 139 milioni di euro per l'anno 2020, 254 milioni di euro per l'anno 2021, 214 milioni di euro per l'anno 2022, 199 milioni di euro per l'anno 2023, 179 milioni di euro per l'anno 2024, 163 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

1.14

BELLANOVA, D'ALFONSO

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 416 milioni di euro per l'anno 2020, 760 milioni di euro per l'anno 2021, 643 milioni di euro per l'anno 2022, 597 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 537 milioni di euro per l'anno 2025, 487 milioni di euro per l'anno 2026 e 149 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 128,6 milioni di euro per l'anno 2020, 202,1 milioni di euro per l'anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 50, quanto a 544,6 milioni di euro per l'anno 2020, 962,1 milioni di euro per l'anno 2021, 790 milioni di euro per l'anno 2022, 744 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 684 milioni di euro per l'anno 2025, 505,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 93,9 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

1.15

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «complessivi».

1.16

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «eccedente il limite» con le seguenti: «superiori al limite».

1.17

BELLANOVA, D'ALFONSO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche qualora i beni agevolati siano oggetto di temporaneo utilizzo all'estero, anche in virtù di contratti di noleggio transitorio, in strutture produttive appartenenti alla medesima impresa beneficiaria.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 480.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.18

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche qualora i beni agevolati siano oggetto di temporaneo utilizzo all'estero, anche in virtù di contratti di noleggio transitorio, in strutture produttive appartenenti alla medesima impresa beneficiaria.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 480.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

TURCO, BOTTICI, LANNUTTI, DI PIAZZA, FENU, DI NICOLA, DRAGO, LOREFICE, ROMANO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1354, recante Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;

premesso che:

il Capo I reca misure fiscali per la crescita economica;

gli interventi normativi operati sino ad oggi sulla tassazione del settore finanziario hanno perseguito, da un lato, la finalità di spostare la pretesa impositiva dai redditi di lavoro a quelli di natura finanziaria, in linea con le indicazioni della Commissione UE e degli organismi internazionali, nonché di contrastare le condotte speculative a vantaggio della stabilità dei mercati finanziari e della tutela di risparmiatori ed imprese;

d'altra parte, l'intento di favorire la crescita di mercati finanziari e, conseguentemente la diffusione degli strumenti di finanziamento del settore produttivo, soprattutto di quelli emessi dalle piccole e medie imprese italiane, quale fonte di finanziamento esterna alternativa al finanziamento bancario, ha spinto il legislatore ad introdurre una serie di interventi agevolativi di alleggerimento della pressione fiscale;

considerato che:

l'attuale disciplina in materia di trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, prevede che tale trasferimento sia soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione;

la medesima disciplina stabilisce che le operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari nonché le operazioni sui valori mobiliari sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto come precisamente stabilito dalla normativa;

le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza, cioè quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri; l'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre una «*raider tax*», apportando le necessarie modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in particolare:

1. prevedendo che l'aliquota prevista per le transazioni finanziarie, aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, diventi diversamente e maggiormente progressiva per scaglioni in relazione alle operazioni di vendita, tenendo anche conto di considerare l'unicità del soggetto economico e non semplicemente del soggetto giuridico;

2. rivedendo la progressività degli scaglioni dell'imposta prevista per le operazioni su strumenti finanziari derivati e sui valori mobiliari, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari partecipativi, o il cui valore dipenda prevalentemente da questi e prevedendo una maggiore incidenza dell'imposta per le operazioni di vendita di valore superiore al milione di euro, che oggi, scontano una tassazione piatta;

3. prevedendo, per le negoziazioni di vendita ad alta frequenza, l'innalzamento dell'aliquota d'imposta da modulare secondo principi di progressività per scaglioni di importi negoziati crescenti e di temporalità decrescente di titolarità;

4. introducendo una regolamentazione fiscale delle operazioni di *trading* speculativo di cripto valute, attualmente non ufficialmente disciplinate.

G1.101

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, BELLANOVA, D'ALFONSO

Il Senato,

premesso che:

il mercato dell'agricoltura precisione in Italia vale 400 milioni di euro con una crescita del 270 per cento nell'ultimo anno, pari a circa il 5 per cento di quello globale e il 18 per cento di quello europeo, generato da oltre 110 aziende fornitrici;

l'obiettivo dell'Italia è arrivare entro il 2021 ad avere il 10 per cento della superficie coltivata con applicazioni intelligenti sempre più evolute e adatte alle produzioni nazionali considerato che i vantaggi dell'agricoltura 4.0

vanno dalla maggior efficienza produttiva e qualitativa alla riduzione dei costi e dell'impatto ambientali con minor utilizzo di sementi, fertilizzanti, agrofarmaci, acqua di irrigazione, carburanti, lubrificanti;

l'innovazione digitale è una leva strategica per il settore agro alimentare italiano, in grado di garantire maggiore competitività a tutta la filiera, dalla produzione in campo alla distribuzione alimentare, passando per la trasformazione. Il successo delle imprese agricole passa sempre di più dalla capacità di raccogliere e valorizzare la grande mole di dati che si genereranno, soprattutto per ottenere il controllo dei costi e l'aumento della qualità della produzione;

l'Italia si colloca davanti a tutti gli altri Paesi europei per numerosità, ma con appena 25,3 milioni di euro di finanziamenti (pari all'1 per cento del finanziamento complessivo) appare ancora marginale per capacità di raccogliere capitali;

tenuto conto che l'articolo 1 del provvedimento in esame esclude il settore agricolo dagli incentivi all'innovazione e alla formazione introdotti da Industria 4.0,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a sostenere gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo delle tecnologie per agricoltura, estendendo pienamente le misure di industria 4.0 al settore agricolo.

EMENDAMENTI

1.0.1

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, BELLANOVA, D'ALFONSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Investimenti in colture arboree)

1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.0.2

TARICCO, BELLANOVA, D'ALFONSO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro il 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 2

2.1

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. All'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "non superiori a euro 65.000", sono sostituite dalle seguenti: "non superiori a euro 40.000".

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 17 a 22 sono abrogati.

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti, nonché quelli di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo";

b) dopo l'articolo 55 è aggiunto il seguente:

"55-bis. - (*Imposta sul reddito d'impresa*) - 1. Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, determinato ai sensi del presente capo, è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l'aliquota prevista dall'articolo 77. Dal reddito d'impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.

2. In deroga all'articolo 8, comma 3, le perdite maturate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi. Le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo sono computabili in diminuzione dai redditi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione

delle stesse. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandita semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

3. Le somme prelevate a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito dell'esercizio e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci costituiscono reddito d'impresa e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.

4. Gli imprenditori e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'opzione ha durata pari a cinque periodi d'imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.

5. L'applicazione del presente articolo esclude quella dell'articolo 5 limitatamente all'imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d'imposta precedenti a quello dal quale ha effetto il presente articolo; le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi d'imposta.

7. In caso di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo, anche a seguito di cessazione dell'attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni del presente articolo, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'imposta di cui al comma 1, primo periodo".

c) all'articolo 116 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2, le società ivi previste possono esercitare l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-*bis*. Gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nelle società che esercitano l'opzione di cui all'articolo 55-*bis* si considerano equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso articolo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo";

2. Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1, lettera *b*), del presente articolo, l'ammontare del contributo annuo dovuto dai soggetti di cui

all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è determinato senza tenere conto delle disposizioni di cui al citato articolo 55-*bis*».

2.2

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione dell'aliquota IRES*) - 1. All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2020, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, le parole: "24 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 28 a 34 sono abrogati.

3. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di 460,37 milioni di euro per l'anno 2021 e 63 milioni di euro per l'anno 2022».

2.3

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole: «4 punti», con le seguenti: «9 punti»;*
 - b) *sostituire le parole: «1,5 punti», con le seguenti: «4 punti»;*
 - c) *sostituire le parole: «2,5 punti», con le seguenti: «6,5 punti»;*
 - d) *sostituire le parole: «3 punti», con le seguenti: «9 punti».*
-

2.4

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, sostituire le parole: «4 punti percentuali», con le seguenti: «5 punti percentuali».

Conseguentemente dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 416 milioni di euro per l'anno 2020, 760 milioni di euro per l'anno 2021, 643 milioni di euro per l'anno 2022, 597 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 537 milioni di euro per l'anno 2025, 487 milioni di euro per l'anno 2026 e 149 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 128,6 milioni di euro per l'anno 2020, 202,1 milioni di euro per l'anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 50, quanto a 580,6 milioni di euro per l'anno 2020, 990,1 milioni di euro per l'anno 2021, 870 milioni di euro per l'anno 2022, 790 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 710 milioni di euro per l'anno 2025, 590,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 110,9 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

2.5

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, sostituire le parole: «4 punti percentuali», con le seguenti: «4,5 punti percentuali».

Conseguentemente dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 416 milioni di euro per l'anno 2020, 760 milioni di euro per l'anno 2021, 643 milioni di euro per l'anno 2022, 597 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 537 milioni di euro per l'anno 2025, 487 milioni di euro per l'anno 2026 e 149 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 128,6 milioni di euro per l'anno 2020, 202,1 milioni di euro per l'anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 50, quanto a 560,6 milioni di euro per l'anno 2020, 970,1 milioni di euro per l'anno 2021, 810 milioni di euro per l'anno 2022, 770 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 695 milioni di euro per l'anno 2025, 570,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

2.6

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 1, sostituire le parole: «3,5 punti percentuali», con le seguenti:
«4 punti percentuali».*

Conseguentemente dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 416 milioni di euro per l'anno 2020, 760 milioni di euro per l'anno 2021, 643 milioni di euro per l'anno 2022, 597 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 537 milioni di euro per l'anno 2025, 487 milioni di euro per l'anno 2026 e 149 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 128,6 milioni di euro per l'anno 2020, 202,1 milioni di euro per l'anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 50, quanto a 560,6 milioni di euro per l'anno 2020, 970,1 milioni di euro per l'anno 2021, 810 milioni di euro per l'anno 2022, 770 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 695 milioni di euro per l'anno 2025, 570,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

2.7

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «in quanto derivanti da processi di valutazione».

2.8

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e accantonati a riserva».

2.9

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «è dato», con le seguenti: «risulta».

2.10

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2, lettera b), ove ricorrano, sostituire le parole: «senza considerare», con le seguenti: «escludendo».

2.11

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Al comma 3, sostituire le parole: «che eccede l'ammontare» con le seguenti: «superiore all'ammontare».

2.12

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Al comma 3, sostituire le parole: «è computata» con le seguenti: «è considerata».

2.13

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «su cui spetta» con le
seguenti: «su cui si computa».*

2.14

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «diminuzione» con la
seguente: «riduzione».*

2.15

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «spetta» con le seguenti:
«si computa».*

2.16

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «attribuito» con la se-
guente: «concesso».*

2.17

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «attribuito» con la seguente: «assegnato».

2.18

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Al comma 6, sostituire la parola: «applicabili» con la seguente: «attuabili».

2.19

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Al comma 7, sostituire le parole: «è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi» con le seguenti: «non preclude il beneficio di altri sostegni concessi».

2.20

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Al comma 7, sopprimere la parola: «eventualmente».

2.21

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Al comma 8, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

2.22

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 8, sostituire le parole: «di attuazione» con le seguenti: «attua-tive».

2.23

CALANDRINI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo il comma 9 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«9-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo l'articolo 5-bis, è inserito il seguente:

"5-ter. 1. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti: enti ospedalieri, strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate o accreditate; enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti di assistenza e beneficenza.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a condizione che abbiano personalità giuridica".

9-ter. La disposizione di cui al comma 9-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

9-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, pari a 158 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9-quinquies.

9-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, all'articolo 6 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "19 per cento" e le seguenti: "6 per cento" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "21 per cento" e "8 per cento";

b) ai commi 3 e 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e al 16 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020"».

Conseguentemente, nella rubrica del medesimo articolo 2 aggiungere in fine le seguenti parole: «e riduzione IRES per le strutture sanitarie».

ORDINE DEL GIORNO

G2.100

MATRISCIANO, DONNO, LANNUTTI, DI PIAZZA, FENU, DI NICOLA, BOTTICI, LOREFICE, ROMANO, CAMPAGNA, NOCERINO, PUGLIA, CATALFO, ROMAGNOLI, BOTTO, AUDDINO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (A.S. 1354),

premesso che:

l'articolo 2 del decreto in esame sostituisce la vigente agevolazione IRES al 15 per cento (cd. mini-IRES), disposta dalla legge di bilancio 2019 in favore di imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove assunzioni, con un diverso incentivo che prevede una progressiva riduzione dell'aliquota IRES sul reddito di impresa correlata al solo reimpiego degli utili;

più in dettaglio, il comma 1 prevede una progressiva riduzione dell'IRES per i soggetti passivi d'imposta (individuati dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi - TUIR, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), solo con riferimento agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere appositi provvedimenti al fine di prevedere che la riduzione dell'IRES, di cui all'articolo in premessa, si applichi anche alle spese relative alla formazione ed allo sviluppo professionale del personale dipendente, purché tali spese siano a totale carico dell'impresa.

EMENDAMENTI

2.0.1

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Detrazioni fiscali per immobili dei soggetti IRES)

1. La normativa che disciplina le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli immobili si interpreta nel senso che la stessa si applica ai soggetti IRES anche con riferimento ad interventi realizzati su beni oggetto dell'attività da essi esercitata».

2.0.2

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di tassa sui rifiuti)

1. Al comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158", aggiungere le seguenti: "nonché di quanto indicato all'articolo 68, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, relativamente alla assimilazione dei locali ed aree adibiti ad esercizio alberghiero ai locali ed aree ad uso abitativo"».

2.0.3

FERRARI, BELLANOVA, D'ALFONSO, RICHETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sterilizzazione dell'aumento delle accise su benzina e gasolio)

1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la lettera *c*) è abrogata.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Art. 3

3.1

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 3. - (Integrale deducibilità IMU dalle imposte sui redditi) - 1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "nella misura del 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 nella misura del 100 per cento".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo per gli immobili effettivamente ed esclusivamente utilizzati per l'attività di impresa o professionale.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 417 milioni di euro per l'anno 2019, 334 milioni di euro per l'anno 2020 e 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

3.2

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*d-bis*) alle unità immobiliari di categoria catastale C1 e a quelle strumentali utilizzate nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni";

b) al comma 9-*bis* dopo le parole: "dall'impresa costruttrice alla vendita" sono inserite le seguenti: "nonché le aree destinate alla costruzione per la successiva vendita".

1-*ter*. All'articolo 1, comma 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: "dei terreni agricoli e dell'abitazione principale" sono sostituite dalle seguenti: "immobili rientranti tra i fabbricati costruiti o ristrutturati dalle imprese edili per la successiva vendita nonché delle aree edificabili iscritte in bilancio tra le rimanenze dalle medesime imprese; dei terreni agricoli; dell'abitazione principale; delle unità immobiliari di categoria catastale C1 e per quelle strumentali utilizzati nell'esercizio dell'attività imprenditoriale per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni".

1-*quater*. Agli oneri di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, nei limiti di 400 milioni annui, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

3.3

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Si considerano strumentali gli immobili utilizzati nell'esercizio di impresa, anche se locati a terzi".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di 100 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"».

3.4

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Si considerano strumentali gli immobili utilizzati nell'esercizio di impresa, anche se locati a terzi"».

3.5

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2, sostituire le parole: «la deduzione ivi prevista», con le seguenti: «tale deduzione».

3.6

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2, sostituire le parole: «del 60 per cento» con le seguenti: «del 65 per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede quanto a 98,6 milioni di euro per l'anno 2020, 202,1 milioni di euro per l'anno 2021, 117 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 50, e quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2019, 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e 1,9 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma

5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.7

NASTRI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 2, la parola: «70» è sostituita dalla seguente: «100».

3.8

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2, sostituire le parole: «del 70 per cento» con le seguenti: «del 75 per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede quanto a 98,6 milioni di euro per l'anno 2020, 202,1 milioni di euro per l'anno 2021, 117 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 50, e quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2019, 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e 1,9 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.9

D'ALFONSO, BELLANOVA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

"Art. 65-bis. « (Immobili strumentali). » 1. Le disposizioni di cui all'articolo 65 si applicano anche agli immobili strumentali per l'esercizio di attività di lavoro autonomo in forma singola o associata"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni fiscali in materia di immobili strumentali».

ORDINE DEL GIORNO

G3.700

LOMUTI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1354, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»,

premesso che:

l'articolo 3 reca disposizioni in materia di deducibilità dell'imposta municipale propria dalle imposte sui redditi;

all'articolo 1, comma 66, della legge 20 dicembre 2018 n. 145 estende la procedura di estromissione agevolata, ovvero di esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, disposta dalla legge di stabilità 2016 (comma 121 della legge n. 208 del 2015), ai beni posseduti dagli imprenditori individuali al 31 ottobre 2018. Anche per tali beni si può optare per il pagamento di un'imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'8 per cento;

considerato che:

entro il 31 maggio 2019, l'imprenditore individuale che possedeva immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, alla data del 31 ottobre 2018, poteva optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2019, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap;

valutato che:

la proroga limitata solo alle imprese individuali non sembra aver sortito grandi risultati economici, in quanto dovrebbero essere le società di persone e capitali a poter beneficiare dell'applicazione della norma proprio al fine di poter procedere a dismissione del patrimonio societario in favore dei singoli soci e godere delle agevolazioni impositive;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere l'estensione dell'ambito di applicazione del citato articolo 1, comma 66, della legge 20 dicembre 2018 n.145, al fine di ricompredervi anche le società.

EMENDAMENTI

3.0.1

D'ALFONSO, BELLANOVA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3.1.

(Esenzione IMU per gli immobili dello Stato)

1. L'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si interpreta nel senso che sono ricompresi tra gli immobili dello Stato oggetto dell'esenzione anche gli immobili posseduti dall'Agenzia del demanio.

2. Negli accertamenti emessi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, non si dà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 696 e 697, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471».

3.0.2

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3.1.

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 683, è inserito il seguente: "683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'arti-

colo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento"».

3.0.3

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3.1.

(Stabilizzazione della cedolare secca del 10 per cento per gli alloggi a canone concordato)

1. Il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: "Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 10 per cento".

2. L'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a decorrere dall'anno 2019 a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

3.0.4

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Stabilizzazione della cedolare secca)

1. Al comma 59 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2019".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 163 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

Art. 3-bis

3-bis.1

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Sopprimere l'articolo.

3-bis.0.1

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.1.

(Nuova IMU)

1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, è istituita un'imposta municipale sugli immobili (Nuova IMU) che sostituisce l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI).

2. La nuova IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando, per le province autonome di Trento e di Bolzano, la facoltà di modificarla nel rispetto dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

3. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso di un'abitazione principale o assimilata, come definita alla lettera *b*) del comma 4, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

4. Per le abitazioni date in comodato d'uso gratuito alle condizioni di cui alla lettera *0a*) del comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 si applica la riduzione del 50 per cento della base imponibile.

5. L'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari al 7,6 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento. Il limite di cui al periodo precedente può essere superato dai comuni che nell'anno 2018 hanno applicato in misura superiore allo 0,4 per mille la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un ammontare non superiore alla differenza tra maggiorazione effettivamente applicata e 0,4 per mille.

6. L'imposta di cui al comma 1 relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, assicurando la neutralità finanziaria nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

3-bis.0.2

MALLEGNI, GALLONE, GASPARRI, VITALI, BERUTTI, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, PAPATHEU

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.1.

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147
in materia di applicazione della TARI ai campeggi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 659 è aggiunto il seguente:

"659-bis. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, prevede riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale per il periodo di effettiva apertura, o ad uso non continuativo, ma ricorrente, applicando un'unica misura tariffaria all'intero complesso se sullo stesso insistono diverse attività che anche se svolte in locali o su aree aventi

specifica destinazione, non hanno rilevanza autonoma ed esterna rispetto al servizio globale reso";

b) al comma 659, la lettera c) è soppressa.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 3-ter

3-ter.1

BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI,
RICHETTI, ROSSOMANDO

Sopprimere l'articolo.

ORDINE DEL GIORNO

G3-ter.100

GARAVINI, GIACOBBE, D'ALFONSO

Il Senato,

premessi che:

a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e che gli stessi siano titolari di pensione estera anche in regime di convenzione internazionale;

tale equiparazione esenta i soggetti succitati dal pagamento dell'IMU e a partire dal 2016 anche dal pagamento della TASI. Per gli stessi soggetti la TARI è ridotta di due terzi;

sono esclusi invece dalle agevolazioni succitate tutti gli altri cittadini italiani non pensionati o titolari di sola pensione italiana, residenti permanentemente all'estero e proprietari di immobili in Italia;

da una parte quindi il legislatore ha concesso con sensibilità e lungimiranza un beneficio fiscale ad una specifica categoria di italiani residenti all'estero - i pensionati - dall'altra si è creata una disparità di trattamento nei riguardi di cittadini non pensionati i quali ritengono di aver subito una discriminazione ingiusta e illogica;

Lo Stato italiano ha inteso giustamente concedere un beneficio concreto ai cittadini italiani residenti all'estero, esentandoli dal pagamento di alcune imposte immobiliari, come riconoscimento dei loro sacrifici e in virtù del loro contributo all'economia italiana tramite le rimesse e gli investimenti, ma non può e non deve escludere da tale riconoscimento coloro i quali non possono far valere la qualifica di pensionato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, di equiparare ad abitazione principale ai fini delle imposte sugli immobili anche l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE i quali non possono far valere la qualifica di pensionato e comunque non sono proprietari di immobili all'estero, in modo tale da eliminare l'attuale disparità di trattamento tra cittadini italiani da una parte beneficiati per il solo fatto di essere titolari di prestazione pensionistica e cittadini italiani dall'altra parte esclusi da qualunque beneficio per il solo fatto di non essere pensionati.

EMENDAMENTI

Art. 3-quater

3-quater.1

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Sopprimere l'articolo.

Art. 3-quinquies

3-quinquies.1

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dall'intimazione di sfratto per morosità o».

3-quinquies.2

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2, sostituire le parole: «delle disposizioni di cui al presente articolo» con le seguenti: «del presente decreto».

3-quinquies.3

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «di convalida di sfratto per morosità».

ORDINE DEL GIORNO

G3-quinquies.100

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI,
RICHETTI, ROSSOMANDO

Il Senato,

premessi che:

il presente provvedimento introduce la possibilità per il contribuente di usufruire della detassazione dei canoni non percepiti, relativi ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente, ovvero mediante l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità;

per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore delle disposizioni in commento resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di estendere l'applicazione della disciplina citata in premessa anche ai contratti già stipulati prima del 1° gennaio 2020 al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento.

EMENDAMENTI

3-quinquies.0.1

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-quinquies.1

(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia, per le donne e le persone affette da incontinenza)

1. Alla tabella A, parte II-*bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"1-*quater*) prodotti sanitari o igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti esterni, coppe e spugne mestruali e prodotti simili in cellulosa monouso".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutati in 300 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3-quinquies.0.2

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-quinquies.1

(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia, per le donne e le persone affette da incontinenza)

1. Alla tabella A, parte II-*bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

"1-*quater*) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquidò per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti,

omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene e creme contro gli arrossamenti e le irritazioni della pelle destinati all'infanzia;

1-*quinqüies*) salviette igieniche (assorbenti femminili) e pannoloni per adulti».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3-*quinqüies*.0.3

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*quinqüies*.1.

(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia, per le donne e le persone affette da incontinenza)

1. Alla tabella A, parte II-*bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, il seguente numero:

"1-*quater*) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene e creme contro gli arrossamenti e le irritazioni della pelle destinati all'infanzia";

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutati in 300 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

EMENDAMENTI
(al disegno di legge di conversione)

Art. 3-sexies

3-sexies.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

L'articolo 3-sexies è soppresso.

3-sexies.2

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dall'anno 2023» con le seguenti: «dall'anno 2022».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede quanto a 117 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 50, e quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2019, 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e 1,9 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

ORDINI DEL GIORNO

G3-sexies.100

PATRIARCA, LAUS, PARENTE, NANNICINI, BELLANOVA, D'ALFONSO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1, commi da 1121 a 1126, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), con il dichiarato obiettivo di incidere sul costo del lavoro, ha disposto per gli anni 2019-2021 una riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;

la norma, seppur favorevole alle imprese, si è tradotta in un grave pregiudizio per i lavoratori: ai fini del concorso alla copertura finanziaria dei conseguenti oneri sono infatti state fortemente ridotte le risorse destinate dall'INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione proprio in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché le risorse già destinate allo sconto, relativo all'attività di prevenzione della singola azienda, del tasso medio nazionale (di premio) concernente la specifica lavorazione;

si tratta di una riduzione pari a 110 milioni di euro per il 2019 e di 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (più eventuali ulteriori 25 milioni per il 2021 in caso di esigenze di copertura) delle risorse strutturali destinate ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 a progetti rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese, proprio le categorie dimensionali che con maggiore difficoltà reperiscono fondi per investire in salute e sicurezza sul lavoro, e pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (anche in questo caso, più eventuali ulteriori 25 milioni per il 2021) delle risorse destinate allo sconto per prevenzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

il presente decreto, pur rappresentando l'occasione per risolvere la questione, non interviene per reintegrare le richiamate risorse ma, con l'articolo 3-sexies, estende a regime, sebbene solo a decorrere dal 2023, il meccanismo di riduzione dei citati premi e contributi, scegliendo in questo caso di reperire fonti di coperture diverse e in parte derivanti dai previsti risparmi del «Fondo quota 100»;

la maggioranza ancora una volta non fornisce risposte efficaci, stabili e ispirate a principi di equità, anche a causa del l'interruzione per l'anno 2022 della misura di riduzione in commento: sarebbe stato, invece, più opportuno intervenire in occasione della prossima legge di bilancio in modo da

garantire sistematicità a un intervento che oggi, invece, appare come un mero *spot*;

tale strumento di riduzione del costo del lavoro è peraltro in chiara controtendenza con quanto disposto dai governi della precedente legislatura, attenti non solo alle richieste delle imprese, ma anche alla tutela dei lavoratori; per aumentare il reddito disponibile dei lavoratori dipendenti e a parità di costo per il datore di lavoro, infatti, è stato introdotto un credito d'imposta che ha permesso ai contribuenti a reddito medio basso di beneficiare di una somma aggiuntiva in busta paga e, in favore delle imprese e a parità di reddito percepito dai lavoratori, a decorrere dal 2015 è stata introdotta la deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato dalla base imponibile IRAP, misura a cui si sono accompagnati nel tempo selettivi sgravi contributivi;

nei fatti, il Governo in carica proclama un taglio al costo del lavoro che fa pagare ai lavoratori stessi, a scapito della loro sicurezza,

impegna il Governo:

a preservare un adeguato livello di sicurezza e salute dei lavoratori assicurando che l'INAIL non riduca i controlli, garantendo all'istituto le risorse necessarie per prevenire infortuni e decessi sul lavoro attraverso gli interventi di sua competenza, anche mediante la reintegrazione delle risorse destinate al finanziamento dei progetti di investimento e formazione rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese richiamate in premessa e delle risorse destinate allo sconto, relativo all'attività di prevenzione della singola azienda, del tasso medio nazionale (di premio) concernente la specifica lavorazione, favorendo il ripristino degli incentivi per le imprese che investono in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

G3-sexies.101

PATRIARCA, LAUS, PARENTE, NANNICINI, BELLANOVA, D'ALFONSO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 3-*sexies* del presente testo - inserito in sede referente - estende a regime, a decorrere dal 2023, un meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali già previsto per gli anni 2019-2021 (mentre resta escluso l'anno 2022) e sopprime alcune modifiche alla disciplina sulla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - modifiche introdotte di recente dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145;

in particolare, risultano abrogate all'articolo 1, comma 1126, della citata legge n. 145 del 2018, le lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)*; tali disposizioni erano apparse di difficile applicazione e contrastanti con la giurisprudenza

costituzionale e della Corte di Cassazione in merito al rapporto tra gli indennizzi corrisposti dall'INAIL e il risarcimento ulteriore del danno nei casi in cui sussista la responsabilità civile del datore di lavoro per il risarcimento di tale quota ulteriore, nonché in merito alle azioni di regresso o di surrogazione, da parte dell'INAIL, verso il datore di lavoro o verso l'impresa di assicurazione. L'effetto di tali disposizioni, denunciate dal gruppo PD anche attraverso interrogazioni a risposta immediata nei confronti del Ministro Di Maio, era quello di tagliare i risarcimenti alle vittime di infortuni sul lavoro;

L'articolo 3-*sexies* non interviene, invece, sulla lettera g) dell'articolo 1, comma 1126 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che nella liquidazione dell'importo dovuto da parte del datore di lavoro nei casi di incidenti sul lavoro, il giudice può procedere alla riduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell'evento lesivo e dell'adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalità di esecuzione dell'obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile;

tale disposizione consente al Giudice di ridurre quanto legittimamente spettante all'INAIL che agisce in sede di regresso nei confronti del datore di lavoro per vedersi ristorare tutte le prestazioni di natura economica offerte ai lavoratori malati ed ai congiunti di quelli deceduti, nonostante l'INAIL sia riuscito a fornire la prova dell'illecito comportamento datoriale (perché in violazione della normativa) e dell'esatto ammontare di quanto dovuto all'istituto; la discrezionalità del giudice potrebbe cioè ridurre quanto dovuto all'istituto, valutando anche il comportamento datoriale precedente all'evento, proprio quell'evento che è invece frutto di violazioni di legge, quasi a voler premiare la violazione della legge penale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, sin dal prossimo provvedimento utile, di rivedere la disposizione di cui alla lettera g) dell'articolo 1, comma 1126 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di scongiurare ogni ingiustificata discrezionalità del giudice nel ridurre le somme dovute a INAIL da parte dei datori di lavoro responsabili dei danni ai lavoratori vittime di infortunio o ai loro congiunti.

EMENDAMENTI

3-sexies.0.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo 3-sexies, aggiungere il seguente:

«Art. 3-septies.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 683 è inserito il seguente:

"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e regolamenti della TARI entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento"».

3-sexies.0.2

BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-sexies.1

(Nuova IMU)

1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, è istituita un'imposta municipale sugli immobili (Nuova IMU) che sostituisce l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI).

2. La nuova IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, la facoltà di modificarla nel rispetto dell'articolo 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

3. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso di un'abitazione principale o assimilata, come definita alla lettera *b*) del comma

4, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

4. Per le abitazioni date in comodato d'uso gratuito alle condizioni di cui al comma 3, lettera 0a) dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 si applica la riduzione del 50 per cento della base imponibile.

5. L'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari al 7,6 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento. Il limite di cui al periodo precedente può essere superato dai comuni che nell'anno 2018 hanno applicato in misura superiore allo 0,4 per mille la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un ammontare non superiore alla differenza tra maggiorazione effettivamente applicata e 0,4 per mille.

6. L'imposta di cui al comma 1 relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento».

3-sexies.0.700

GARAVINI, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-septies

(Abitazione principale iscritti AIRE)

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le parole: "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2020 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata".».

EMENDAMENTI

Art. 4

4.1

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 39 il primo periodo è sostituito dal seguente: "I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di *software* protetto da *copyright*, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare";

b) dopo il comma 42-*bis* è aggiunto il seguente: "42-*ter*. Qualora più beni tra quelli di cui al comma 39, appartenenti a un medesimo soggetto, siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini delle disposizioni dei commi da 37 a 42-*bis*";

c) il comma 44 è sostituito dal seguente: "44. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42"».

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 01, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e

speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

4.2

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «scegliere» con la seguente: «adottare».

4.3

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «necessarie» con la seguente: «utili».

4.4

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere seguente parola: «predisposta».

4.5

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «novanta giorni» con la seguente: «sessanta giorni».

4.6

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «con il quale sono, altresì, definite le ulteriori disposizioni attuative del presente articolo».

4.7

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, e in quelle fino alla fine del periodo».

4.8

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, determinato direttamente dai soggetti ivi indicati,».

4.9

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «accessi, ispezioni,».

4.10

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2, sopprime le parole da: «, sia con riferimento» fino alla fine del periodo.

4.11

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «prevista dal provvedimento».

4.12

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «ripartiscono» con la
seguinte: «distribuiscono».*

4.13

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «due periodi» con le
seguinti: «tre periodi».*

4.14

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 5, sostituire le parole: «Resta ferma la facoltà, per tutti i sog-
getti che intendono beneficiare dell'agevolazione,» con le seguenti: «Per tutti
i soggetti che intendono beneficiare dell'agevolazione resta ferma la facoltà».*

4.15

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 5, sopprimere la seguente parola: «idonea».

4.16

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 5, sostituire la parola: «purché» con le seguenti: «a condizione che».

4.17

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «, nei casi previsti dal presente articolo, della comunicazione attestante il possesso».

4.18

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «, della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea di cui al comma 1,».

4.0.1

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI,
MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI,
PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4.1

(Misure fiscali in materia di sicurezza)

1. Coloro che acquistano dispositivi di sicurezza, ivi compresi impianti di allarme, videocamere di sorveglianza e manufatti volti a garantire l'inaccessibilità della proprietà privata, ovvero si avvalgono di dispositivi di

servizi di sicurezza in comodato d'uso, possono beneficiare di una detrazione dell'IRPEF del 50 per cento fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20.000 euro annui. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021.

2. Alle imprese che intendono dotarsi dei dispositivi di sicurezza di cui al comma 1 è riconosciuto un credito di imposta del 50 per cento per spese sino ad un ammontare complessivo sino a 50.00 euro per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021.

3. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari complessivamente a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019, 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Art. 4-bis

4-bis.1

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere le seguenti parole: «ovvero elementi di informazione in possesso dell'amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente».

4-bis.2

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere l'ultimo periodo.

4-bis.0.1

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.1.

(Trasmissione dati delle operazioni con soggetti non residenti)

1. All'articolo 1, al comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La trasmissione telematica è effettuata entro il 31 gennaio successivo all'anno d'imposta relativo alla data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione"».

Art. 4-ter

4-ter.1

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
RICHETTI, ROSSOMANDO

Sopprimere l'articolo.

4-ter.2

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
RICHETTI, ROSSOMANDO

Sopprimere il comma 1.

4-ter.3

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4-ter.4

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4-ter.5

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera b), capoverso «6-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la possibilità prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di presentare un ISEE corrente riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore».

4-ter.6

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Sopprimere il comma 2.

Art. 4-quater

4-quater.1

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «primo giorno del sesto mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, in ogni caso, non prima del».

4-quater.2

BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI,
RICHETTI, ROSSOMANDO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modifiche al regolamento recante disciplina delle modalità e dei termini di versamento dell'acconto mensile dell'IRAP dovuta dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di cui al decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 2 novembre 1998, n. 421, al fine di prevedere che:

a) le amministrazioni periferiche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, titolari di contabilità speciali, o di ordini di accreditamento, gli ordinatori secondari di spese statali nonché le amministrazioni degli organi costituzionali effettuino i versamenti dovuti con emissione di titolo di spesa estinguibile mediante accreditamento alle pertinenti contabilità speciali di girofondi oppure mediante il sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli

17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile l'utilizzo del modello di versamento "F24 Enti pubblici", di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015.

b) gli enti pubblici corrispondano l'imposta regionale sulle attività produttive mediante il sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile l'utilizzo del modello di versamento "F24 Enti pubblici", di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015».

4-quater.3

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: «oppure» con la seguente: «o».

4-quater.4

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1° dicembre 2015».

4-quater.5

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1° dicembre 2015».

4-quater.6

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 4, capoverso «143.», secondo periodo, sostituire le parole: «no-
vanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».*

4-quater.7

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 4, capoverso «143.», secondo periodo, sopprimere le seguenti
parole: «, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni
fiscali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».*

4-quater.8

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Sopprimere il comma 6.

Art. 4-quinquies

4-quinquies.1

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «ed evitare errori in fase di-
chiarativa,».*

4-quinquies.2

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «4-bis», primo periodo, sostituire la parola: «restando» con la seguente: «rimanendo».

4-quinquies.3

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «4-bis», secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «agli operatori economici».

EMENDAMENTI

Art. 4-sexies

4-sexies.1

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «4», secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio,».

4-sexies.2

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «4», terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare».

ORDINE DEL GIORNO

G4-sexies.100

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI,
RICHETTI, ROSSOMANDO

Il Senato,

premesso che:

il presente provvedimento modificato in corso di esame in sede referente introduce novità sui termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica - DSU ovvero il documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

con le modifiche introdotte a decorrere dal 1° gennaio 2020 la DSU avrà validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre e non più fino al 31 agosto dell'anno successivo;

inoltre in ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'avvio del periodo di validità fissato al 1° gennaio - rispetto all'attuale 1° settembre - i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente (rispetto al termine vigente dell'anno precedente);

l'articolo, infine, specifica che resta comunque ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare,

impegna il Governo:

a dare comunque la possibilità ai contribuenti di aggiornare l'ISEE con la situazione corrente in corso d'anno nei casi in cui si verifichi una riduzione del reddito.

EMENDAMENTI

Art. 4-septies

4-septies.1

BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera a), capoverso «3», sostituire le parole da: «almeno sessanta giorni prima» fino alla fine del periodo con le seguenti: «in tempi utili per l'adempimento al quale si riferiscono e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.»

Art. 4-octies

4-octies.1

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

4-octies.2

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: « novanta giorni».

4-octies.3

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5-ter», numero 1, sostituire la parola: «fuori» con le seguenti: «ad eccezione».

4-octies.4

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5-ter», numero 3, sostituire la parola: «prodotti» con la seguente: «presentati».

4-octies.5

BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI,
RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 5-ter», dopo il punto 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 10-bis, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, tra la data di ricevimento delle osservazioni e richieste ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per la presentazione di tali osservazioni e richieste e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.»

4-octies.6

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5-ter», numero 4, sopprimere le
seguenti parole: «, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione».*

4-octies.7

BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI,
RICHETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5-ter», dopo il punto 4 aggiungere
il seguente:*

«4-bis. Non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, se puntualmente richiesti nell'invito di cui al comma 1, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi all'ufficio dal contribuente medesimo a seguito dell'invito. È fatta salva la facoltà del contribuente di depositare, allegandoli all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi, fornendo prova di non aver potuto adempiere alle richieste dell'ufficio per causa a lui non imputabile.»

4-octies.8

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5-ter», numero 5, sopprimere le
seguenti parole: «, a seguito di impugnazione.».*

4-octies.9

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5-ter», numero 5, sopprimere le
seguenti parole: «in concreto».*

4-octies.10

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 2, sostituire le parole: «1° luglio 2020» con le seguenti: «1°
gennaio 2020».*

4-octies.11

BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI,
RICHETTI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

*«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai
tributi degli enti territoriali.»*

Art. 4-decies

4-decies.1

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 1, capoverso «Art. 13-bis.», secondo periodo, sopprimere le se-
guenti parole: «e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli
interessi, intervenga successivamente».*

4-decies.2

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «Art. 13-bis.», secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso».

4-decies.3

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «Art. 13-bis.», sopprimere il terzo periodo.

ORDINE DEL GIORNO

G4-decies.100

ANGRISANI, LANNUTTI, DI PIAZZA, FENU, DRAGO, DI NICOLA, BOTTICI,
LOREFICE, ROMANO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (A.S. 1354);

premesso che:

l'articolo 4-decies del provvedimento in oggetto reca norme di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale;

considerato che:

l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, al comma 8 dispone che, negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento, l'imposta sia dovuta solo dall'ente espropriante o dall'acquirente senza diritto

di rivalsa, anche in deroga all'articolo 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e che l'imposta non sia dovuta se espropriante o acquirente è lo Stato;

gli atti di cessione sono equiparati a decreti di esproprio posti in essere da Commissari nominati dalla Presidenza del Consiglio per fronteggiare situazioni di emergenza verificatesi nel territorio nazionale e poi conclusi dagli enti subentranti,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di disporre un'interpretazione autentica del comma 8, dell'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, prevedendo che questo si intenda nel senso che l'imposta non sia dovuta anche se l'esproprio è stato disposto da Commissari nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e poi ultimati dagli enti subentranti alla cessazione dello stato emergenziale, ai quali si intende espressamente estesa la previsione relativa all'inesistenza dell'obbligo del pagamento della relativa imposta.

EMENDAMENTI

4-decies.0.1

MANCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-undecies.

(Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo)

1. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tutti i casi in cui sia oggetto di contestazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria la riconducibilità delle attività di ricerca a quelle previste alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 4, ma venga comunque verificato l'effettivo sostenimento dei costi da parte del soggetto beneficiario e lo stesso abbia provveduto alla redazione ed alla conservazione della documentazione prevista dal presente articolo ai fini della fruizione del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero

dell'importo indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e senza l'applicazione di sanzioni».

4-decies.0.2

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-undecies.
(Disciplina della TARI)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, al terzo periodo le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2014 al 2020";

b) dopo il comma 683 è inserito il comma:

"683-*bis*. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento"».

4-decies.0.3

BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-undecies.
(Sostegno attività economica dell'imprenditore agricolo professionale)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Sono iscrivibili nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, in qualità di familiari coadiuvanti, i figli dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) che prestino il proprio lavoro in maniera abituale e prevalente nell'impresa di cui risulta titolare il genitore, che dedichino alle attività agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro

complessivo e che ricavano dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2020, 1 milione di euro per l'anno 2021 e 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 22».

4-decies.0.4

BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-undecies.

(Norma di interpretazione in materia di coadiuvanti agricoli)

1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2020, 1 milione di euro per l'anno 2021 e 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 22».

Art. 5

5.1

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Sopprimere il comma 1.

5.2

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.3

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», alinea, sopprimere le parole: «i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente».

5.4

D'ALFONSO, BELLANOVA

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole: «limitatamente al 30 per cento», con le seguenti: «limitatamente al 20 per cento»;*

b) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) al comma 3, primo periodo, le parole: "e per i quattro periodi successivi.", sono sostituite dalle seguenti: "e per i nove periodi successivi."».

5.5

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», alinea, sostituire la parola: «30» con la seguente: «50».

5.6

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) l'attività lavorativa viene svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;».

5.7

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.8

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3;».

5.9

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) i lavoratori in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3;».

5.10

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5.11

BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: »nonché ai lavoratori che contraggano matrimonio o costituiscano un'unione civile successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo il capoverso 3-bis, aggiungere i seguenti:

«3-ter. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).

3-quater. La fruizione dei benefici di cui al comma 1 è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

3-quinquies. Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo i soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con

pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa anche per il periodo temporale individuato dal comma 1, lettera a).

3-sexies. Il beneficio attribuito ai lavoratori dipendenti, su specifica richiesta di questi ultimi, è computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente comma».

5.12

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

5.13

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso «5-bis.».

5.14

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, lettera d) sopprimere il capoverso «5-bis.».

5.15

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso «5-ter.».

5.16

GARAVINI

Al comma 1, lettera d), capoverso «5-ter», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.».

5.17

D'ALFONSO, BELLANOVA

Al comma 1, lettera d), capoverso «5-ter», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.».

5.18

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, lettera d), capoverso «5-ter», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I cittadini di cui al presente comma hanno diritto al rimborso di imposte e sanzioni eventualmente già corrisposte sulla base di contestazioni derivanti dall'applicazione della normativa previgente.».

5.19

BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera d), capoverso «5-ter», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In assenza di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi con il paese di provenienza del lavoratore in rientro e ai fini dell'accesso al beneficio di cui al presente articolo, si considera il periodo fiscale durante il quale è stata richiesta la registrazione all'AIRE.».

5.20

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso «5-quater.».

5.21

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso «5-quinquies.».

5.22

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Sopprimere il comma 2.

5.23

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI,
RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2, sostituire le parole da: «ai soggetti» fino alla fine del comma, con le seguenti: «a partire dall'anno 2020 ai soggetti che trasferiscono o hanno già trasferito la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che alla data del 31 dicembre 2019 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.».

5.24

GARAVINI

Al comma 2, dopo le parole: «22 dicembre 1986, n. 917» inserire le seguenti: «, ovvero ai soggetti che risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.».

Conseguentemente, dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. Salvo quanto previsto dall'articolo 50, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 76 milioni di euro per l'anno 2019 e 106 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

5.25

D'ALFONSO, BELLANOVA

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: «, ovvero ai soggetti che risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.».

Conseguentemente, dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

«5-quater. Salvo quanto previsto all'articolo 50, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 76 milioni di euro per l'anno 2019 e 106 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

5.26

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: «ovvero, a partire dal 2020, ai soggetti che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 76 milioni di euro per l'anno 2020 e 106 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per

interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.27

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *d*) si applicano anche ai soggetti che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati 15 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.28

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera *c*), i redditi da lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e i redditi da lavoro autonomo prodotti in Italia, concorrono alla formazione del reddito complessivo nel limite del settantacinque per cento del loro ammontare, per ulteriori cinque periodi di imposta.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 38 milioni di euro per l'anno 2019 e 53 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

5.29

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI,
RICHETTI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera d), i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia, concorrono alla formazione del reddito complessivo nel limite del cinquanta per cento del loro ammontare, per ulteriori cinque periodi di imposta.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione comma 2-bis, valutati 9 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.30

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Sopprimere il comma 3.

5.31

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Sopprimere il comma 4.

5.32

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

5.33

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

5.34

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 4, lettera b), sopprimere il capoverso «3-ter».

5.35

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 4, lettera b), sopprimere il capoverso «3-quater».

5.36

GARAVINI

Al comma 4, lettera b), capoverso «3-quater», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo».

5.37

D'ALFONSO, BELLANOVA

Al comma 4, lettera b), capoverso «3-quater», ultimo periodo, all'inizio sopprimere la seguente parola: «Non».

5.38

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 5, sostituire le parole da: «ai soggetti» fino alla fine del comma, con le seguenti: «a partire dall'anno 2020 ai soggetti che trasferiscono o hanno già trasferito la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e che alla data del 31 dicembre 2019 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

5.39

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «ovvero, a partire dal 2020, ai soggetti che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2020 e 44 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.40

GARAVINI, D'ALFONSO, BELLANOVA

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero ai soggetti che risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5.1. Salvo quanto previsto all'articolo 50, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 44 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.41

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 5-bis aggiungere i seguenti:

«5-ter. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 4, lettera b), i redditi da lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e i redditi da lavoro autonomo prodotti in Italia, concorrono alla formazione del reddito complessivo nel limite del settantacinque per cento del loro ammontare, per ulteriori cinque periodi di imposta.

5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione comma 8-bis, valutati 6 milioni di euro per l'anno 2019 e 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.42

DURNWALDER, LANIECE, STEGER, UNTERBERGER

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpretano nel senso che si ritiene soddisfatto il criterio del trasferimento della residenza e del domicilio anche nel caso di trasferimento della propria residenza secondaria dal Paese terzo secondo la normativa ivi vigente».

5.43

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 5-bis aggiungere i seguenti:

«5-ter. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 7, lettera b), i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia, concorrono alla formazione del reddito complessivo nel limite del cinquanta per cento del loro ammontare, per ulteriori cinque periodi di imposta.

5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.44

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

«5-bis.1. Negli anni 2019 e 2020 per i cittadini italiani iscritti all'Aire ed alle imprese da questi possedute fuori dal territorio nazionale, che avviino attività imprenditoriali sul territorio nazionale per un valore di almeno euro 1.000.000 ovvero di almeno euro 500.000 nel caso la nuova attività sia una *start-up* innovativa di cui all'articolo 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, generando un numero di nuovi occupati con contratto di lavoro dipendente non inferiore a 5 unità, è accordato uno sgravio fiscale del 50 per cento sul reddito imponibile d'impresa nei cinque anni consecutivi alla costituzione dell'impresa. La misura si applica nel limite di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 e delle corrispondenti proiezioni triennali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.45

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-bis.1. Al fine di incentivare il rientro delle professionalità dall'estero e in applicazione dell'articolo IX.2 della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi ad insegnamento superiore nella Regione europea (Convenzione di Lisbona) è istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una struttura di missione *ad hoc* a cui è attribuito il compito di svolgere le attività di centro nazionale di informazione, valutazione e controllo per accelerare il riconoscimento dei titoli vigenti in Italia, sul sistema italiano d'istruzione superiore e sui titoli conseguiti all'estero.».

ORDINI DEL GIORNO

G5.100

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Il Senato,

in sede di esame del A.S. 1354 «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», trasmesso dalla Camera dei Deputati

premesso che:

la legge 240 del 2010 (articolo 24, comma 3, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 338, lett. *b*), della legge 232/2016 legge di bilancio 2017) ha individuato due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato. La prima (tipo A) consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte. La seconda (tipo B) consiste in contratti triennali, rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di tipo A, o che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale (ASN), o che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere (nonché, ai sensi dell'art. 29, comma 5, della medesima legge 240 del 2010, a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base all'art. 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005).

Considerato il ricorso al TAR numero di registro generale 12242 del 2017, che mira a far valutare la compatibilità con le direttive dell'Unione della legge n. 240 del 2010, con cui è stata posta ad esaurimento la figura del ricercatore e che ha precarizzato il mondo della ricerca con l'introduzione delle tipologie A e B.

La nota prot. 97391 dei 21 novembre 2017, recante in oggetto «Riscontro ad istanza di proroga del contratto di ricercatore a tempo determinato tipo A, ai sensi dell'art. 20, comma 8, decreti decreto legislativo n. 75 del 2017» e della circolare n. 3 del 2017 adottata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

in data 10/06/2019 il TAR Lazio ha emanato una ordinanza (n. 03803/2019) attraverso la quale Dispone l'invio degli atti alla Cancelleria della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Rue du Fort Niedergrunewaid, L-2925 Lussemburgo), del sul ricorso numero di registro generale 12242 del 2017, in

merito alle procedure di valutazione per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato.

Vista la carta europea dei ricercatori dell'11 marzo 2005, con l'obiettivo di consolidare la politica europea per la ricerca;

impegna il Governo

a ridefinire la figura del ricercatore secondo la Carta dei ricercatori europei, e a valutare la possibilità di ripristinare la figura di ricercatore a tempo indeterminato anche eventuale attraverso la creazione di un albo nazionale, che assumerebbe una rilevanza centrale nell'ottica dell'innovazione e in relazione al rilancio del sistema-paese.

G5.101

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, BELLANOVA, D'ALFONSO

Il Senato,

premesso che,

secondo l'ultimo rapporto della Fondazione Migrantes un italiano su cinque tra quelli che si sono trasferiti all'estero nell'ultimo anno aveva meno di 18 anni e questo non è un fenomeno transitorio;

l'anno scorso infatti degli oltre 128 mila connazionali che hanno lasciato l'Italia, oltre 24 mila erano minori (il 19,7 per cento del totale, di cui il 16,6 per cento con meno di 14 anni e ben l'11,5 per cento con meno di 10), Questo dato significa che la mobilità è entrata in maniera dirompente nell'esperienza di vita delle nuove generazioni. E che l'Italia, oltre che cervelli - altri 48 mila, tra i 18 e i 34 anni, nel 2018 - sta cominciando a perdere futuro;

si è obbligati a partire perché non si trova lavoro o perché lo si trova ma non all'altezza delle proprie aspettative, perché non si riesce ad acquistare una casa, a costruire una famiglia;

eppure la libertà di circolazione è anche la grande conquista nata in seno all'Europa unita, e a un mondo sempre più globalizzato. Dove la mobilità, all'insegna del sogno di una vita migliore, dovrebbe essere un diritto da intendersi in maniera circolare;

i giovani sono costretti a partire nonostante lo Stato Italiano spenda miliardi di euro per formare i propri cittadini: tra 2006 e 2018 sono andati via in due milioni. Negli ultimi 16 anni hanno lasciato il Sud 1.883.000 persone, quasi due volte la città di Napoli. Fasce sociali tra le più dinamiche in piena età lavorativa, interi nuclei familiari: un esodo dall'Italia all'estero e dalle Regioni meridionali verso l'estero. Tra 2006 e 2018 sono andati via in due milioni;

in tempi di *Brexit*, di incertezza economica e bassa crescita del PIL così come di altissima mobilità di professionalità tra le più varie è necessario

- per poter crescere economicamente - essere subito attrattivi verso il capitale umano;

i nuovi benefici previsti all'articolo 5 del presente provvedimento decorrono dal 1° gennaio 2020 creando così una disparità tra chi rientrerà nei prossimi mesi e chi è già rientrato che *de facto* rimane escluso dal potenziamento del regime fiscale di favore per chi rientra in Italia con le nuove norme,

impegna il Governo:

a estendere nel prossimo provvedimento utile il regime fiscale per i lavoratori impatriati di cui all'articolo 5 del presente provvedimento anche ai soggetti che ad oggi risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

EMENDAMENTI

Art. 5-bis

5-bis.1

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Sopprimere l'articolo.

5-bis.2

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

L'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 5-bis. - (Introduzione dell'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di regime fiscale agevolato per i pensionati che trasferiscono la loro residenza in Italia, in uno dei comuni delle regioni dell'ex obiettivo "Convergenza") - 1. Al capo I del titolo I del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

"Art. 24-ter.

(Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepiti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei comuni delle regioni dell'ex obiettivo "Convergenza")

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche dei Paesi Ue, che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni ricadenti nelle regioni dell'ex obiettivo "Convergenza" ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, per i primi dieci periodi d'imposta, dei redditi, percepiti all'estero, derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati, nella misura pari a a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 6.000 per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto a euro 2.500 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6 dell'articolo 24-bis. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

3. In ogni caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 24-bis"».

5-bis.3

URSO, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «al comma 1,», inserire le seguenti: «le parole: ", con popolazione non superiore a 20.000 abitanti," e».

5-bis.4

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5-bis.5

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5-bis.6

URSO, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*I-bis.* Una quota pari al 30 per cento delle risorse derivanti dal gettito complessivo dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinati:

a) alla riduzione della pressione fiscale sui redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) all'aumento dell'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.».

5-bis.7

URSO, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «è aggiunto il seguente» *con le seguenti:* «sono aggiunti i seguenti»;

b) *dopo il capoverso «8-bis.» aggiungere il seguente: «8-ter. Possono altresì optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva di cui al presente articolo, alle medesime condizioni e modalità, le persone fisiche di origini italiane che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2,».*

5-bis.0.1

D'ALFONSO, BELLANOVA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.1.

1. Al fine di incentivare il rientro delle professionalità dall'estero e in applicazione dell'articolo IX.2 della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi ad insegnamento superiore nella regione europea (convenzione di Lisbona) è istituita, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una struttura di missione *ad hoc* a cui è attribuito il compito di svolgere le attività di centro nazionale di informazione, valutazione e controllo per accelerare il riconoscimento dei titoli vigenti in Italia, sul sistema italiano d'istruzione superiore e sui titoli conseguiti all'estero.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 5-ter

5-ter.1

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «3-bis.», sopprimere le seguenti parole: «e i processi di innovazione sociale».

5-ter.0.1

MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.1

(Modifiche al decreto legge 24 aprile 2017, n. 50)

1. All'articolo 22, del decreto legislativo del 24 aprile 2017, n. 50, il comma 5-*quater* è abrogato.

2. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5-ter.0.1a

D'ALFONSO, BELLANOVA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.1.

(Struttura di missione per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero)

1. Al fine di incentivare il rientro delle professionalità dall'estero e in applicazione dell'articolo IX.2 della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi ad insegnamento superiore nella regione europea (convenzione di Lisbona) è istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una struttura di missione *ad hoc* a cui è attribuito il compito di svolgere le attività di centro nazionale di informazione, valutazione e controllo per accelerare il riconoscimento dei titoli vigenti in Italia, sul sistema italiano d'istruzione superiore e sui titoli conseguiti all'estero. Per l'operatività della struttura di missione di cui al comma 1 sono stanziati 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5-ter.0.2

MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.1.

(Modifiche al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78)

1. All'articolo 6, del decreto legge del 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, alla fine del primo periodo, le parole: "non può essere superiore al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non può essere superiore al 85 per cento";

b) al comma 8, alla fine del primo periodo, le parole: "per un ammontare superiore al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per un ammontare superiore al 85 per cento";

c) al comma 12:

1) alla fine del primo periodo, le parole: "non possono effettuare spese" sono sostituite dalle seguenti: "possono effettuare spese";

2) le parole: "per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "per un ammontare superiore al 85 per cento della spesa sostenuta".

d) Al comma 13, alla fine del primo periodo, le parole: "deve essere non superiore al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere non superiore al 85 per cento";

e) al comma 14, le parole: "non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non possono effettuare spese di ammontare superiore all'85 per cento".

2. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5-ter.0.3

MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.1.

(Detrazioni per oneri)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, dopo la lettera *e*) sono inserite le seguenti:

"e-bis) le spese sostenute per l'acquisto di opere di artisti, di cui alla lettera *a*) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. La fruizione della detrazione è subordinata alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione finanziaria;

e-ter) le opere d'arte create dagli artisti di cui al comma 1 dell'articolo 5 del presente disegno di legge. La fruizione della detrazione è subordinata alla preventiva autorizzazione rilasciata dalla Amministrazione finanziaria".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità applicative del presente articolo.

3. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5-ter.0.4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.1.

(Diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali impegnati nelle attività di consegna di pasti a domicilio in ambito urbano)

1. Al fine di garantire e tutelare i diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali impegnati nelle attività di consegna di pasti a domicilio in ambito urbano, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, regola i rapporti di lavoro che si svolgono in tale ambito.

2. La disciplina della condizione dei lavoratori dovrà ispirarsi ai seguenti criteri:

a) equiparazione di tutele e diritti riconosciuti nel lavoro subordinato;

b) divieto di pagamento a cottimo;

c) individuazione di un compenso orario fisso;

d) copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».

Art. 6

6.1

D'ALFONSO, BELLANOVA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la lettera d) è soppressa».

6.2

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 57, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione", sono soppresse».

6.3

NUGNES

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis.1 All'articolo 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018.";

b) al comma 5 sostituire, le parole: "30 aprile 2019" con le seguenti: "15 luglio 2019";

c) al comma 7 sostituire, le parole: "30 aprile 2019" con le seguenti: "15 luglio 2019".

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

6.0.1

CIRIANI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ, BALBONI, BERTACCO, CALANDRINI, FAZZOLARI, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.1.

(Flat tax incrementale)

1. Ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, qualora il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo ecceda quello dichiarato nel periodo d'imposta precedente, l'eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo nella misura del 50 per cento. La disposizione si applica esclusivamente per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Art. 6-bis

6-bis.01

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Sopprimere il comma 2.

6-bis.0.1

MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.1.

(Modifiche alla legge del 30 dicembre 2018, n. 145)

1. All'articolo 1, della legge del 30 dicembre 2018, al comma 905, la lettera c) è soppressa.

2. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

6-bis.0.2

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.1.

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-ter. Dal reddito complessivo delle persone fisiche è altresì deducibile un importo annuo massimo di 700 euro per spese documentate tramite fattura o scontrino, sostenute dal contribuente per l'acquisto di prodotti alimentari e non alimentari destinati a lattanti di età inferiore a dodici mesi. Tale deduzione opera per i redditi complessivi pari o inferiori a 40.000 euro. Per le famiglie con più di un figlio, l'importo della deduzione è stabilito in ragione del numero dei figli".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'elenco dei beni il cui costo d'acquisto può essere oggetto della deduzione e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.»

6-bis.0.3

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.1.

1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"41-*quinquies*) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per soggetti allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili e girelli destinati all'infanzia".

1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 20 dicembre 2018, n. 145.»

6-bis.0.4

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.1.

(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di protezione per l'igiene intima femminile)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente numero:

"1-quater) assorbenti igienici per ciclo mestruale".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 170 milioni di euro annui a decorrere l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.».

6-bis.0.5

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.1.

(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di protezione per l'igiene intima femminile)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente numero:

"1-quater). Assorbenti igienici per ciclo mestruale".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 170 milioni di euro annui a decorrere l'anno 2019, si provvede mediante attuazione del successivo comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale all'elenco contenuto nel rapporto an-

nuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiano, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi da lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Nei casi in cui la disposizione di cui al primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

6-bis.0.6

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.1.

(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di protezione per l'igiene intima femminile)

1. Alla tabella A, parte II-*bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"1-*quater*. Assorbenti igienici per ciclo mestruale".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede:

a) per 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019, 2020, 2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) per 20 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282;

c) per 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Art. 7

7.1

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 1, sopprimere le parole: «Sino al 31 dicembre 2021».

Conseguentemente: dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dai precedenti commi, pari a 40 milioni di euro annui a partire dal 2022, si provvede mediante riduzione di 20 milioni delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, e di 20 milioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritti, ai fini del bilancio 2020- 2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.2

BELLANOVA, D'ALFONSO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «entro i successivi dieci anni», con le seguenti: «entro i successivi cinque anni, effettuino interventi di restauro e risanamento conservativo, o di ristrutturazione edilizia, ovvero;».*

b) *dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:*

«1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2019 e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, ai sensi dell'articolo 50 e, quanto a 30

milioni di euro per l'anno 2019 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.3

BELLANOVA, D'ALFONSO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «cinque anni».

7.4

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «sei anni».

7.5

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «otto anni».

7.6

FERRAZZI, D'ALFONSO, BELLANOVA, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «entro i successivi dieci anni», inserire le seguenti: «effettuino interventi di restauro e risanamento conservativo, o di ristrutturazione edilizia, ovvero»;*

b) *dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:*

«*I-ter.* Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2019 e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, ai sensi dell'articolo 50 e, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.7

D'ALFONSO, BELLANOVA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «degli stessi», inserire le seguenti: «ovvero ad interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;*

b) *dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:*

«*I-ter.* Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2019 e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, ai sensi dell'articolo 50 e, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.8

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche».

7.9

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche».

7.10

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «NZEB, A o B,» con le seguenti: «NZEB o A,».

7.11

FERRAZZI, BELLANOVA, D'ALFONSO

Al comma 1 sostituire le parole: «o B» con le seguenti: «o superiore».

7.12

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato,».

7.13

FERRAZZI, D'ALFONSO, BELLANOVA, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere di seguito le seguenti parole: «nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 16, comma 4 lettera d-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

7.14

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le disposizioni del primo periodo si applicano, altresì, agli edifici su cui si realizzano interventi di incisiva ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, da destinare alla vendita, e alle aree già urbanizzate, sulle quali realizzare nuovi fabbricati rispondenti ai più moderni standard energetici ed antisismici».

7.15

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1.1. Al fine di massimizzare gli effetti incentivanti del presente articolo, la disposizione di cui al comma 1 si applica, entro il limite massimo di

20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, non solo nelle ipotesi di acquisto di fabbricati da demolire e ricostruire, ma anche per l'acquisto di edifici su cui realizzare interventi di incisiva ristrutturazione quali il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia da destinare alla vendita con caratteristiche completamente rinnovate, nonché per l'acquisto di aree già urbanizzate sulle quali realizzare i fabbricati rispondenti ai più moderni standard energetici e antisismici. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità applicative del presente comma.

1-ter. Agli oneri derivati dal comma *1-bis* pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019, 2020 e 2021, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.16

MALLEGNI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di interventi di ristrutturazione, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per il 2019 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma *1-bis*, pari 30 milioni di euro per il 2019 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

7.17

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai trasferimenti di beni immobili, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla realizzazione, sugli stessi, di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o di nuova costruzione di cui alla lettera *e)* del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in aree urbanizzate comunque denominate dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché alla successiva alienazione degli stessi o delle unità immobiliari realizzate. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 132 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.».

7.18

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai trasferimenti di beni immobili, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla realizzazione, sugli stessi, di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché alla successiva alienazione degli stessi. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 105 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.».

7.19

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«*1-ter.* All'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) di demolizione e ricostruzione effettuati su edifici a destinazione residenziale, anche in presenza di aumenti volumetrici previsti da leggi e regolamenti edilizi locali, che comportino un miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio";

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380" aggiungere le seguenti: "nonché di demolizione e ricostruzione anche in presenza di aumenti volumetrici previsti da leggi e regolamenti edilizi locali, che comportino un miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio,".

1-quater. Agli oneri derivanti dal comma *1-ter* pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019, 2020 e 2021, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.20

FERRAZZI, D'ALFONSO, BELLANOVA, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«*1-ter.* Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai trasferimenti di beni immobili, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla realizzazione, sugli stessi, di interventi di recupero di cui all'articolo 3,

comma 1, lettere *c*) e *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o di nuova costruzione di cui alla lettera *e*) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in aree urbanizzate comunque denominate dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché alla successiva alienazione degli stessi o delle unità immobiliari realizzate.

1-quater. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma *1-ter*, pari a 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.21

BELLANOVA, D'ALFONSO

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«*1-ter.* Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai trasferimenti di beni immobili, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla realizzazione, sugli stessi, di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c*) e *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché alla successiva alienazione degli stessi. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.22

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«*1-ter.* Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, i corrispettivi delle cessioni di case di civile abitazione,

oggetto di contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, si considerano conseguiti alla data di esercizio del diritto di riscatto. Per i medesimi contratti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'operazione si considera effettuata all'atto del pagamento dei corrispettivi contrattuali.

I-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis* pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019, 2020 e 2021, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.23

D'ALFONSO, BELLANOVA

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«*I-ter.* Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 apportare le seguenti modifiche:

- a) sopprimere la lettera b), comma 1, dell'articolo 67;
- b) al comma 1 dell'articolo 68 sopprimere le parole: "e b) ed il secondo periodo";
- c) al comma 2 dell'articolo 68 sopprimere le parole da: "Il costo dei terreni" a "valore degli immobili".

I-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis*), pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione delle risorse Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.24

D'ALFONSO, BELLANOVA

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«*1-ter.* All'articolo 10 comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sostituire le parole: "1000 euro" con le seguenti: "100 euro".

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis), pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione delle risorse Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.25

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«*1-ter.* All'articolo 14, comma 1 e al comma 2, lettera *b*) e lettera *b-bis*), del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

1-quater. All'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "nell'anno 2019" aggiungere le seguenti: ", 2020 e 2021",

1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.».

7.26

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«*1-ter.* All'articolo 14, comma 1 e al comma 2, lettere *b*) e *b-bis*), del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, le parole: "31 dicembre 2019" ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

1-quater. All'articolo 14, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, dopo le parole: "nell'anno 2019" sono aggiunte le seguenti: ", 2020 e 2021"».

7.27

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 1-bis aggiungere i seguenti:

«*1-ter.* All'articolo 16, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-*ter* pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.».

7.28

D'ALFONSO, BELLANOVA

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«*1-ter.* A decorrere dal 1° gennaio 2020, per i trasferimenti di fabbricati, a favore di imprese di intermediazione immobiliare e persone fisiche che entro i successivi dodici mesi si impegnano a rivendere l'immobile, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al primo periodo, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al secondo periodo».

7.29

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«*1-ter.* La normativa di cui alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli immobili deve essere interpretata nel senso che la stessa si applichi ai soggetti anche con riferimento ad interventi realizzati su beni oggetto dell'attività da essi esercitata.».

7.30

FERRAZZI, D'ALFONSO, BELLANOVA, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«*1-ter.* La disciplina di cui al comma 1 non è applicabile ai centri storici, alle Zone A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1944, come definite negli strumenti urbanistici vigenti e alle aree e agli immobili di cui agli articoli 10 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo espressa autorizzazione della competente sovrintendenza.».

ORDINI DEL GIORNO

G7.100

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Il Senato,

premesso che:

quello edilizio è un settore fondamentale per lo sviluppo economico ed occupazionale del paese. Le costruzioni rappresentano infatti quasi il 50 per cento del valore degli investimenti nazionali e il 10 per cento del Pii nazionale;

in questo contesto il rilancio del comparto della compravendita immobiliare, in stagnazione da mesi, può contribuire con le conseguenti ristrutturazioni degli immobili ad incentivare il settore edilizio in maniera maggiore rispetto alla costruzione di nuovi edifici;

al tempo stesso sono necessarie efficienti misure incentivanti per favorire l'utilizzo di risorse private per la riqualificazione di edifici ed abitazioni spesso fatiscenti;

secondo recenti dati il comparto dell'edilizia, dal 2008 a oggi, ha registrato una perdita di 550 mila i posti di lavoro ed il fallimento di 120 mila imprese;

le indagini di settore indicano che le compravendite nel 2019 continueranno a crescere, ma a un ritmo molto più contenuto rispetto a quello degli ultimi anni (del 2-3 per cento contro il 6,5 per cento del 2018), con stime ancora più al ribasso per il 2020 e il 2021. Una frenata che allontana ancora la possibilità di una inversione di tendenza sul fronte dei prezzi, dove permane una situazione di stagnazione: -0,9 per cento la variazione media prevista quest'anno per le grandi città, valori simili a quelli registrati nel 2018;

valutato che:

il provvedimento in oggetto «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» presenta all'articolo 7 «Incentivi per la valorizzazione edilizia»;

sono state numerose le proposte emendative presentate, coerentemente con le finalità ed i contenuti del provvedimento in esame, per valorizzare il settore edilizio. In particolare:, l'emendamento che esclude dall'imposta sui redditi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni; l'emendamento che introduce l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna, per i trasferimenti di fabbricati, a favore di imprese di intermediazione immobiliare e persone fisiche che entro i successivi dodici mesi si impegnino a rivendere tale l'immobile, prevedendo comunque apposite sanzioni qualora queste condizioni non si fossero verificate;

preso atto che:

tali proposte emendative avrebbero quindi come finalità quella di incentivare la compravendita di immobili privati e conseguentemente la ristrutturazione e la riqualificazione delle abitazioni presenti; mettendo inoltre in moto un meccanismo virtuoso che prevede l'utilizzo di investimenti dei cittadini in un comparto strategico per l'economia nazionale e generando ulteriormente un maggiore gettito per la finanza pubblica,

impegna il Governo:

ad escludere dall'imposta sui redditi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni;

ad introdurre l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna, per i trasferimenti di fabbricati, a favore di imprese di intermediazione immobiliare e persone fisiche che entro i successivi dodici mesi si impegnino a rivendere tale l'immobile, prevedendo comunque apposite sanzioni qualora queste condizioni non si fossero verificate.

G7.101

FERRAZZI, MARGIOTTA

Il Senato,

premesso che:

l'esame in commissione ha esteso la tipologia di interventi di valorizzazione edilizia sottoposti al regime agevolato, previsto all'articolo 7, con la previsione di una tassazione ipocatastale fissa di 200 euro invece dell'aliquota ordinaria del 9% del valore dichiarato nell'atto, a favore delle imprese di costruzioni o delle società immobiliari che poi vendono i manufatti entro i successivi 10 anni;

il perimetro dell'agevolazione è stato ampliato notevolmente: oltre alla originale attività di demolizione e ricostruzione (con variazione volumetrica, se ammessa dalle norme urbanistiche), le modifiche hanno aggiunto anche tre tipologie di intervento edilizio definite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, all'articolo 3, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*). Si tratta delle manutenzioni straordinarie (lettera *b*), del restauro e risanamento conservativo (lettera *c*) e delle ristrutturazioni edilizie (lettera *c*);

l'agevolazione è condizionata alla vendita entro dieci anni dell'unità immobiliare, al rispetto delle norme antisismiche e infine all'innalzamento di efficienza energetica, almeno di classe A, B oppure nZeb cosiddetto «energia quasi zero»;

al riguardo appare importante utilizzare la leva dell'incentivo fiscale per determinare un effettivo incremento dell'efficienza energetica del patrimonio immobiliare privato;

si tratta di un progetto di valorizzazione edilizia che determinerà delle plusvalenze importanti per i costruttori che vedranno crescere il valore dei propri beni in maniera importante;

è importante che anche le amministrazioni comunali potessero avere un ritorno economico da tale intervento pubblico, da destinare, ad esempio, a servizi di pubblica utilità,

impegna il Governo:

a prevedere, attraverso l'adozione di ulteriori iniziative normative, che gli interventi di valorizzazione di cui all'articolo 7 avvengano, nel rispetto

di quanto stabilito all'articolo 16, comma 4) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

G7.102

FERRAZZI, MARGIOTTA

Il Senato,

premessi che:

l'esame in commissione ha esteso la tipologia di interventi di valorizzazione edilizia sottoposti al regime agevolato, previsto all'articolo 7, con la previsione di una tassazione ipocatastale fissa di 200 euro invece dell'aliquota ordinaria del 9 per cento del valore dichiarato nell'atto, a favore delle imprese di costruzioni o delle società immobiliari che poi vendono i manufatti entro i successivi 10 anni;

il perimetro dell'agevolazione è stato ampliato notevolmente: oltre alla originale attività di demolizione e ricostruzione (con variazione volumetrica, se ammessa dalle norme urbanistiche), le modifiche hanno aggiunto anche tre tipologie di intervento edilizio definite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, all'articolo 3, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*). Si tratta delle manutenzioni straordinarie (lettera *b*), del restauro e risanamento conservativo (lettera *c*) e delle ristrutturazioni edilizie (lettera *c*);

l'agevolazione è condizionata alla vendita entro dieci anni dell'unità immobiliare, al rispetto delle norme antisismiche e infine all'innalzamento di efficienza energetica, almeno di classe A, B oppure nZeb cosiddetto «energia quasi zero»;

le città e i sistemi urbani hanno una centralità strategica nel contesto di una nuova visione delle politiche per il territorio, che coniuga l'innovazione con le esigenze di riqualificazione, rigenerazione e messa in sicurezza, riduzione del consumo del suolo e valorizzazione del patrimonio esistente;

in tale ottica i centri storici delle città e la cosiddetta città storica costituiscono un bene da tutelare e gli interventi ricadenti in queste zone devono essere coniugati all'interesse superiore del bene collettivo,

impegna il Governo:

a chiarire che la disciplina di cui all'articolo 7 comma 1 non è applicabile ai centri storici, alle Zone A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1999, come definite negli strumenti urbanistici vigenti e alle aree e agli immobili di cui agli articoli 10 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo espressa autorizzazione della competente Soprintendenza.

G7.103

SAVIANE, RIPAMONTI, MARTI, Pietro PISANI, PIANASSO

Il Senato,

premessi che:

nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2019 (cd. Decreto crescita, A.C. 1807) è stata introdotta all'articolo 7 una norma che attribuisce ad IVASS - autorità di vigilanza assicurativa - poteri propri di un'autorità macroprudenziale. Nella specie, all'Istituto verrebbe consentito di adottare misure preventive o correttive anche nei confronti delle singole imprese di assicurazione o riassicurazione, con «finalità di salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e del contrasto di rischi sistemici, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'Unione europea». In seno a tali poteri, la norma intende attribuire a IVASS - oltre agli ordinari poteri di intervento conferiti alle autorità di vigilanza a seguito della valutazione condotta sui singoli soggetti vigilati - la facoltà di disporre limitazioni, restrizioni temporanee o differimenti, per determinate tipologie di operazioni o facoltà esercitabili dai contraenti;

L'attribuzione ad IVASS di poteri propri delle autorità macroprudenziali discenderebbe, secondo quanto disposto dalla norma, da «disposizioni dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'Unione europea»; l'ordinamento europeo relativo alla vigilanza macroprudenziale consta di due atti normativi fondamentali: il Regolamento UE 1092/2010 istitutivo del Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (CESR) e la Raccomandazione del CERS 2011/3. Quest'ultima, in particolare raccomanda l'istituzione, in tutti i paesi membri, di un'autorità responsabile della politica macroprudenziale che abbia come «obiettivo ultimo la salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo insieme». Tale autorità: 1) deve essere identificata in modo chiaro e trasparente; 2) può essere costituita da una istituzione a sé stante ovvero da un Comitato composto dalle autorità del settore finanziario; 3) deve essere dotata di poteri definiti in modo chiaro;

la delega al recepimento della raccomandazione era contenuta nella legge di delegazione europea 2015, (Legge 170 del 12 agosto 2016), ma i termini per l'adozione dei relativi decreti legislativi sono ormai decorsi senza che la delega sia stata esercitata;

con riferimento all'Italia, l'articolo 3, comma 1 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP) - nel recepire l'articolo 27 della direttiva Solvency II (direttiva 2009/138) - assegna all'IVASS la tutela degli assicurati come obiettivo prioritario, subordinandogli esplicitamente la stabilità del sistema e dei mercati finanziari. Esso infatti dispone che «scopo principale della vigi-

lanza è l'adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative e che a tal fine VIVASS persegue la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione, nonché, unitamente alla CONSOB, ciascuna secondo le rispettive competenze, la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela. Altro obiettivo della vigilanza, ma subordinato al precedente, è la stabilità del sistema e dei mercati finanziari»;

di conseguenza, la norma introdotta in seno al decreto Crescita presenta elementi di incompatibilità sia con l'ordinamento comunitario (raccomandazione CERS sul fronte macro prudenziale, Direttiva Solvency II sul fronte della tutela degli assicurati) sia con le finalità che l'ordinamento nazionale affida all'IVASS; dunque, l'IVASS si troverebbe a sostituire surrettiziamente l'autorità prevista dall'ordinamento europeo, potendo ingenerare dubbi di legittimità dei provvedimenti macroprudenziali assunti,

impegna il governo:

ad assumere ogni iniziativa legislativa necessaria per:

istituire l'Autorità per le politiche macroprudenziali designata ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3 e ad affidare alla medesima ovvero - in assenza di questa - al MEF il potere di dichiarare la sussistenza di rischi per la stabilità finanziaria e di raccomandare all'IVASS l'esercizio dei poteri macroprudenziali previsti dalle norme;

circoscrivere i predetti poteri macroprudenziali al potere di sospendere temporaneamente le prestazioni dovute dalle compagnie in caso di esercizio del diritto di riscatto di polizze sulla vita;

prevedere l'utilizzo di tali poteri - oltre che *erga omnes* - anche su singole compagnie o su alcune tipologie di polizze sulla vita.

G7.700

FERRO

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge A.S. 1354 «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», trasmesso dalla Camera dei Deputati

premesso che:

l'articolo 7 del decreto legge in esame interviene in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia e disposizioni in materia di vigilanza assicurativa. In particolare si prevede sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stes-

si, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna;

si tratta di un'attività di particolare rilievo anche per chi esercita l'attività di agenzia immobiliare e svolge un'attività professionale che si concretizza non soltanto in una attività di mediazione tra il venditore di un immobile e il potenziale acquirente, ma anche in altre attività ancillari consistenti in diversi servizi accessori alla compravendita immobiliare;

tra le attività ancillari che l'acquirente di un immobile spesso richiede all'agente immobiliare, successivamente all'accettazione dell'offerta da parte del venditore, rientra l'assistenza al fine dell'individuazione di altri professionisti (notai, tecnici per le certificazioni energetiche ed impiantistiche, professionisti abilitati per il rilascio dei titoli edilizi, architetti, ecc.), ovvero altre attività consistenti nella presentazione per suo conto richieste alla Pubblica Amministrazione (Comune e Catasto), ovvero ancora quella di fornire per suo conto al notaio tutte le informazioni utili e necessarie alla compravendita, ivi incluse le informazioni che deve fornire il venditore (ad esempio certificazione energetica, etc) onde consentire non soltanto di ridurre i tempi della transazione ma anche al fine che lo stesso trasferimento giuridico del bene avvenga in tutte le condizioni previste dalla legge e richieste dal notaio;

tali attività, che include le attività accessorie, è svolta dall'agente immobiliare, quale soggetto abilitato all'attività di mediazione professionale regolarmente iscritto alla Camera di Commercio, le cui competenze sono certificate e le cui attività sono soggette a periodico controllo;

è opportuno a completamento dell'attività prestata dall'agente immobiliare che quest'ultimo possa anche segnalare un intermediario creditizio al consumatore, laddove da questi richiesto e senza che nell'ambito di tale segnalazione siano esposte offerte o informazioni contrattuali relative a finanziamento offerto dall'intermediario segnalato, completando così l'ambito delle attività accessorie anche al fine di rendere più agevole all'acquirente stesso la transazione immobiliare;

sarebbe altresì opportuno consentire all'agente immobiliare, sempre su esclusiva richiesta del consumatore acquirente, di interagire anche con l'intermediario creditizio, ciò esattamente nei termini nei quali la stessa attività di interazione e scambio documenti è svolta già oggi nei confronti del notaio o altri professionisti (ad esempio con la fornitura della documentazione necessaria e seguire il processo di delibera del finanziamento). Tale possibilità avrebbe effetti positivi in termini di efficienza della trasmissione delle

corrette informazioni utili all'ottenimento del finanziamento per l'acquisizione immobiliare,

impegna il Governo:

anche alla luce delle previsioni di cui all'articolo 7 del decreto legge in esame, a valutare l'opportunità di adottare, ove necessario, in un primo provvedimento utile una disposizione che consenta all'agente immobiliare di segnalare, esclusivamente al consumatore suo cliente per lo svolgimento della intermediazione immobiliare, un intermediario del credito, disciplinando altresì le condizioni affinché tale attività di segnalazione non costituisca esercizio di agente in attività finanziaria o di mediazione creditizia.

EMENDAMENTI

7.0.1

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7.1.

(Cessione di credito per gli interventi di ristrutturazione edilizia)

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al periodo precedente, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma"».

7.0.2

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7.1.

(Meccanismo per fruire delle detrazioni fiscali fino a loro esaurimento)

1. All'articolo 16-*bis*, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto il seguente periodo: "La detrazione non goduta al termine del periodo decennale di ripartizione per incapacienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare".

2. Agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto in fine, il seguente comma:

"La detrazione non goduta al termine del periodo quinquennale o decennale di ripartizione per incapacienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare"».

Art. 7-*bis*

7-*bis*.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sopprimere l'articolo.

7-bis.2

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2022» con le seguenti: «1° gennaio 2021».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7-bis.3

BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI,
RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «a decorrere dal 1° gennaio 2022,» fino alla fine del comma con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede: quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 15 milioni di euro a decorrere dal 2022, sulle maggiori entrate di cui all'articolo 22».

ORDINE DEL GIORNO

G7-bis.100

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI,
RICHETTI, ROSSOMANDO

Il Senato,

premesso che:

il presente provvedimento modificato in corso di esame in sede referente introduce l'esenzione dal pagamento del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) i fabbricati costruiti e destinati alla vendita a decorrere dal 1° gennaio 2022;

in particolare il comma 1 dispone che sono considerati esentati dal pagamento della TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintante che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di anticipare l'esenzione dal pagamento del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) sui fabbricati costruiti e destinati alla vendita al 1° gennaio 2020.

EMENDAMENTI

Art. 7-ter

7-ter.1

BELLANOVA, D'ALFONSO, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Al comma 1, lettera a), capoverso «6-ter», sostituire le parole: «euro 2.500.000» con le seguenti: «euro 3.500.000».

7-ter.2

FERRARI, BELLANOVA, D'ALFONSO, RICHETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Al comma 1, lettera a), capoverso «6-ter», sostituire le parole: «euro 2.500.000» con le seguenti: «euro 3.000.000».

7-ter.3

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-bis. Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) è rilasciato alle piccole e medie imprese (PMI) titolari di crediti nei confronti delle pubbliche Amministrazioni individuate ai sensi del comma 1, nei casi in cui il credito spettante, certo liquido ed esigibile, sia scaduto in data antecedente al sorgere dell'obbligo contributivo e sia di importo superiore all'onere da esso derivante. A tale fine le imprese interessate rivolgono specifica istanza presso gli istituti o gli enti abilitati al rilascio del DURC, presentando la documentazione comprovante. Ove l'istanza sia accolta, non si fa luogo alla erogazione delle sanzioni previste per il ritardato versamento degli oneri contributivi.

Con decreto del Ministro lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalità applicative del presente comma, anche prevedendo modalità di compensazione di-retta tra le amministrazioni debentrici e creditrici"».

7-ter.4

BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-quater.

(Deducibilità IMU immobili strumentali)

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "misura del 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "misura del 50 per cento"».

7-ter.5

MALLEGNI, GALLONE, GASPARRI, VITALI, BERUTTI, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, PAPATHEU

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-quater.

(Modifiche al D.P.R. n. 380/01 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

1. All'articolo 30, comma 1, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 dopo le parole: "destinazione a scopo edificatorio" è aggiunto il seguente periodo: "Non configura lottizzazione abusiva ai sensi del presente comma l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes*, *campers*, case mobili, imbarcazioni, che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore"».

7-ter.6

MALLEGNI, GALLONE, GASPARRI, VITALI, BERUTTI, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, PAPANHEU

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-quater.

(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in tema di autorizzazione paesaggistica per allestimenti mobili all'interno di strutture ricettive all'aperto)

1. All'articolo 149, comma 1, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"d) per l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes*, *campers*, case mobili, imbarcazioni, che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore"».

Art. 8.

Art. 8

8.1

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: "al 31 dicembre 2019" sono soppresse;
- b) al comma 1-*bis*, le parole: "al 31 dicembre 2021" sono soppresse;

c) al comma 1-*ter*, le parole: "e fino al 31 dicembre 2021" sono soppresse.

01-*bis*. A copertura degli oneri di cui al comma 01, nei limiti di 480 milioni annui, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

8.2

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. All'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Per le sole unità immobiliari a destinazione produttiva o commerciale, l'ammontare complessivo, in deroga all'importo suindicato, è calcolato sul valore di 200 euro a metro quadrato relativo alla superficie dell'immobile. Qualora si provveda all'applicazione sull'immobile di sistemi di monitoraggio per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza del medesimo immobile, la detrazione di cui al presente comma, nonché ai commi da 1-*ter* a 1-*quinquies*, spetta in misura maggiore e pari al 90 per cento".

01-*bis*. Alla copertura degli oneri di cui al comma 01, nei limiti di 400 milioni annui, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

8.3

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 1-*quinquies* è sostituito dal seguente:

"1-*quinquies*. Qualora gli interventi di cui al comma 1-*quater* siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-*quater* spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predet-

te detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1° gennaio 2019, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."».

8.4

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, sostituire le parole: «sismico 1, 2 e 3», con le seguenti: «sismico 1, 2, 3 e 4».

8.5

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine per il godimento della detrazione è prorogato al 31 dicembre 2030».

8.6

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. In alternativa all'agevolazione di cui al comma 1, alle persone fisiche cedenti unità immobiliari facenti parte di un immobile sito in un comune ricadente nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi

dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 e che sia oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione, anche con eventuale variazione volumetrica, se consentita dalla strumentazione urbanistica vigente, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda pari all'85 per cento di 96.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo per l'acquisto, anche in permuta, di una nuova unità immobiliare entro dodici mesi successivi alla cessione. In luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito a soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito, secondo le modalità di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90.

1-*ter*. La detrazione di cui al precedente comma spetta a condizione che l'unità immobiliare oggetto d'acquisto rispetti le regole di sicurezza vigenti per i nuovi edifici, di cui al decreto ministeriale 4 gennaio 2008 e successive modifiche e sia di classe energetica A o B, ai sensi della normativa vigente. Il termine dei dodici mesi non si applica nell'ipotesi in cui l'acquisto venga effettuato in permuta dell'unità immobiliare oggetto del suddetto intervento. In tal caso l'acquisto deve avvenire entro diciotto mesi dall'ultimazione dei lavori.

1-*quater*. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1-*bis* e 1-*ter* si applicano anche nei confronti degli esercenti attività commerciale, di lavoro autonomo, arti e professioni, o d'impresa, a prescindere dalla forma giuridica assunta, cedenti unità immobiliari facenti parte dell'immobile di cui al comma 1-*bis*. In questa ipotesi, la detrazione spetta, nella medesima misura ed alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti, per l'acquisto di un'unità avente la stessa destinazione di quella ceduta.

1-*quinquies*. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1-*bis* a 1-*quater*, pari a 76,4 milioni nel 2021, 152,8 milioni nel 2022, 229,2 milioni nel 2023, 305,6 milioni nel 2024, 382 milioni nel 2025 e 458,4 milioni nel 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.7

FERRAZZI, D'ALFONSO, BELLANOVA, MARGIOTTA, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, ASTORRE, D'ARIENZO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. In alternativa all'agevolazione di cui al comma 1, alle persone fisiche cedenti unità immobiliari facenti parte di un immobile sito in un comune ricadente nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile

2006 e che sia oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione, anche con eventuale variazione volumetrica, se consentita dalla strumentazione urbanistica vigente, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda pari all'85 per cento di 96.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo per l'acquisto, anche in permuta, di una nuova unità immobiliare entro dodici mesi successivi alla cessione. In luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito a soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito, secondo le modalità di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90.

1-*ter*. La detrazione di cui al precedente comma spetta a condizione che l'unità immobiliare oggetto d'acquisto rispetti le regole di sicurezza vigenti per i nuovi edifici, di cui al decreto ministeriale 4 gennaio 2008 e successive modifiche e sia di classe energetica A o B, ai sensi della normativa vigente. Il termine dei dodici mesi non si applica nell'ipotesi in cui l'acquisto venga effettuato in permuta dell'unità immobiliare oggetto del suddetto intervento. In tal caso l'acquisto deve avvenire entro diciotto mesi dall'ultimazione dei lavori.

1-*quater*. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1-*bis* e 1-*ter* si applicano anche nei confronti degli esercenti attività commerciale, di lavoro autonomo, arti e professioni, o d'impresa, a prescindere dalla forma giuridica assunta, cedenti unità immobiliari facenti parte dell'immobile di cui al comma 1-*bis*. In questa ipotesi, la detrazione spetta, nella medesima misura ed alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti, per l'acquisto di un'unità avente la stessa destinazione di quella ceduta».

Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dai commi da 1-bis a 1-quater, pari a 76,4 milioni nel 2021, 152,8 milioni nel 2022, 229,2 milioni nel 2023, 305,6 milioni nel 2024, 382 milioni nel 2025 e 458,4 milioni nel 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.8

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli acquisti di unità immobiliari effettuati sino al 31 dicembre 2030.

1-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 58,8 milioni nel 2023, 117,6 milioni nel 2024, 176,4 milioni nel 2025, 235,2 milioni nel 2026, 294 milioni nel 2027 e nel 2028, 352,8 milioni nel 2029, 294 milioni nel 2030, 235,2 milioni nel 2031, 176,4 milioni nel 2032, 117,6 milioni nel 2033 e 58,8 milioni nel 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.9

BELLANOVA, D'ALFONSO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano agli acquisti di unità immobiliari effettuati sino al 31 dicembre 2030».

Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 58,8 milioni nel 2023, 117,6 milioni nel 2024, 176,4 milioni nel 2025, 235,2 milioni nel 2026, 294 milioni nel 2027 e nel 2028, 352,8 milioni nel 2029, 294 milioni nel 2030, 235,2 milioni nel 2031, 176,4 milioni nel 2032, 117,6 milioni nel 2033 e 58,8 milioni nel 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.10

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge n. 63 del 2013, relativi alla messa in sicurezza antisismica degli immobili, il limite di spesa per unità immobiliare per ciascun anno entro il quale si applicano le detrazioni fiscali previste, è aumentato a 130.000 euro per i capannoni industriali.

1-ter. A copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, nei limiti di 300 milioni annui, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

8.11

D'ALFONSO, BELLANOVA, FERRAZZI, MARGIOTTA, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, ASTORRE, D'ARIENZO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi *more uxorio* che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2020 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2019, 35,5 milioni di euro per l'anno 2020, 54,5 milioni di euro per l'anno 2021, 46,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029 e 31 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

8.12

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dall'anno 2019, la Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione uno specifico finanziamento a tasso agevolato per l'erogazione, attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento antisismico sugli immobili, di cui all'articolo 16, commi da 1 a 1-septies del decreto-legge 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della pre-

sente disposizione. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

ORDINI DEL GIORNO

G8.100

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Il Senato,

premesso che:

edifici insicuri, obsoleti, inquinati e inquinanti. Città soffocate dalle polveri sottili. Case danneggiate da terremoti e insalubri. È la fotografia attuale del patrimonio edilizio abitativo in Italia, costruito per il 70 per cento prima dell'introduzione delle norme antisismiche e sull'efficienza energetica;

solo da una nuova edilizia legata alla qualità, al recupero, all'efficienza energetica e alla sicurezza antisismica può venire una spinta al rilancio dell'economia interna insieme a una riduzione dei consumi energetici e dell'inquinamento delle nostre città;

lo dicono i numeri. L'*ecobonus*, insieme a quello delle ristrutturazioni edilizie, nel 2016, ha creato 28,2 miliardi investimenti e 420 mila posti lavoro con un incremento del 12,3 per cento sul 2015. Gli incentivi fiscali sono stati l'unico motore positivo per l'edilizia, che ha pagato la crisi più di altri settori perdendo 600 mila posti di lavoro dal 2008;

gli incentivi fiscali sono stati l'unico motore positivo per l'edilizia, che ha pagato la crisi più di altri settori perdendo 600 mila posti di lavoro dal 2008. Oggi, possono giocare un forte ruolo di rilancio e orientamento del settore anche grazie al Sisma *Bonus*;

attraverso il Sisma *Bonus* si può sviluppare una nuova edilizia legata alla qualità e al recupero oltreché alla sicurezza antisismica da cui potrà venire non solo una spinta al rilancio dell'economia interna ma soprattutto nuove opportunità di lavoro;

quindi per rilanciare il nostro mercato interno e l'occupazione non possiamo ripartire dalla vecchia edilizia speculativa, quella del cemento e del consumo di suolo. Bisogna invece cambiare rotta puntando verso quella nuova edilizia che è già in marcia e che incrocia le sfide della sicurezza antisismi-

ca, della ricostruzione *post*-terremoto, dell'efficienza energetica, della riqualificazione e rigenerazione urbana,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di stabilizzare l'*ecobonus* e il *Sisma Bonus*.

G8.101

AUDDINO, DONNO, LANNUTTI, DI PIAZZA, FENU, DRAGO, DI NICOLA, BOTTICI, LOREFICE, ROMANO, MATRISCIANO, CAMPAGNA, NOCERINO, PUGLIA, CATALFO, ROMAGNOLI, BOTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (A.S. 1354),

premesso che:

l'articolo 8 estende anche per gli immobili dei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, la possibilità di usufruire delle detrazioni per gli interventi di rafforzamento antisismico realizzati mediante demolizione e ricostruzione (cosiddetto *sisma bonus*) di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

considerando che:

la Zona 1 (sismicità alta) comprende 708 comuni italiani, la Zona 2 (sismicità medio - alta) comprende 2345 comuni e la Zona 3 (sismicità medio - bassa) comprende 1560 comuni, per un totale di oltre 4600 comuni,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di assicurare che la demolizione e la ricostruzione venga effettuata unicamente nel caso in cui la riduzione del rischio sismico non possa essere realizzata mediante opere di consolidamento e risanamento conservativo degli edifici, in modo da tutelare il patrimonio storico - architettonico dei comuni italiani;

ad assicurare che in caso di demolizione e ricostruzione, la variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, prevista dall'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, avvenga unicamente allo scopo di ridurre il rischio sismico, in modo che i caratteri tipici del territorio non vengano alterati.

G8.102

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI,
RICHETTI, ROSSOMANDO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico;

le modifiche alla disciplina vigente riguardano l'introduzione della possibilità, per chi sostiene le spese per interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza anti-sismica degli immobili, di ricevere un contributo anticipato da parte dell'impresa esecutrice dei lavori, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante, quindi il cliente può utilizzare la detrazione come sconto in fattura, con la possibilità per l'impresa di recuperarlo in cinque anni o di effettuare l'ulteriore cessione dei crediti a propri fornitori di beni e servizi;

il recupero dello sconto da parte delle aziende in 5 anni come credito di imposta può avere l'effetto di penalizzare artigiani e piccole imprese, che non dispongono della liquidità sufficiente o della necessaria capienza fiscale per la relativa procedura di compensazione, creando così delle distorsioni del mercato a favore soprattutto delle imprese più grandi che hanno una congrua capacità fiscale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere a tutti i soggetti e a tutte le tipologie di spese la possibilità di scambiare la «rendita» decennale o quinquennale, rappresentata dai decimi o dai quinti della detrazione maturata per gli investimenti effettuati sugli immobili, con denaro immediatamente fruibile per sostenere la spesa, ossia la traslazione soggettiva dell'agevolazione fiscale senza alcuna variazione di importo e tempi di fruibilità, evitando di causare l'aumento del debito pubblico, tramite il superamento di tutti gli elementi formali e sostanziali delle regole comunitarie alla base di tale occorrenza.

G8.103

D'ALFONSO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame contiene delle misure parziali e del tutto inadeguate rispetto alle richieste avanzate dai territori del centro Italia colpiti da eventi sismici nel 2009 e nel 2016; a dieci anni dal terremoto de L'Aquila molte urgenze continuano ad essere ignorate. A tre anni dal terremoto che ha interessato molti comuni del centro Italia l'emergenza è ancora aperta e la ricostruzione viaggia a velocità diverse,

impegna il Governo:

a procedere alla restituzione delle risorse sottratte al fondo per la ricostruzione materiale delle aree ricomprese nel cratere del terremoto del 2009 che il decreto-legge «sblocca cantieri» ha dirottato verso altre finalità;

a prevedere misure di potenziamento del personale dei Comuni ricadenti nei territori colpiti dal sisma ed alla armonizzazione dei trattamenti salariali ed accessori;

a prorogare il contributo straordinario al comune de L'Aquila ed ai comuni del cratere per sopperire alle minori entrate e alle maggiori spese;

ad aprire un tavolo presso il Dipartimento della funzione pubblica al fine di stabilizzare il personale impegnato nella ricostruzione del terremoto 2009 secondo le norme vigenti;

a prorogare ulteriormente i termini per la restituzione di tasse e tributi sospesi nel 2009 alle aziende del cratere;

a prevedere la possibilità di incrementare la dotazione di personale a supporto di Regioni e Comuni presso la Struttura del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016;

al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 ad affidare l'approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche ad un organo di direzione denominato «Conferenza permanente» presieduto dal Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e a Sardegna;

a prevedere misure che rendano detraibili le spese effettuate per la classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche;

a prevedere misure di riduzione dei versamenti tributari a favore dei contribuenti residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016;

a prevedere un Programma di sviluppo, predisposto dal Commissario Straordinario, a favore dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, volto a finanziare interventi di riqualificazione delle attività produttive, di promozione turistica e culturale, d'innovazione tecnologica, di rilancio delle attività imprenditoriali e di accesso al credito a favore delle piccole e medie imprese;

a prevedere misure di riduzione del carico fiscale per cittadini, professionisti e imprese insediate nelle regioni interessate da eventi sismici, anche attraverso la proroga e l'integrazione delle misure di agevolazione previste dalla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (ZFU);

a disporre, per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33 comma 28 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C (2015) 5549 del 24 agosto 2015 trovi applicazione per gli importi eccedenti la soglia *de minimis* di euro 500 mila ivi compresa la franchigia al fine di sgravare le imprese dall'ingiusto recupero;

prevedere misure in grado di estendere la normativa in materia di regolarità contributiva e rispetto della contrattazione nazionale del settore dell'edilizia agli interventi di ricostruzione relativi agli eventi sismici verificatisi in Abruzzo nell'anno 2019, tenendo conto altresì della specifica condizione delle imprese interessate agli interventi di ricostruzione antecedentemente all'entrata in vigore del decreto del ministero del lavoro e delle Politiche sociali 30 gennaio 2015;

a favorire con misure aggiuntive il completamento dei lavori di ricostruzione e di messa in sicurezza delle edilizia pubblica ed in particolare delle scuole danneggiate dal terremoto del 2009 e del 2016/17.

EMENDAMENTI

8.0.1

D'ALFONSO, FERRAZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Certificazione statica e sismica)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1.1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le spese effettuate per la classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento e fino a un valore massimo di 20.000 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 50:

a) *al comma 2 sostituire le parole da:* «pari a 400,625 milioni di euro» *fino alla fine dell'alea con le seguenti:* «pari a 401,625 milioni di euro per l'anno 2019, a 530,891 milioni di euro per l'anno 2020, a 656,491 milioni di euro per l'anno 2021, a 550,991 milioni di euro per l'anno 2022, a 698,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 587,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 503,891 milioni di euro per l'anno 2025, a 369,691 milioni di euro per l'anno 2026, a 416,791 milioni di euro per l'anno 2027, a 349,091 milioni di euro per l'anno 2028, a 352,891 milioni di euro per l'anno 2029, a 342,791 milioni di euro per l'anno 2030, a 339,891 milioni di euro per l'anno 2031, a 3339,691 milioni di euro per l'anno 2032 e a 3338,391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno per 1.071,975 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per 429,975 milioni di euro per l'anno 2019 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 567,141 milioni di euro per l'anno 2020, a 657,991 milioni di euro per l'anno 2021, a 562,491 milioni di euro per l'anno 2022, a 710,091 milioni di euro per

l'anno 2023, a 597,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 513,891 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

b) *dopo la lettera l), inserire la seguente:*

«*l-bis*) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019, 12 milioni di euro per l'anno 2020, 18 milioni di euro per l'anno 2021, 25 milioni di euro per l'anno 2022, e 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.0.2

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di adeguamenti antincendio per le strutture turistico ricettive)

1. All'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017 n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: "30 giugno 2019" con le parole: "31 dicembre 2019";

b) al secondo periodo, dopo la parola: "localizzate" inserire le seguenti: "nei comuni dell'Isola d'Ischia, nelle province nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche ed integrazioni, e";

c) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "Le strutture ricettive turistico alberghiere che non hanno presentato la SCIA parziale entro il 1° dicembre 2018 completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2019 previa presentazione entro il 30 giugno 2019 della SCIA parziale attestante il rispetto di almeno sei delle sopra elencate prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche. Per le strutture che non sono state ammesse al piano straordinario di adeguamento antincendio di cui al decreto 16 marzo 2012, deve essere attestato anche il possesso dei relativi requisiti"».

Art. 9

9.1

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «almeno il 20» con le seguenti:
«almeno il 30».*

9.2

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «lo stesso rango, o».

9.3

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «di cinque anni» con le se-
guenti: «di sei anni».*

9.4

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 2, lettera i), sopprimere le seguenti parole: «, né esplicite né
implicite».*

9.5

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2, lettera 1), sopprimere le seguenti parole: «, in qualsiasi momento».

9.0.1

DURNWALDER, LANIECE, STEGER, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Trattamento fiscale delle convenzioni per
la realizzazione di opere di urbanizzazione)*

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si considerano corrispettivi rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i contributi di cui all'articolo 87, comma 9, della legge provinciale di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13, erogati dalla provincia per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata in attuazione della convenzione di cui all'articolo 131 della medesima legge provinciale.

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.0.2

DURNWALDER, LANIECE, STEGER, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Trattamento fiscale delle convenzioni per
la realizzazione di opere di urbanizzazione)*

1. I contributi di cui all'articolo 87, comma 9, della legge provinciale di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13, erogati dalla provincia per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata in attuazione della convenzione di cui all'articolo 131 della medesima legge provinciale non costituiscono corrispettivi rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a tutti gli atti per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato.

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 10

10.1

BINI

Sopprimere l'articolo.

10.2

BATTISTONI

Sopprimere l'articolo.

10.3

BELLANOVA, D'ALFONSO, FERRARI

Sopprimere l'articolo.

10.4

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Sopprimere l'articolo.

10.5

DURNWALDER, LANIECE, STEGER, UNTERBERGER

Sopprimere l'articolo.

10.6

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Sopprimere l'articolo.

10.7

NASTRI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Sopprimere l'articolo.

10.8

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (*Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico*) - 1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le finalità di cui al presente comma, gli istituti di credito o gli intermediari finanziari interessati avvalendosi della garanzia dello Stato di Cassa depositi e prestiti S.p.A., possono attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire il rimborso anticipato dal fornitore, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa Cdp con l'ABI, previa richiesta favorevole di autorizzazione congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico".

2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-*septies*, è inserito il seguente:

"1-*octies*. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le finalità di cui al presente comma, gli istituti di credito o gli intermediari finanziari interessati, avvalendosi della garanzia dello Stato di Cassa depositi e prestiti S.p.A., possono attivare, in qualsiasi forma e

modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire il rimborso anticipato dal fornitore, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa Cdp con l'ABI, previa richiesta favorevole di autorizzazione congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico".

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro e non oltre il limite massimo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore, nonché le misure previste dal secondo periodo di cui ai precedenti commi 1 e 2.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati nel limite massimo pari a 2.000 milioni di euro, per il triennio 2019-2021, si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 800 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2020 e 2021 e mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

c) quanto a 200 milioni di euro, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 settembre 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a quanto indicato dalla medesima lettera. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 novembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.9

NASTRI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma *2-ter*, primo periodo, dopo le parole: "o ad altri soggetti privati", sono aggiunte le seguenti: "ad istituti di credito e ad intermediari finanziari";

b) al comma *2-sexies*, primo periodo, dopo le parole: "ad altri soggetti privati", sono aggiunte le seguenti: "o ad istituti di credito e ad intermediari finanziari";

c) al comma *2-sexies* il secondo periodo è soppresso;

d) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.".

2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma *1-quinquies*, secondo periodo, dopo le parole: "ed altri soggetti privati" sono aggiunte le seguenti: "o ad istituti di credito e ad intermediari finanziari";

b) al comma *1-quinquies* il terzo periodo è soppresso;

c) al comma *1-septies*, secondo periodo, dopo le parole: "ad altri soggetti privati" sono aggiunte le seguenti: "o ad istituti di credito e ad intermediari finanziari";

d) al comma *1-septies* il terzo periodo è soppresso;

e) dopo il comma 1-*septies*, è inserito il seguente:

"1-*octies*. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"».

Conseguentemente, dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:

«3-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede: quanto a 14,4 milioni di euro per l'anno 2019, 6,7 milioni di euro per l'anno 2020, 5,6 milioni per l'anno 2021, 3,4 milioni per l'anno 2022, 5 milioni per l'anno 2023 e 1,9 milioni per l'anno 2030 ai sensi dell'articolo 50; quanto a 110 milioni per il 2019, 106 milioni per il 2020 e 101 milioni per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

10.10

D'ALFONSO, BELLANOVA, FERRAZZI, MARGIOTTA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, ASTORRE, D'ARIENZO

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*ter*, primo periodo, dopo le parole: "o ad altri soggetti privati", sono aggiunte le seguenti: "ad istituti di credito e ad intermediari finanziari";

b) al comma 2-*sexies*, primo periodo, dopo le parole: "ad altri soggetti privati", sono aggiunte le seguenti: "o ad istituti di credito e ad intermediari finanziari";

c) al comma 2-*sexies* il secondo periodo è soppresso;

d) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli inter-

venti e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo I, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.".

2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*quinquies*, secondo periodo, dopo le parole: "ed altri soggetti privati" sono aggiunte le seguenti: "o ad istituti di credito e ad intermediari finanziari";

b) al comma 1-*quinquies* il terzo periodo è soppresso;

c) al comma 1-*septies*, secondo periodo, dopo le parole: "ad altri soggetti privati" sono aggiunte le seguenti: "o ad istituti di credito e ad intermediari finanziari";

d) al comma 1-*septies* il terzo periodo è soppresso;

e) dopo il comma 1-*septies*, è inserito il seguente:

"1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."».

Conseguentemente, dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:

«3-*quater.* Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede: quanto a 14,4 milioni di euro per l'anno 2019, 6,7 milioni di euro per l'anno 2020, 5,6 milioni per l'anno 2021, 3,4 milioni per l'anno 2022, 5 milioni per l'anno 2023 e 1,9 milioni per l'anno 2030 ai sensi dell'articolo 50; quanto a 110 milioni per il 2019, 106 milioni per il 2020 e 1 0 1 milioni per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

10.11

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, sostituire il capoverso comma 3.1 con il seguente:

«3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare di cederle a qualunque soggetto avente diritto compresi gli istituti bancari, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, e a quest'ultimo, che a sua volta può optare di cederle a qualunque soggetto avente diritto compresi gli istituti bancari in alternativa all'utilizzo diretto delle stesse, rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire il capoverso comma 1-octies con il seguente:

«1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare di cederle a qualunque soggetto avente diritto compresi gli istituti bancari, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo, che a sua volta può optare di cederle a qualunque soggetto avente diritto compresi gli istituti bancari in alternativa all'utilizzo diretto delle stesse, rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

10.12

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso comma 3 .1, dopo le parole:* «a quest'ultimo rimborsato», *aggiungere le seguenti:* «con una maggiorazione del 10 per cento»;

b) *al comma 2, capoverso comma 1-octies, dopo le parole:* «quest'ultimo rimborsato» *aggiungere le seguenti:* "con una maggiorazione del 10 per cento»;

c) *dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:*

«3-*quater.* Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione si provvede: quanto a 14,4 milioni di euro per l'anno 2019, 6, 7 milioni di euro per l'anno 2020, 5,6 milioni per l'anno 2021, 3,4 milioni per l'anno 2022, 5 milioni per l'anno 2023 e 1,9 milioni per l'anno 2030 ai sensi dell'articolo 50; quanto a 40 milioni di euro, per l'anno 2020 e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

10.13

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso comma 3.1, dopo le parole: «a quest'ultimo rimborsato», *aggiungere le seguenti:* «con una maggioranza del 10 per cento» e;

Conseguentemente:

al comma 2, capoverso comma 1-octies, dopo le parole: «a quest'ultimo rimborsato» *aggiungere le seguenti:* «con una maggioranza del 10 per cento» e;

dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede: quanto a 14,4 milioni di euro per l'anno 2019; 6,7 milioni di euro per l'anno 2020, 5,6 milioni per l'anno 2021, 3,4 milioni per l'anno 2022, 5 milioni per l'anno 2023 e 1,9 milioni per l'anno 2030 ai sensi dell'articolo 50; quanto a 40 milioni di euro, per l'anno 2020 e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal

2021 al 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

10.14

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «in cinque quote annuali», con le seguenti: «in due quote annuali».

10.15

FERRAZZI, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, capoverso 3.1, sostituire, le parole: «in cinque quote annuali», con le seguenti: «in tre quote annuali».

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «in cinque quote annuali», con le seguenti: «in tre quote annuali».

all'articolo 50, comma,:

a) all'alinea, sostituire le parole da: «pari a 400,625 milioni di euro» fino alla fine dell'alinea con le seguenti: «, pari a 411,025 milioni di euro per l'anno 2019, a 529,291 milioni di euro per l'anno 2020, a 648.891 milioni di euro per l'anno 2021, a 525,991 milioni di euro per l'anno 2022, a 663,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 552,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 468,891 milioni di euro per l'anno 2025, a 334,691 milioni di euro per l'anno 2026, a 381,791 milioni di euro per l'anno 2027, a 314,091 milioni di euro per l'anno 2028, a 317,891 milioni di euro per l'anno 2029, a 307,791 milioni di euro per l'anno 2030, a 304,891 milioni di euro per l'anno 2031, a 304,691 milioni di euro per l'anno 2032 e a 303,391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno per 1.089,375 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per 439 375 milioni di euro per l'anno 2019 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 565,541 milioni di euro per l'anno 2020, a 650,391 milioni di euro per l'anno 2021, a 537,491 milioni di euro per l'anno 2022, a 675,091 milioni di euro per l'anno 2023, a 562,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 478.891 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede::

b) *dopo la lettera l), inserire la seguente:*

«*l-bis*) quanto a 10,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di revisione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;».

10.16

FERRAZZI, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «in cinque quote annuali», con le seguenti: «in tre quote annuali».

Conseguentemente all'articolo 50, comma 2, apportate le seguenti modifiche:

a) *alinea, sostituire le parole da: «pari a 400,625 milioni di euro» fino alla fine dell'alinea con le seguenti: «, pari a 411,025 milioni di euro per l'anno 2019, a 529,291 milioni di euro per l'anno 2020, a 648,891 milioni di euro per l'anno 2021, a 525,991 milioni di euro per l'anno 2022, a 663,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 552,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 468,891 milioni di euro per l'anno 2025, a 334,691 milioni di euro per l'anno 2026, a 381,791 milioni di euro per l'anno 2027, a 314,091 euro per l'anno 2028, a 317,891 milioni di euro per l'anno 2029, a 307,791 milioni di euro per l'anno 2030, a 304,891 milioni di euro per l'anno 2031, a 304,691 milioni di euro per l'anno 2032 e a 303,391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno per 1.089,375 milioni di euro e di termini di indebitamento netto per 439,375 milioni di euro per l'anno 2019 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 565,541 milioni di euro per l'anno 2020, a 650,391 milioni di euro per l'anno 2021, a 537,491 milioni di euro per l'anno 2022, a 675,091 milioni di euro per l'anno 2023, a 562,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 478,891 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:»;*

b) *dopo la lettera l), inserire la seguente:*

«*l-bis*) quanto a 10,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;».

10.17

D'ALFONSO, BELLANOVA

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «in cinque quote annuali», con le seguenti: «in tre quote annuali».

Conseguentemente, dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:

«3-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede: quanto a 14,4 milioni di euro per l'anno 2019, 6,7 milioni di euro per l'anno 2020, 5,6 milioni per l'anno 2021 e 1,9 milioni per l'anno 2030 ai sensi dell'articolo 50; quanto a 10,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.18

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso comma 3.1, dopo le parole: «in cinque quote annuali di pari importo» aggiungere le seguenti: «o, nel caso di gravi problemi di liquidità accertati dall'Agenzia delle entrate e nei limiti delle risorse disponibili per la presente disposizione, in due quote annuali di pari importo».

Conseguentemente al comma 2, capoverso comma 1-octies, dopo le parole: «in cinque quote annuali di pari importo» aggiungere le seguenti: «o, nel caso di gravi problemi di liquidità accertati dall'Agenzia delle entrate e nei limiti delle risorse disponibili per la presente disposizione, in due quote annuali di pari importo».

10.19

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «3.1.», sopprimere l'ultimo periodo.

10.20

FERRAZZI, MISIANI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA,
MARINO, STEFANO

Al comma 1, capoverso comma 3.1, secondo periodo, dopo le parole: «beni e servizi», ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: «o ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».

Conseguentemente:

sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: «Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari»;

dopo il comma 3 dell'articolo 10 aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*sexies* il secondo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

3-*ter*. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*quinquies*, secondo periodo, dopo le parole: "ed altri soggetti privati" sono aggiunte le seguenti: "o ad istituti di credito e ad intermediari finanziari";

b) al comma 1-*quinquies* il terzo periodo è soppresso;

c) al comma 1-*septies*, secondo periodo, dopo le parole: "ad altri soggetti privati" sono aggiunte le seguenti: "o ad istituti di credito e ad intermediari finanziari";

d) al comma 1-*septies* il terzo periodo è soppresso;

e) dopo il comma 1-*septies*, è inserito il seguente:

"1-*octies*. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

3-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede: quanto a 14,4 milioni di euro per l'anno 2019, 6,7 milioni di euro per l'anno 2020, 5,6 milioni per l'anno 2021, 3,4 milioni per l'anno 2022, 5 milioni per l'anno 2023 e 1,9 milioni per l'anno 2030 ai sensi dell'articolo 50; quanto a 110 milioni per il 2019, 106 milioni per il 2020 e 101 milioni per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

10.21

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Sopprimere, ovunque ricorrano, le parole da: «con esclusione della possibilità», fino a: «finanziari».

10.22

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Sopprimere, ovunque ricorrano, le parole da: «Rimane» fino a: «finanziari».

10.23

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Dall'anno 2020, la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica agli interventi realizzati su qualunque immobile a qualunque titolo posseduto, oggetto di intervento.

1-ter. A copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, nei limiti di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

10.24

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2, capoverso «1-octies», sopprimere l'ultimo periodo.

10.25

BELLANOVA, D'ALFONSO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, capoverso 1-octies, aggiungere, in fine le seguenti parole:* «oppure con il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi, da erogare in un conto dedicato, non concorrente alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e ripartito in cinque quote annuali di pari importo»;

2) *al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e all'accredito sul conto corrente dedicato del beneficiario»;

3) *dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:*

«3-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede, quanto a 15,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, ai sensi del-

l'articolo 50 e, quanto a 10,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente scritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

10.26

BELLANOVA, D'ALFONSO, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Al comma 2, capoverso 1-octies, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Il soggetto avente diritto alle detrazioni in alternativa alla facoltà di cui al primo periodo del presente comma può optare altresì per il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi, da erogare in un conto dedicato, non concorrente alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e ripartito in cinque quote annuali di pari importo».

Conseguentemente:

al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: «e all'accredito sul conto corrente dedicato del beneficiario»;

dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede, quanto a 15,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, ai sensi dell'articolo 50 e, quanto a 10,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

10.27

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fornitore che accetta di applicare lo sconto ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applica la ritenuta di cui all'articolo 25,

comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole: «commi 1 e 2», con le seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis»;

dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede: quanto a 14,4 milioni di euro per l'anno 2019, 6,7 milioni di euro per l'anno 2020, 5,6 milioni di euro per l'anno 2021, 3,4 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,9 milioni di euro per l'anno 2030 ai sensi dell'articolo 50; quanto a 414 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

10.28

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fornitore che accetta di applicare lo sconto ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applica la ritenuta di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole: «commi 1 e 2», con le seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis»;

dopo il comma 3-ter ;, aggiungere il seguente:

«3-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede: quanto a 14,4 milioni di euro per l'anno 2019, 6,7 milioni di euro per l'anno 2020, 5,6 milioni per l'anno 2021, 3,4 milioni per l'anno 2022, 5 milioni per l'anno 2023 e 1,9 milioni per l'anno 2030 ai sensi dell'articolo 50; quanto a 414 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

10.29

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2029 volto a garantire il pieno ristoro delle spese relative alle operazioni di finanziamento a cui le imprese fornitrici di cui commi 1 e 2 hanno fatto ricorso per mantenere la liquidità necessaria alla continuità dell'attività d'impresa.

3-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità e i criteri per accedere al fondo da parte dei soggetti interessati.

3-quater. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 3-bis, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.30

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano anche alle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2020 con le medesime modalità di cui ai citati articoli 14 e 16.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis valutati in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

10.31

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. Per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione del credito ad istituti di credito e a intermediari finanziari è consentita ai soli soggetti di cui all'articolo 14, comma 2-*ter*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità attuative definite con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, n. 165110, e del 18 aprile 2019, n. 100372».

10.32

FERRAZZI, D'ALFONSO, BELLANOVA, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 1, *quinquies* è sostituito dal seguente:

"1-*quinquies*. Qualora gli interventi di cui al comma 1-*quater* siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-*quater* spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1° gennaio 2019, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter*, e 1-*quater* in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione

del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore presente disposizione."».

10.33

FERRAZZI, D'ALFONSO, BELLANOVA, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al periodo precedente, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

10.34

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3.1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. Al fine di favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio esistente volti alla mitigazione del rischio sismico degli immobili a destinazione produttiva e commerciale, per gli investimenti per cui si è attivato l'iter di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il valore dei costi portati in ammortamento sul bene immobile oggetto d'intervento è maggiorato del 150 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 come indicato al comma 1-bis del citato articolo 16. Per la fruizione dei benefici di cui al presente comma, il beneficiario è tenuto a produrre la documentazione attestan-

te la diminuzione dell'indice di rischio e conseguentemente la percentuale di beneficio fiscale spettante come definito ai commi 1-*bis* e seguenti del citato articolo 16; accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

3.2. Agli oneri di cui al comma 3-*bis* si provvede, nei limiti di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

10.35

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. Il numero 122 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alle prestazioni soggetti ad aliquota Iva del 10 per cento, ricomprende le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento o distribuita al pubblico tramite sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, come definiti all'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.».

10.36

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «nell'arco dei cinque anni» con le seguenti: «nell'arco dei quattro anni».

10.37

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 180° giorno dall'emanazione del provvedimento di cui al comma 3».

10.38

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020».

10.39

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Al comma 3-ter, sopprimere il secondo periodo.

10.40

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 3-ter, aggiungere i seguenti:

«3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2029 volto a garantire il pieno ristoro delle spese relative alle operazioni di finanziamento a cui le imprese fornitrici di cui commi 1 e 2 hanno fatto ricorso per mantenere la liquidità necessaria alla continuità dell'attività d'impresa.

3-quinquies. Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità e i criteri per accedere al fondo da parte dei soggetti interessati.

3-sexies. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma *3-bis*, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.41

D'ALFONSO, FERRAZZI, BELLANOVA

Dopo il comma 3-ter aggiungere i seguenti:

«*3-quater*. Dopo l'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è inserito il seguente:

"Art. 16-quater.

(Detrazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli alimentati ad energia elettrica)

1. Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2020 relative all'acquisto in Italia, anche in locazione finanziaria di veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 45.000 euro IVA inclusa.

2. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta esclusivamente a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria M1 omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4.

3. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e non è cumulabile con altri benefici concessi dalla normativa vigente.

4. Per gli interventi di cui al comma 1, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal concessionario e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.".

3-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 1031 a 1047 sono abrogati.

3-sexies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui all'articolo 16-*quater* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, introdotto dal comma 3-*bis* del presente articolo».

10.42

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 3-ter, aggiungere i seguenti:

«*3-quater*. Le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano anche alle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2020 con le medesime modalità di cui ai citati articoli 14 e 16.

3-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-*bis* valutati in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

10.43

D'ALFONSO, BELLANOVA

Dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:

«*3-quater*. Per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione del credito ad istituti di credito e a intermediari finanziari è consentita ai soli soggetti di cui all'articolo 14, comma 2-*ter*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano, in quanto compatibili, le modalità attuative definite con i provvedimenti del

direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 n. 165110 e del 18 aprile 2019 n. 100372».

10.44

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:

«3-*quater*. Il secondo periodo del comma 2-*sexies* dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è soppresso».

ORDINI DEL GIORNO

G10.100

ANASTASI, GIROTTO, LANNUTTI, DI PIAZZA, FENU, DRAGO, DI NICOLA, BOTTICI, LOREFICE, ORTIS, ROMANO, CAMPAGNA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1354, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;

premesso che:

l'articolo 10 del decreto-legge in esame semplifica gli incentivi fiscali per interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, intervenendo allo scopo di implementare il ricorso a impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, concedendo, inoltre, ai beneficiari di detrazioni per interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, la facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi;

la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili indirizzerà le legislazioni degli Stati membri dal 2020 al 2030, prevedendo, tra l'altro, l'innalzamento dell'obiettivo sulle energie rinnovabili al 32 per cento nel 2030 e il riconoscimento del diritto ad autoproduzione, autoconsumo e accumulo di energia elettrica;

lo scambio diretto di energia renderà più efficienti i consumi elettrici, mettendo in comune le utenze elettriche e scambiando l'energia accumulata per ogni utente grazie ad accumulatori e permetterà una diminuzione dei costi di trasporto che, ad oggi, insieme agli oneri di sistema, quasi raddoppiano il costo dell'energia, penalizzando le aziende italiane e il dispacciamento dell'energia;

la Circolare 13/E del 31 maggio 2019 dell'Agenzia delle Entrate Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2018, stabilisce che «l'installazione del sistema di accumulo su un impianto dà diritto alla detrazione sia nel caso in cui tale installazione sia contestuale che successiva a quella dell'impianto fotovoltaico, configurandosi, in dette ipotesi, il sistema di accumulo come un elemento funzionalmente collegato all'impianto fotovoltaico stesso», aggiungendo che «l'installazione successiva del sistema di accumulo non dà diritto alla detrazione nel caso in cui l'impianto fotovoltaico non sia stato ammesso alla detrazione in quanto oggetto di tariffe incentivanti»,

considerato che:

in Italia, secondo alcune stime, sarebbero circa 25.000 i sistemi di accumulo abbinati a impianti fotovoltaici residenziali, la quasi totalità dei quali incentivati;

senza la detrazione fiscale l'installazione di un sistema di accumulo sembrerebbe non avere, oggi, significato economico, potendo, invece, rappresentare un importante strumento per lo sviluppo del settore, un maggior coinvolgimento dei cittadini, la crescita dell'autoconsumo e dell'autosufficienza energetica;

il sistema di accumulo, aggiunto ad un impianto fotovoltaico esistente, non aumenta le prestazioni energetiche e non modifica l'ammontare della tariffa incentivante percepita; benché funzionalmente debba essere necessariamente collegato ad un impianto esistente, dovrebbe essere inteso come un investimento teso a razionalizzare e rendere maggiormente flessibile l'utilizzo dell'energia prodotta e, come ogni altro apparato con simili prestazioni, dovrebbe poter usufruire del beneficio della detrazione fiscale,

considerato, altresì, che:

l'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante: «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE», disciplina i meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili;

il successivo articolo 26 specifica che, gli incentivi di cui al comma 3 del succitato articolo 24 sono cumulabili con specifiche categorie di incentivi, quali ad esempio la fruizione della detassazione dal reddito di impresa

degli investimenti in macchinari e apparecchiature, e solo per determinate categorie di impianti,

impegnano il Governo:

anche alla luce degli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, a riconoscere la cumulabilità fra la detrazione fiscale agli accumuli e l'incentivo in conto energia al solo scopo di implementare in Italia l'installazione di sistemi di accumulo.

G10.101

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto n. 34 del governo, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;

premesso che:

l'articolo 10 del decreto-legge in esame introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità pari a 700.000 euro, né del limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi;

la disposizione di cui all'articolo 10 prevede quindi che il soggetto beneficiario della detrazione possa ottenere l'importo spettante direttamente dall'impresa che effettua l'intervento di riqualificazione energetica o di adozione di misure antisismiche, scaricando così direttamente sull'impresa esecutrice, quasi sempre di piccole dimensioni, gran parte dell'onere finanziario derivante dal costo dell'intervento stesso con effetti che potrebbero rivelarsi devastanti;

considerato che:

la disposizione di cui all'articolo 10 prevede che il fornitore dell'intervento abbia la facoltà, a sua volta, di cedere il credito di imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi;

l'articolo 10 infine esclude la possibilità, per le imprese che hanno effettuato l'intervento, di cessione del credito di imposta ad istituti di credito e a intermediari finanziari;

questa disposizione penalizza artigiani e piccole imprese a vantaggio delle grandi imprese a scapito di quelle più piccole,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di porre in essere tutti gli atti idonei, anche attraverso provvedimenti normativi, al fine di prevedere che il credito d'imposta possa essere ceduto direttamente alle banche proprio per evitare che artigiani e piccole imprese non possano acquisire il credito per carenza di risorse finanziarie o di capienza fiscale tale da consentire la procedura di compensazione.

G10.102

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca norme per la semplificazione degli incentivi fiscali per interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico;

in particolare l'articolo 10 prevede la possibilità, per i committenti dei lavori, di fruire di uno sconto sul corrispettivo, corrispondente all'importo della detrazione spettante, che viene, quindi, anticipato dall'impresa esecutrice dei lavori e da questa recuperato sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione (tramite F24) in cinque quote annuali;

analoga facoltà è concessa ai beneficiari di detrazioni per interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché ai relativi fornitori;

i fornitori che hanno effettuato le due tipologie di intervento a loro volta hanno facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi e in ogni caso rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari;

la misura, anche se alternativa (e non sostitutiva) alla cessione del credito d'imposta, sfavorisce le PMI e crea le condizioni per un mercato «oligopolistico», favorendo le imprese in grado di sfruttare pienamente la detrazione nei cinque anni previsti, recuperando così lo sconto offerto ai committenti e relegando al ruolo di subappaltatori le imprese di minori dimensioni;

il nuovo meccanismo si inserisce in un sistema di cessione dei crediti oramai già perfettamente operativo, rischiando così di compromettere uno strumento che sta manifestando la sua validità ed efficacia in termini di stimolo ad interventi complessi di messa in sicurezza sismica e di riqualificazione energetica dell'esistente;

per questa ragione è importante ripensare il meccanismo appena introdotto prevedendo un'agevolazione per le imprese che accettano di recuperare il credito di imposta annualmente frazionato;

l'attuale ritenuta dell'8 per cento, prevista dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, applicata dalle banche sui bonifici che riconoscono detrazioni fiscali costituisce una misura che crea pesanti ripercussioni finanziarie sulle imprese, generando situazioni croniche di crediti fiscali; con l'applicazione dell'aliquota dell'8 per cento sui ricavi, in settori economici che - sulla base dei dati degli studi di settore - dimostrano una redditività del 10 per cento, significa chiedere l'anticipazione dell'80 per cento del reddito realizzato;

considerato lo sforzo richiesto alle imprese esecutrici dei lavori in termini di anticipazioni di liquidità sarebbe auspicabile almeno la possibilità per le medesime di escludere l'applicazione della citata ritenuta applicata dalle banche,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità per le imprese cessionarie del credito d'imposta in virtù dello sconto offerto sul corrispettivo, corrispondente all'importo della detrazione spettante per interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici e ristrutturazione edilizia, di escludere l'applicazione della ritenuta applicata dalle banche sui bonifici che riconoscono detrazioni fiscali.

EMENDAMENTI

10.0.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Stabilizzazione del Sismabonus)

1. Al primo periodo del comma 2-*quater*. 1. dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta," sono aggiunte le seguenti: "a decorrere da 1° gennaio 2022".

2. Al secondo periodo del comma 2-*quater*.1. dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "La predetta detrazione" sono aggiunte le seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2021".

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutati in 420 milioni di euro per l'anno 2022 e in 410 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dai commi 4 e 5.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento" il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è abrogato.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua, e 110 (prodotti i fitosanitari) sono abrogati.

6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5».

10.0.2

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Applicazione dell'aliquota IVA agevolata 10 per cento al calore per uso domestico erogato da sistemi di teleriscaldamento)

1. Al numero 122 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento" sono sostituite dalle seguenti: "sono incluse le quote di fornitura di energia termica per uso domestico prodotta da rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento nonché l'energia termica per uso domestico erogata tramite sistemi di teleriscaldamento efficienti come definiti all'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102".

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art. 10-bis

10-bis.1

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

L'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 10-bis. - (*Disposizioni in materia di incentivi per l'acquisto di autoveicoli ibridi ed elettrici*) - 1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo l'articolo 17-terdecies, è aggiunto il seguente:

"Art. 17-quardecies.

(Incentivi per l'acquisto di autoveicoli ibridi ed elettrici).

1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, e immatricolano un veicolo ibrido o elettrico, e che consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, è riconosciuto e, nei casi previsti, della tassa automobilistica aggiuntiva di cui al comma 21, dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

a) l'esenzione per 5 anni della tassa automobilistica di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;

b) un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del prezzo di acquisto, la cui agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni".

2. Le agevolazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 spettano per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dalla data di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, a condizione che: *a)* il veicolo

acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza; *b*) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni previste dal presente articolo si provvede mediante, nel limite massimo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2020, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro».

Conseguentemente i commi da 1031 a 1056 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono soppressi.

10-bis.2

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera a), capoverso «1057.», sostituire le parole: «contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro» con le seguenti: «contributo pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000 euro».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10-bis.3

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera a), capoverso «1057», sostituire le parole: «pari al 30», con le seguenti: «pari al 40».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

ORDINE DEL GIORNO

G10-bis.100

ROMAGNOLI, LANNUTTI, DI PIAZZA, FENU, DRAGO, DI NICOLA, BOTTICI,
LOREFICE, ORTIS, MATRISCIANO, ROMANO, NOCERINO, PUGLIA, CATALFO,
BOTTO, AUDDINO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (A.S. 1354),

premesso che:

l'articolo 10-*bis* del decreto legge in esame reca modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per acquisto veicoli non inquinanti,

considerato che:

la legge 9 aprile 1986, n. 97 stabilisce il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto di autovetture nuove o usate con motore a benzina o diesel, adattate ad invalidi per ridotte o impedito capacità motorie;

tuttavia tale beneficio non è riconosciuto nel caso in cui le suddette autovetture siano ad alimentazione elettrica, ibrida, a metano o a idrogeno,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere appositi provvedimenti al fine di prevedere l'estensione del beneficio di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97 anche per l'acquisto di autoveicoli ad alimentazione elettrica, ibrida, a metano o a idrogeno.

EMENDAMENTI

10-bis.0.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter.

(Stabilizzazione delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica Eco bonus)

1. La lettera *a*) del comma 67 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituita dalla seguente:

"*a*) all'articolo 14:

1) ai commi 1 e 2, lettera *b*), le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 31 dicembre 2019";

2) al comma 2, lettera *b-bis*), al primo periodo, le parole: "sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2019" e, al terzo periodo, le parole: "sostenute dal 1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2019";

3) al comma 2-*bis*, le parole: "sostenute nell'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2019".

2. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La detrazione di cui al presente comma è del 65 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013".

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 nel limite massimo di 600 milioni di euro per l'anno 2019, e di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dai commi 4 e 5.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento" il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è abrogato;

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua, e 110 (prodotti i fitosanitari) sono abrogati.

6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5».

10-bis.0.2

FERRAZZI, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter.

(Sismabonus, cessione del credito anche per interventi eseguiti su unità immobiliari)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 1-*quinquies* è sostituito dal seguente:

"1-*quinquies*. Qualora gli interventi di cui al comma 1-*quater* siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-*quater* spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1° gennaio 2019, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui ai commi 1-*bis*, 1-

ter, e *1-quater* in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore presente disposizione"».

10-bis.0.3

D'ALFONSO, BELLANOVA, FERRAZZI, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter.

(Cessione di credito per gli interventi di ristrutturazione edilizia)

1. All'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al periodo precedente, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma"».

10-bis.0.4

D'ALFONSO, BELLANOVA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter.

(Meccanismo per fruire delle detrazioni fiscali fino a loro esaurimento)

1. All'articolo 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione non goduta al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei successivi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza del suo ammontare".

2. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto in fine, il seguente comma:

"19-bis. La detrazione non goduta al termine del periodo quinquennale o decennale di ripartizione per incapacienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza del suo ammontare".

3. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto in fine, il seguente comma:

"2-ter. La detrazione non goduta al termine del periodo quinquennale o decennale di ripartizione per incapacienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza del suo ammontare"».

10-bis.0.5

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter.

(Disposizioni in materia di esenzione della tassa automobilistica per i veicoli di nuova immatricolazione)

1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, del parco automobilistico altamente inquinante, a coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo immatricolato a partire dalla data di conversione del presente decreto e che consegnano per la rottamazione un autoveicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, immatricolato almeno nell'anno 2013, è riconosciuta:

a) per tre anni, l'esenzione del pagamento della tassa automobilistica di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e, nei casi previsti, della tassa automobilistica aggiuntiva di cui al comma 21, dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) un credito d'imposta nella misura del 10 per cento del prezzo di acquisto, la cui agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli

articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;

c) agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo a pari a 100 milioni di euro, a partire dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10-bis.0.6

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente.

«Art. 10-ter.

(Misure agevolative per l'acquisto di veicoli, nei confronti di soggetti con disabilità riconosciuta)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per il successivo triennio, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore diesel, ovvero i veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, adattati ad invalidi, per ridotte o impedito capacità motorie anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, nei confronti dei soggetti con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che acquistano un veicolo nel periodo previsto dal comma medesimo".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati complessivamente in 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10-bis.0.7

MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-ter.

(Modifica alla tabella A, parte II-bis allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero *1-quater*) è aggiunto il seguente:

"1-quinquies) autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aventi propulsione elettrica, purché di potenza non superiore a 185 kilowatt, adattati ai soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 1 milione di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10-bis.0.8

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-ter.

(Norma di interpretazione autentica in materia di prestazioni accessorie rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla tabella A, parte III, numero 120), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi».

Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 10-bis, valutati in 16,8 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art. 11

11.1

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o scissione».

11.2

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modificazioni:

c) *al comma 1, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «8 milioni di euro»*

d) *al comma 2, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «8 milioni di euro».*

Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

11.3

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «6 milioni di euro»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «6 milioni di euro»*

Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

11.4

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

11.5

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 4, sopprimere la seguente parola: «ininterrottamente».

11.6

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

11.7

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 1, comma 368, lettere *b*), *c*) e *d*), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità applicative previste dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, volte a favorire l'aggregazione tra le micro, piccole e medie imprese e di accrescerne individualmente e collettivamente la capacità innovativa e la competitività sul mercato.

7-ter. È riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento, sino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascuna impresa, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, per gli investimenti realizzati all'interno di una aggregazione di imprese finalizzata ad accrescere la capacità innovativa delle stesse e realizzata con contratto di rete ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. La medesima agevolazione viene estesa a forme aggregative realizzate con forme simili e a condizione che venga redatto uno specifico programma di rete, preventivamente asseverato da organismi di espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, in cui si attesti la finalizzazione della stessa allo sviluppo della capacità innovativa e competitiva della forma aggregata.

7-quater. Il credito d'imposta di cui al comma *7-ter* non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,

comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese per investimento di cui al comma 7-ter del presente articolo.

7-quinquies. Al credito d'imposta di cui al comma 7-ter non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7-sexies. All'onere di cui al comma 7-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 11-bis

11-bis.1

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «2-bis.», primo periodo, sostituire le parole: «, esistenti o di nuova costituzione,» con le seguenti: «esistenti».

Art. 12

12.1

MANCA, D'ALFONSO

Sopprimere l'articolo.

12.2

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

12.3

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

12.4

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1 sopprimere il terzo periodo.

12.5

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI,
MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI,
PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per il triennio 2019, 2020 e 2021, per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/3 61/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e i titolari di partita IVA operanti nei comuni classificati come montani non si applicano gli obblighi di fatturazione elettronica.

1-ter. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari complessivamente a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019, 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Con uno o più decreti del

Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

12.6

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis.* All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per i primi sei mesi a decorrere dall'introduzione dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica di cui al comma 1, le sanzioni di cui al periodo precedente non si applicano se l'operazione è certificata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, con le relative modalità"».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «Repubblica di San Marino» sono aggiunte le seguenti: «e modifica agli obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi».

12.7

DURNWALDER, LANIECE, STEGER, UNTERBERGER

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis.* All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per i primi sei mesi a decorrere dall'introduzione dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica di cui al comma 1, le sanzioni di cui al periodo precedente non si applicano se l'operazione è certificata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, con le relative modalità"».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «Repubblica di San Marino» sono aggiunte le seguenti: «e modifica agli obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi».

12.8

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per i primi sei mesi a decorrere dall'introduzione dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica di cui al comma 1, le sanzioni di cui al periodo precedente non si applicano se l'operazione è certificata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, con le relative modalità"».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «Repubblica di San Marino» sono aggiunte le seguenti: «e modifica agli obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi».

12.9

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis.* All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sopprimere le parole: "Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000.".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma *1-bis* pari a 337 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «Repubblica di San Marino» aggiungere le seguenti: «e modifica agli obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi».

12.10

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis.* All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono esclusi dagli adempimenti di cui al presente comma i soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla legge del 23 dicembre 2014, n. 190."».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «Repubblica di San Marino» sono aggiunte le seguenti: «e modifica agli obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi».

12.11

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis.* All'articolo 1, comma 3-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "o quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione" sono sostituite dalle seguenti: "o ciascun trimestre di emissione del documento ovvero di ricezione del documento comprovante l'operazione."».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «Repubblica di San Marino» aggiungere le seguenti: «e modifica ai termini di trasmissione dei dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.».

Art. 12-bis

12-bis.1

MANCA, BELLANOVA

Al comma 3 sostituire le parole: «1 gennaio 2019» con le seguenti: «1 gennaio 2020».

12-bis.2

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 3 sostituire le parole: «1 gennaio 2019» con le seguenti: «1 ottobre 2019».

12-bis.0.1

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.1.

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 20 per cento per le spese documentate tramite fattura o scontrino sostenute dal contribuente fino ad un massimo annuo di 1.000 euro, per l'acquisto di prodotti alimentari e non alimentari destinati a lattanti di età inferiore a dodici mesi. Tale detrazione opera per i redditi complessivi pari o inferiori a 40.000 euro. Per le famiglie con più di un figlio, l'importo della detrazione è stabilito in ragione del numero dei figli".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.».

Art. 12-ter

12-ter.1

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici giorni» con le seguenti: «entro dieci giorni».

12-ter.2

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici giorni» con le seguenti: «undici giorni».

ORDINE DEL GIORNO

G12-ter.100

MALLEGNI, GASPARRI, CONZATTI, DAMIANI, BERARDI, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi decreto legge 30 aprile 2019, n. 34,

premesso che:

l'articolo 27 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114, al comma 1, lettera *a*) definisce il commercio al dettaglio su aree pubbliche l'at-

tività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

il medesimo l'articolo, al comma 1, lettera *b*) definisce per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

sempre l'articolo 27, al comma 1, lettera *d*) definisce mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

l'articolo 28 del citato decreto, al comma 1 dispone che il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione o su qualsiasi area purché in forma itinerante;

l'articolo 17 del decreto-legge del 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, dalla legge del 17 dicembre 2018, n. 136, al comma 1, lettera *a*), reca l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi disponendo che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Tale obbligo si applica a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume di affari superiore ad euro 400.000;

la tenuta dei registri (registrazione delle fatture e registrazione degli acquisti) con sistemi elettronici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti ed il loro presenza;

i commercianti al minuto possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni distintamente per ciascuna tipologia di operazioni ivi indicata,

considerato che:

l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1996, n. 696 indica le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione per le quali, quindi, non è obbligatoria l'emissione della fattura, come ad esempio:

a) le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli;

c) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato;

d) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;

e) le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;

f) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;

g) le cessioni di cartoline e *souvenirs* da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;

l'introduzione del registratore telematico penalizzerà ulteriormente molte piccole aziende già duramente colpite dalla persistente crisi economica e dai nuovi adempimenti burocratici come la fatturazione elettronica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire tra le categorie di soggetti indicati dall'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1996, n. 696, anche le piccole e micro imprese. Settore che necessita di una semplificazione fiscale al fine di incentivare il ricambio generazionale garantendo allo stesso tempo innovazione, riqualificazione e un miglior futuro ai mercati.

EMENDAMENTO

12-ter.0.1

TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-ter.1

(Riduzione dell'aliquota IVA sui coagulometri portatili)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30 è aggiunto il seguente:

"30-bis) coagulometri portatili per persone affetti da patologie che richiedono il ricorso alla terapia anticoagulante orale;".

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le linee guida e le modalità per la fruizione dell'IVA agevolata da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 68 milioni di euro per il 2019 e a 137 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

ORDINI DEL GIORNO

Art. 12-quater

G12-quater.100

BINI, BOLDRINI, COLLINA, D'ALFONSO, BELLANOVA

Il Senato,

premesso che;

nel nostro Paese l'aliquota ordinaria dell'IVA sugli assorbenti igienici femminili è stata introdotta nel 1973 ed è cresciuta nel tempo dal 12 per cento fino alla quota odierna del 22 per cento. La più alta tra i Paesi dell'Unione Europea;

a differenza di prodotti come il tartufo o i francobolli da collezione, che hanno ottenuto un'imposta agevolata al 10 per cento, i prodotti femminili però, così come i pannolini per i neonati, non hanno ancora subito una riduzione dell'aliquota. Diverso, ad esempio, il destino dei rasoi da barba, che sono considerati invece un bene primario con aliquota al 4 per cento, così come latte e occhiali;

anche l'utilizzo di assorbenti per le donne è una necessità di cui non si può fare a meno per svolgere le normali attività quotidiane durante i giorni del ciclo mestruale. Una necessità che si ripropone ogni mese durante tutto il periodo fertile, che in media dura quaranta anni. Senza contare che richiede un esborso importante che si calcola si aggiri in un anno per ogni donna mediamente fino a 500 euro;

da anni molti Governi, anche sotto la spinta di una battaglia mossa da numerose associazioni femminili, si stanno muovendo verso la riduzione della cosiddetta «*Tampon Tax*» con incentivi e sgravi sui prezzi degli assorbenti e dei prodotti per l'igiene femminile;

l'Europa sta facendo passi avanti per l'abolizione o riduzione della *Tampon tax* per andare incontro alle esigenze delle donne e contrastare una discriminazione fiscale di genere insensata. Di recente la Spagna ha annunciato che dal prossimo anno l'iva sui prodotti femminili sarà abbassata al 4 per cento (oggi sono tassati al 10 per cento) dopo che la regione autonoma delle Canarie aveva già introdotto a fine 2017 l'abolizione delle tasse sui prodotti di igiene femminile. Altro esempio virtuoso è l'Irlanda, che nel 2015 ha azzerato la tassazione sugli assorbenti, così come la Scozia, che ha avviato la distribuzione gratuita alle studentesse, dopo che nel 2000 il Regno Unito aveva abbassato l'iva dal

17,5 al 5 per cento. Sempre del 2015 è il provvedimento che in Francia ha ridotto l'imposta sui prodotti femminili dal 20 al 5,5 per cento. Anche il Belgio ha fatto una scelta simile, passando dal 20 al 6 per cento, mentre in Olanda la tassazione era già al 6 per cento,

impegna il Governo:

inserire gli assorbenti igienici femminili nella tabella Tabella A - Parte II «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» del Testo Unico IVA, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 1972.

G12-quater.101

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI,
RICHETTI, ROSSOMANDO

Il Senato,

premessi che:

l'ambito del provvedimento, recante misure urgenti di crescita economica, durante l'esame in sede referente è stato esteso ad alcune misure di semplificazione fiscale;

con un emendamento approvato in sede referente in particolare si consente di effettuare la comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni trimestrali IVA per il quarto trimestre insieme con la dichiarazione annuale IVA che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;

in ragione del fatto che oramai (l'Agenzia delle entrate esercita un monitoraggio pressoché totale sui dati relativi alle operazioni IVA, conseguentemente all'introduzione della fatturazione elettronica, sarebbe auspicabile adottare misure di semplificazione in materia di comunicazione dei dati attualmente richiesti agli operatori anche in linea con gli interventi contemplati dalla delega fiscale avviati sul finire del 2014 per la realizzazione di un'efficace politica di *tax* compilarne;

la legge di bilancio 2018 ha introdotto, dal 1° gennaio 2019, la fatturazione elettronica nei rapporti tra privati attraverso la quale è possibile emettere, trasmettere e conservare le fatture in modalità digitale permettendo così di abbandonare il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa, spedizione e conservazione;

contestualmente all'entrata in vigore della fatturazione elettronica è stata prevista l'abrogazione della comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto spesometro);

a favore dei soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e delle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata è stata inoltre prevista la predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate di dichiarazioni precompilate riguardanti la liquidazione periodica dell'IVA, la dichiarazione annuale IVA, la dichiarazione dei redditi e gli F24 per i versamenti;

in tale quadro, risulta ora indispensabile procedere al superamento ovvero alla semplificazione dell'ulteriore adempimento riguardante la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA in modo tale da ridurre il più possibile gli adempimenti gravanti su tutti i contribuenti interessati;

il tema della abolizione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche ai fini IVA è stato oggetto di specifiche richieste formulate, nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento in esame, in particolare dalle piccole e medie categorie, tanto più in considerazione del fatto che la

fatturazione elettronica, oltre ad essere uno strumento assai utile di contrasto all'evasione fiscale, dovrebbe altresì implicare l'adozione di misure finalizzate ad assicurare una effettiva semplificazione degli adempimenti previsti a carico dei contribuenti,

impegna il Governo:

ad adottare ogni provvedimento utile al superamento dell'attuale regime di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche sul valore aggiunto, ovvero, in via subordinata, a mettere a disposizione, a beneficio di tutti i soggetti passivi IVA, prima dei termini di scadenza stabiliti, una comunicazione periodica precompilata, modificabile attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, così da mettere in condizione il contribuente di integrare ovvero approvare la proposta di comunicazione formulata dall'Agenzia, attivando un confronto con l'Amministrazione, volto ad evitare controlli successivi ed aumentare la naturale propensione al corretto versamento dell'IVA.

G12-quater.102

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge A.S. 1354 «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», trasmesso dalla Camera dei Deputati;

premesso che:

in Italia è in atto un'emergenza demografica senza precedenti. Gli ultimi dati dell'ISTAT fanno registrare un calo progressivo delle nascite molto preoccupante;

questa riflessione dovrebbe spingere il legislatore a politiche pubbliche orientate alle famiglie, che sostengano la scelta di genitorialità non come scelta esclusivamente privata, ma condivisa e supportata dalle istituzioni;

in questo quadro è necessario puntare anche all'abbattimento dei costi dei beni di prima necessità per l'infanzia;

a legislazione vigente sui prodotti di prima necessità per l'infanzia quali i pannolini, i biberon, gli omogeneizzati, il latte in polvere eccetera si applica l'aliquota dell'IVA ordinaria del 22 per cento;

se non verranno trovate risorse entro la fine del 2019 per sterilizzare le clausole di salvaguardia, c'è il rischio che l'iva aumenti ulteriormente con un conseguente aggravio per le famiglie che risulterebbe insostenibile;

è opportuno che beni di primaria necessità per l'infanzia abbiano un regime Iva agevolato,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere la modifica del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 assoggettando ad Iva agevolata una serie di prodotti per l'infanzia quali pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene e irritazioni della pelle.

G12-quater.103

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge A.S. 1354 «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», trasmesso dalla Camera dei Deputati

premesso che:

il costo per l'acquisto di prodotti intimi negli ultimi anni ha subito un notevole incremento;

a legislazione vigente, sui prodotti inerenti l'igiene femminile si applica l'aliquota dell'IVA ordinaria del 22 per cento;

se non verranno trovate risorse entro la fine del 2019 per sterilizzare le clausole di salvaguardia, c'è il rischio che l'iva aumenti ulteriormente con un conseguente aggravio che risulterebbe insostenibile;

agevolare l'acquisto di prodotti per l'igiene femminile ha come beneficio la prevenzione di eventuali infezioni che in alcuni casi richiederebbero un costo per il SSN;

è opportuno che prodotti per l'igiene intima femminile abbiano un regime Iva agevolato,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere la modifica del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 assoggettando ad Iva agevolata i prodotti per l'igiene intima femminile.

EMENDAMENTI

Art. 12-quinquies

12-quinquies.1

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, «6-ter.», primo periodo, sostituire le parole: «entro dodici giorni» con le seguenti: «entro dieci giorni».

12-quinquies.2

MALLEGNI

Al comma 1 dell'articolo 12-bis, dopo le parole: «23 marzo 1998, n. 100.» sono inserite le seguenti: «Ai fini della memorizzazione e della trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi ai giornalieri di cui al comma 1, può essere utilizzato il sistema di interscambio previsto per le fatture elettroniche, senza necessità di indicazione delle generalità e del codice fiscale del cliente, salvo che non venga espressamente richiesto dal cliente stesso».

12-quinquies.3

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI,
MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI,
PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso comma «6-ter.», dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Ai fini della memorizzazione e della trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1, può essere utilizzato il sistema di interscambio previsto per le fatture elettroniche, senza necessità di indicazione delle generalità e del codice fiscale del cliente, salvo che non venga espressamente richiesto dal cliente stesso.».

12-quinquies.4

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso comma «6-ter.», terzo periodo, dopo le parole: «fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto», aggiungere le seguenti: «,l'emissione di ricevuta o scontrino fiscale ove previsti e gli esoneri da trasmissione telematica di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019.».

ORDINI DEL GIORNO

G12-quinquies.100

CONZATTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1354 di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»,

premesso che:

la disciplina riguardante le c.d. «società di comodo» è stata introdotta nel nostro ordinamento dal comma 1 dell'articolo 30 (Società di comodo. Valutazione dei titoli) della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), al fine di perseguire l'ambizioso obiettivo di contrastare comportamenti elusivi, rappresentati dalla «classica» interposizione di una società fittizia, quale soggetto titolare di determinati beni che, invece, rimanevano nella piena disponibilità dei soci della stessa o dei loro familiari;

in particolare, secondo quanto disposto dal richiamato dettato normativo - con riferimento all'articolo 30 della citata legge n. 724 del 1994 - viene attribuita una determinata redditività alle varie poste di attivo patrimoniale proprie di un soggetto diverso dalle persone fisiche e, conseguentemente, viene assunta la qualifica di società di comodo (o non operativa) da quella società - salvo specifiche esimenti - che non raggiunge il volume di ricavi determinato con l'applicazione dei coefficienti di redditività stabiliti dallo stesso articolo;

in altri termini, la qualifica di società di comodo è determinata sulla base del confronto tra: 1) i ricavi ed altri componenti positivi di reddito effettivamente conseguiti nel periodo d'imposta di riferimento; 2) e i ricavi presunti applicando percentuali prestabilite dalla normativa in commento, al valore fiscalmente riconosciuto di determinati beni, quali ad esempio gli immobili, le partecipazioni, ecc.;

è opportuno che la norma, seppur corretta nel sul intento, venga necessariamente rivista per quanto riguarda l'importo delle percentuali per la determinazione dei «ricavi presuntivi minimi» da raggiungere, calcolate sul valore fiscalmente riconosciuto delle immobilizzazioni iscritte a bilancio per le seguenti ragioni: *a)* molte società immobiliari hanno proceduto nel 2008 (primissimi anni di crisi dove il valore di mercato degli immobili non aveva ancora subito una significativa riduzione) alla rivalutazione del valore contabile dei propri immobili portandoli a livelli che ad oggi sono assolutamente «fuori mercato». Ad oggi però si trovano a dover calcolare i ricavi presuntivi applicando le percentuali, previste dalla normativa in oggetto, su importi contabili che non corrispondono più al reale valore di mercato, ma si stima essere di circa il 30 per cento inferiore rispetto al periodo pre crisi; *b)* le percentuali si calcolano sui valori di bilancio al lordo degli ammortamenti e quindi non sono considerate situazioni di vetustà degli immobili (ovvio che il valore degli affitti di un immobile vetusto è inferiore rispetto ad un immobile nuovo); *c)* le percentuali si applicano «massivamente» al valore complessivo di ogni tipologia di beni immobili posseduti dalla società tra i quali ci potrebbero essere immobili di difficile locazione (per la posizione, per la crisi economica della zona in cui si trovano, per modifiche della viabilità che li hanno resi meno «appetibili»...); *d)* difficoltà da parte dei contribuenti di farsi accogliere da parte dell'AdE degli interpelli disapplicativi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a prevedere la riduzione delle percentuali di determinazione dei ricavi presuntivi, di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 30 di cui in premessa.

G12-quinquies.700

MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1354 di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi",

premesso che:

l'articolo 12-quinquies del decreto crescita contiene disposizioni concernenti le modalità di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri;

l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 18 aprile 2019, ha comunicato che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche utilizzando una procedura *web* messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate e accessibile anche da dispositivi mobili;

in occasione di successivi incontri con le associazioni di categoria, l'Agenzia delle Entrate ha tuttavia comunicato che tale procedura non è interfacciabile con i moderni sistemi gestionali aziendali e che può essere alimentata unicamente in modalità manuale;

le imprese stanno incontrando gravi difficoltà nel reperire sul mercato le attrezzature previste dalla legge;

la procedura predisposta dall'Agenzia delle Entrate - che peraltro non è ancora attiva - risulterà di fatto inutilizzabile per la gran parte delle aziende, in quanto impone l'alimentazione manuale;

il medesimo risultato potrebbe essere ottenuto consentendo alle aziende di utilizzare, in luogo della procedura *web*, il sistema di interscambio previsto per le fatture elettroniche;

per tal via sarebbe possibile, senza oneri a carico dello Stato, determinare una riduzione degli oneri a carico delle imprese e, soprattutto, consentire alle stesse imprese di operare avvalendosi dei moderni sistemi gestionali, senza costringerle a ricorrere a modalità obsolete o ad acquistare ed utilizzare macchinari che tra l'altro offrono minori funzionalità,

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza un provvedimento amministrativo per consentire alle aziende, ai fini della memorizzazione e della trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi ai giornalieri, di utilizzare il sistema di interscambio previsto per le fatture elettroniche, senza necessità di indicazione delle generalità e del codice fiscale del cliente, salvo che non venga richiesto dal cliente stesso.

EMENDAMENTO

Art. 12-*sexies*

12-*sexies*.1

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° gennaio 2019».

ORDINE DEL GIORNO

G12-*sexies*.100

TURCO, BOTTICI, LANNUTTI, DI PIAZZA, FENU, DI NICOLA, DRAGO,
LOREFICE, ROMANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»,

premesso che:

l'articolo 12-*sexies* del decreto legge in esame consente la cessione del credito IVA anche trimestrale, oltre che di quello annuale, già prevista dall'articolo 5, comma 4-*ter*, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70;

considerato che:

l'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, reca: «se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di proce-

ture concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25»;

ciò comporta per le imprese fornitrici di aziende commissariate dallo Stato e successivamente ammesse all'amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il diritto a recuperare l'IVA applicata in fattura solo al termine della procedura concorsuale,

impegnano il Governo a:

valutare l'opportunità di prevedere, per le imprese fornitrici di aziende ammesse ad amministrazione straordinaria, la possibilità di anticipare il recupero dell'imposta applicata nella fattura totalmente o parzialmente insoluta, senza attendere il termine della procedura concorsuale, specificando che, qualora al termine della procedura dette imprese fornitrici vedano riconosciuta, in tutto o in parte, la propria pretesa creditizia, le stesse siano tenute a versare nuovamente l'IVA dovuta in proporzione al credito riscosso.

EMENDAMENTI

Art. 12-septies

12-septies.1

BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*1-bis.* A decorrere dal 2020, l'amministrazione finanziaria mette a disposizione, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, prima dei termini di scadenza stabiliti, ai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, una bozza di comunicazione periodica modificabile dal contribuente stesso, oltre a tutti gli elementi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica IVA. Il contribuente è tenuto a integrare ovvero

approvare la proposta di comunicazione formulata dall'Agenzia delle entrate entro i termini di scadenza stabiliti per legge.».

12-septies.2

BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "8 per cento" sono sostituite con le seguenti: "4 per cento".

4-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal 1suporeset gennaio 2020.».

Art. 12-octies

12-octies.0.1

CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-octies.1

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di conservazione delle fatture, dei registri e di altri documenti fiscalmente rilevanti in forma digitale e su piattaforme web in cloud)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, comma 2, lettera d), le parole: "in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni" sono sostituite con le seguenti: ", o in alternativa l'indirizzo del sito *web* della piattaforma *cloud*, al quale è possibile effettuare l'accesso da parte degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, nei quali sono conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni";

b) all'articolo 39, dopo il terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"Il luogo di conservazione delle fatture, dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto può essere digitale e stabilito su piattaforme *web in cloud* dedicate, a condizione che siano assicurati le finalità di controllo, di accesso automatizzato e in remoto all'archivio, i requisiti di autenticità e integrità nonché di non modificabilità dei documenti elettronici di cui al presente decreto e di cui al decreto ministeriale 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, e che sia possibile reperire l'originale di ogni singolo documento rispetto al quale è stata effettuata la procedura di conservazione sostitutiva a norma";

c) all'articolo 52, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui le fatture, i registri e gli altri documenti previsti dal presente decreto siano conservati in luogo digitale, secondo quanto previsto dall'articolo 39, all'amministrazione finanziaria sono consentiti, con il consenso del contribuente, la visualizzazione, il *download* e il reperimento dei documenti, anche a distanza e in remoto, attraverso la semplice connessione al sito *web* dedicato e protetto con chiavi di accesso che prevedano la possibilità di abilitazione e di autenticazione a due fattori, in maniera tale da garantire la tracciatura di tutte le operazioni compiute durante la procedura di ispezione e verifica".».

Art. 12-novies

12-novies.1

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1 novembre 2019».

12-novies.2

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «del Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

12-novies.0.1

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-novies.1.

(Disposizioni in materia di obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, così come modificato dall'articolo 17 del decreto-legge n. 119 del 2018, il terzo periodo è soppresso».

12-novies.0.2

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-novies.1.

(Disposizioni in materia di obbligo di nomina di organi di controllo nelle società a responsabilità limitata)

1. All'articolo 2477 del codice civile la lettera c) del secondo comma è sostituita dalla seguente:

"c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 8 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità"».

12-novies.0.3

FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-novies.1.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono soppressi i commi 3, 3-bis, 3-ter, 5, 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater.».

12-novies.0.4

FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-novies.1

1. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo le parole: "per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi", sono inserite le seguenti: "di importo complessivo superiore a 10.000 euro"».

12-novies.0.5

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-novies.1

(Eliminazione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi nei comuni sotto i 5.000 abitanti)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 dopo le parole: "attività esercitata" aggiungere il seguente periodo: "Le disposizioni previste da questo comma non si applicano ai soggetti che operano in comuni con meno di 5.000 abitanti."».

12-novies.0.6

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo 12-novies, aggiungere il seguente:

«Art. 12-novies.1

(Eliminazione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi nei Comuni situati in aree senza una copertura di rete a banda larga)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 dopo le parole: "attività esercitata" aggiungere il seguente periodo: "Le disposizioni previste da questo comma non si applicano ai soggetti che operano in comuni situati in aree senza una copertura di rete a banda larga."».

12-novies.0.7

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-novies.1

(Obbligo di nomina di organi di controllo nelle società a responsabilità limitata)

1. All'articolo 2477, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 8 milioni di euro;
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8 milioni di euro;
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità"».
-

Art. 13

13.1

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «o i dati» con le seguenti: «e i dati».

13.2

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) per le unità vendute in Italia l'ammontare totale dei prezzi di vendita».

13.3

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2, sostituire le parole: «nel mese di» con le seguenti: «entro il 31».

13.4

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «1° gennaio 2021» con le seguenti: «1° gennaio 2020».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire la parola: «2020» con la seguente: «2019».

13.5

URSO, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 40, lettera b), dopo il numero 2) è inserito il seguente:

"3) la fornitura del bene e la fruizione del servizio avvengono materialmente sul territorio dello Stato.";

b) al comma 41, la parola: "3" è sostituita dalla seguente: "6";

c) dopo il comma 41 è aggiunto il seguente:

"41-bis. Una quota pari all'1 per cento delle risorse derivanti dall'applicazione dell'imposta sui servizi digitali di cui al comma 37, lettera b), sono destinate al fondo denominato 'Più turismo più Italia' istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e finalizzato al rafforzamento delle politiche del turismo, in particolare attraverso l'implementazione delle attività di promozione e valorizzazione dell'offerta turistica nazionale svolte dall'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e il potenziamento del portale 'Italia.it'."».

13.6

URSO, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Una quota pari all'1 per cento delle entrate dello Stato derivanti dall'applicazione dell'imposta sui servizi digitali di cui al comma 37, lettera b), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono destinate all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-novies dell'articolo 29 del presente decreto.

4-ter. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: "3" è sostituita dalla seguente: "6".».

13.0.1

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13.1.

Alla lettera *a*), comma 36 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole: "ovunque realizzati" sono aggiunte le seguenti: "e derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 40, è inserito il seguente:

"40-*bis*. Non si considerano servizi digitali di cui al comma 37:

a) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo principale è quello di fornire agli utenti dell'interfaccia: contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;

b) la cessione di dati da parte dei soggetti titolari dell'interfaccia di cui alla precedente lettera *a*);

c) la cessione di dati acquisiti in modo completamente automatico da parte dei soggetti titolari o che dispongano della piattaforma di cui alla lettera *a*) che precede."».

13.0.2

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 146, dopo il comma 40, è inserito il seguente:

"40-bis. Non si considerano servizi digitali di cui al comma 37:

a) la messa a disposizione di un'interfaccia: digitale il cui scopo principale è quello di fornire agli utenti dell'interfaccia: contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;

b) la cessione di dati da parte dei soggetti titolari dell'interfaccia di cui alla precedente lettera *a)*;

c) la cessione di dati acquisiti in modo completamente automatico da parte dei soggetti titolari o che dispongano della piattaforma di cui alla lettera *a)* che precede."».

13.0.3

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13.1.

Alla lettera *a)*, comma 36 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole: "ovunque realizzati" sono aggiunte le seguenti: "e derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37"».

Art. 13-bis

13-bis.1

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, sostituire le parole: «, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,» con le seguenti: «degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e».

Art. 13-ter

13-ter.1

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «Art. 77.», lettera d), sostituire le parole: «euro 300» con le seguenti: «200».

13-ter.2

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «Art. 77.», numero 1, lettera d), sopprimere il secondo periodo.

13-ter.3

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «Art. 77.», numero 1, sopprimere la lettera e).

Art. 13-quater

13-quater.1

MALLEGNI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis.* Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2017 n. 96, le parole: "la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali" sono sostituite dalle parole: "la fornitura di biancheria e la pulizia iniziale dei locali".»

13-quater.2

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 2 sostituire le parole: «Ministero dell'interno» con le seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze».

13-quater.3

MALLEGNI

Al comma 2:

dopo le parole: «di intermediazione immobiliare» inserire le parole: «nonché quelli che gestiscono portali telematici»;

dopo le parole: «correttezza degli adempimenti fiscali» aggiungere le parole: «fermi restando i fini di cui al citato decreto-legge n. 50 del 2017, convertito in legge n. 96 del 2017».

13-quater.4

MALLEGNI

Dopo il comma 2 dell'articolo 13-bis, inserire il seguente:

«All'articolo 4 "Imposta di soggiorno" del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni."».

13-quater.5

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471"».

13-quater.6

MANCA, BELLANOVA

Al comma 3 sopprimere le parole: «, di concerto con il Ministro dell'interno».

13-quater.7

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 3 sostituire le parole: «Ministro dell'interno» con le seguenti: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».

13-quater.8

DAL MAS, RONZULLI

Al comma 4, sopprimere le parole: «nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, 96».

13-quater.9

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 4 le parole: «nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, 96» sono soppresse.

13-quater.10

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 5, dopo le parole: «forestali e del turismo,» inserire le seguenti: «sentito il Garante per la protezione dei dati personali,».

13-quater.11

MANCA, BELLANOVA

Al comma 5 sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

13-quater.12

URSO, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 5, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «e della partita I.V.A. del soggetto titolare della medesima».

13-quater.13

MALLEGNI

Al comma 5, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«e) le informazioni che devono essere rese note al pubblico mediante la banca dati».

13-quater.14

MALLEGNI

Al comma 7, dopo le parole: «delle strutture ricettive», inserire le parole: «e degli immobili destinati alle locazioni brevi».

13-quater.15

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 7, dopo le parole: «delle strutture ricettive», inserire le seguenti: «e degli immobili destinati alle locazioni brevi».

13-quater.16

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 7 sopprimere le parole: «e i soggetti che gestiscono portali telematici».

13-quater.17

MANCA, BELLANOVA

Al comma 7 sopprimere le parole: «, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare,».

13-quater.18

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 8, sostituire le parole: «da 500 euro a 5.000 euro» con le seguenti: «da 1.000 euro a 10.000 euro».

13-quater.19

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 8 sostituire le parole: «da 500 euro» con le seguenti: «da 1000 euro».

13-quater.20

URSO, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. I soggetti che esercitano, per il tramite di piattaforme digitali, attività di intermediazione immobiliare e di beni e servizi nell'ambito del settore turistico, ricettivo e commerciale non possono richiedere al soggetto for-

nitore del servizio una commissione superiore al dodici per cento della somma percepita come corrispettivo della fornitura del singolo servizio.».

13-quater.21

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-quinquies.

(Modifiche all'articolo 2 decreto legislativo 127 del 2015)

1. All'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127 il periodo: "Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000" è soppresso».

13-quater.22

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-quinquies.

(Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 1, commi 4, 5 e 6, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni annui.».

Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 16-bis, valutati in 240 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al 2-ter.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che co-

stituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 240 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

ORDINI DEL GIORNO

G13-quater.100

PESCO, LANNUTTI, DI PIAZZA, FENU, DRAGO, DI NICOLA, BOTTICI,
LOREFICE, ROMANO, CAMPAGNA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»,

premesso che:

l'articolo 13-*quater* del decreto legge in esame dispone in materia di locazioni brevi e attività ricettive;

in particolare, il comma 1 dispone che, in caso di assenza di nomina del rappresentante fiscale da parte dell'intermediario non residente privo di stabile organizzazione in Italia, gli intermediari residenti nel territorio dello Stato, appartenenti allo stesso gruppo degli intermediari non residenti, siano solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, di sublocazione, nonché dei contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi;

ai sensi del comma 2, i dati relativi alle generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive, comunicate dai gestori alla questura, sono forniti dal Ministero dell'interno esclusivamente all'Agenzia delle entra-

te, affinché siano resi disponibili ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno;

il comma 3 stabilisce che i criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

ai sensi del successivo comma 4, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sia istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti nel territorio nazionale, identificate mediante un codice alfanumerico, di seguito denominato «codice identificativo», da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza;

le modalità applicative per l'accesso ai dati relativi al summenzionato codice identificativo da parte dell'Agenzia delle entrate sono definite, ai sensi del comma 6, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Direttore dell'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali;

considerato che:

le Regioni e le Province Autonome svolgono funzioni di promozione, vigilanza e controllo sull'esercizio delle attività turistiche;

l'Istituto Nazionale di Statistica effettua rilevazioni sul Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi, in attuazione del Regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo,

impegnano il Governo a:

valutare l'opportunità di assicurare che i dati di cui al comma 2 dell'articolo 13-*quater* siano resi disponibili anche alle Regioni e alle Province Autonome ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di promozione, vigilanza e controllo sull'esercizio delle attività turistiche, nonché all'Istituto nazionale di statistica ai fini delle rilevazioni sul Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi;

valutare, altresì, l'opportunità di conseguire un maggior coinvolgimento delle realtà territoriali, prevedendo che:

a) ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 13-*quater*, sia sentita anche la Conferenza Stato-Regioni;

b) il «codice identificativo» di cui al comma 4 possa essere utilizzato anche in sostituzione di analoghi codici istituiti dalle singole Regioni o Province autonome;

c) la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali possano sostituire le comunicazioni di avvio dell'attività di lo-

cazione breve e/o turistica previste dalle singole norme regionali, con una comunicazione unica per tutto il territorio nazionale e destinata alla banca dati di cui al comma 4 dell'articolo 13-*quater*;

valutare l'opportunità di definire le modalità per l'accesso ai dati di cui al comma 6 dell'articolo 13-*quater*, anche per le Regioni e le Province autonome, nonché per l'istituto nazionale di statistica;

valutare l'opportunità di individuare idonei strumenti normativi atti ad applicare la ritenuta d'acconto sui flussi finanziari inviati dall'estero da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, e ricevuti da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, fatte salve l'esclusione preventiva tramite autocertificazione in forma libera con validità annuale, anche riferita alla corretta applicazione delle norme di cui all'articolo 13-*quater*, comma 1, e l'eventuale richiesta di rimborso in sede di dichiarazione dei redditi;

valutare, in fine, l'opportunità di monitorare l'efficacia delle norme inserite, nonché il loro rispetto da parte di operatori internazionali dell'intermediazione nelle prenotazioni alberghiere e locazioni brevi, le cui quote di mercato potrebbero aver raggiunto livelli dannosi alla libera concorrenza.

G13-*quater*.101

BELLANOVA, D'ALFONSO, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi di micro, piccole e medie imprese;

nel corso dell'esame in sede referente sono state introdotte norme destinate alla promozione dei servizi turistici e culturali e alla commercializzazione di prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero;

le previsioni elaborate da Cst per Assoturismo Confesercenti, in occasione dell'approfondimento dedicato dall'associazione di imprese al tema della legge delega al Governo in materia di turismo, indicano che per la prima volta da cinque anni a questa parte il turismo in Italia segna delle previsioni per la stagione estiva a segno meno, stante il fatto che tra giugno e agosto sono attese 205 milioni di presenze, quasi 2 milioni in meno rispetto all'estate 2018, pari a una flessione dello 0,9 per cento;

tra le possibili cause del rallentamento della spinta propulsiva che si è avuta negli anni scorsi sembrerebbe che un ruolo importante lo abbiano le problematiche legate al prezzo ed alla qualità dei servizi offerti dall'industria turistica e alle carenze infrastrutturali;

il *Tax Credit* Turismo, un *bonus* fiscale introdotto dal decreto-legge n. 83 del 2014 con l'obiettivo di finanziare gli interventi di riqualificazione di alberghi e agriturismi, è uno strumento strategico che dal 2014 ad oggi ha spinto oltre un miliardo di euro di investimenti del settore ricettivo;

per dare un orizzonte stabile e certo agli investimenti degli operatori del settore e innovare e rendere il sistema della ricettività turistica attrattivo e competitivo è necessario continuare il percorso di stimolo e sostegno per le spese per manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, incremento dell'efficienza energetica, eliminazione delle barriere architettoniche e ulteriori interventi, compresi quelli per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo del settore ricettivo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente e rendere strutturale il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive.

G13-quater.102

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Il Senato,

premesso che:

il presente provvedimento reca norme volte a rendere maggiormente efficienti il monitoraggio e la verifica del versamento dell'imposta di soggiorno;

tuttavia la normativa sul federalismo fiscale municipale non chiarisce quale sia il molo assegnato al gestore della struttura ricettiva, tenuto di fatto a riscuotere dal turista l'imposta di soggiorno per poi riversarla al Comune;

la giurisprudenza ha costantemente affermato che, in mancanza di espressa previsione da parte della legge, al gestore della struttura ricettiva non può essere attribuita la qualifica di «responsabile del pagamento dell'imposta», e pertanto non sono applicabili le sanzioni tributarie previste in caso di omesso o tardivo versamento delle imposte;

nel silenzio della legge, la giurisprudenza ha ritenuto che il gestore della struttura ricettiva debba essere considerato come «agente contabile», anche se di fatto, e quindi «incaricato di pubblico servizio», e pertanto risponde del reato di peculato nel caso in cui non riversi tempestivamente l'imposta di soggiorno al Comune (reato punito da 4 anni a 10 anni e 6 mesi di reclusione);

sarebbe pertanto necessario stabilire con legge il ruolo di «responsabile del pagamento dell'imposta» per il gestore della struttura ricettiva, al fine di evitare che venga considerato «agente contabile», con la paradossale

conseguenza di attribuirgli compiti e responsabilità previste per gli enti di riscossione,

impegna il Governo

a stabilire con atto normativo il ruolo di «responsabile del pagamento dell'imposta» per il gestore della struttura ricettiva, al fine di evitare che venga considerato «agente contabile».

G13-quater.700

MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1354 di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi",

premesso che:

il credito d'imposta per la riqualificazione delle imprese ricettive, introdotto con il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 e poi prorogato con la legge di bilancio per l'anno 2017, ha suscitato l'interesse degli operatori ed ha stimolato la realizzazione di importanti investimenti di riqualificazione;

le risorse disponibili si sono rivelate insufficienti a soddisfare le richieste presentate: in occasione dei primi quattro bandi, a fronte di 240 milioni di euro complessivamente disponibili, sono state presentate richieste per circa 495 milioni di euro;

in assenza di interventi, l'operatività dell'istituto si concluderà con la pubblicazione delle graduatorie relative agli investimenti effettuati nell'anno 2018;

con il Documento di Economia e Finanza 2019, il Governo ha preannunciato che "particolare attenzione verrà data ai sistemi di agevolazione fiscale in essere (tax credit ristrutturazione e tax credit digitalizzazione");

in seguito all'estensione dell'istituto agli agriturismi (disposta dalla legge di bilancio 2017) ed alle imprese termali (disposta dalla legge di bilancio 2018), è aumentata la quantità di risorse necessaria;

in occasione del bando relativo agli investimenti 2018 si sono verificati malfunzionamenti della piattaforma che rischiano di minare la trasparenza della procedura e di esporre l'amministrazione al rischio del contenzioso,

impegna il Governo:

ad assicurare, con la prossima manovra di bilancio, la conferma in via strutturale dell'istituto del credito d'imposta per la riqualificazione delle imprese ricettive e termali, stanziando risorse adeguate a garantire il superamento del meccanismo del clickday.

G13-quater.701

MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1354 di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi",

premesso che:

l'articolo 13-quater del decreto crescita contiene disposizioni volte a rendere maggiormente efficienti il monitoraggio e la verifica del versamento dell'imposta di soggiorno;

la normativa sul federalismo fiscale municipale non chiarisce quale ruolo è assegnato al gestore della struttura ricettiva, tenuto di fatto a riscuotere dal turista l'imposta di soggiorno per poi riversarla al Comune;

nel silenzio della legge, la giurisprudenza ha ritenuto che il gestore della struttura ricettiva debba essere considerato come "agente contabile", anche se di fatto, e quindi "incaricato di pubblico servizio", e pertanto risponde del reato di peculato nel caso in cui non riversi tempestivamente l'imposta di soggiorno al Comune (reato punito da 4 anni a 10 anni e 6 mesi di reclusione);

l'articolo 4, comma 5 ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, conferisce ai portali di prenotazione ed agli intermediari che incassano il canone delle cosiddette locazioni brevi per uso turistico la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con conseguente applicazione - in caso di violazione dei relativi obblighi - di sanzioni di carattere amministrativo;

a fronte del medesimo obbligo (la riscossione dell'imposta), il titolare della struttura ricettiva che venga qualificato come "agente contabile" anziché come "responsabile del pagamento", viene assoggettato ad una disciplina più gravosa, per di più assistita da sanzione penale, rispetto ad altre categorie di operatori sui quali incombe il medesimo obbligo di riscossione,

impegna il Governo

a promuovere con urgenza l'adozione di un provvedimento avente forza di legge che attribuisca al titolare della struttura ricettiva il ruolo di "responsabile del pagamento dell'imposta" per il gestore della struttura ricettiva, al fine di evitare che venga considerato "agente contabile", con la paradossale conseguenza di attribuirgli compiti e responsabilità previste per gli enti di riscossione.

EMENDAMENTI

13-quater.0.3

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo 13-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 13-quinquies.

Alla lettera *a*), comma 36 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole: "ovunque realizzati" sono aggiunte le seguenti: "e derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,"».

Conseguentemente inserire il seguente:

«13-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 40, è inserito il seguente:

"40-bis. Non si considerano servizi digitali di cui al comma 37:

a) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo principale è quello di fornire agli utenti dell'interfaccia: contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;

b) la cessione di dati da parte dei soggetti titolari dell'interfaccia di cui alla precedente lettera *a*);

c) la cessione di dati acquisiti in modo completamente automatico da parte dei soggetti titolari o che dispongano della piattaforma di cui alla lettera *a*) che precede.».

Art. 14

14.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sopprimere l'articolo.

14.2

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Nell'articolo, ove ricorrano, sopprimere le seguenti parole: «nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse».

ORDINE DEL GIORNO

G14.100

IORI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, D'ALFONSO, BELLANOVA

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in oggetto «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, numero 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» presenta all'articolo 14 misure a sostegno degli enti associativi non commerciali;

secondo recenti stime sono presenti in Italia oltre 5000 mila Bande musicali e quindi, dal momento che in media un organico strumentale è formato da almeno 30 elementi, un totale di circa 150 mila strumentisti;

le bande musicali, soprattutto nei piccoli centri o luoghi marginali, svolgono un ruolo prezioso di divulgazione culturale offrendo alla popolazione circa 25 mila concerti all'anno su tutto il territorio nazionale;

le bande rappresentano inoltre un presidio di coesione e crescita sociale promuovendo l'interazione tra generazioni, favorendo l'interscambio di esperienze e rapporti umani tra giovani, adulti ed anziani e favorendo, spesso, l'integrazione (attraverso appositi percorsi didattici) con soggetti emarginati e con i portatori di disturbi specifici;

la sopravvivenza della banda musicale in Italia, inquadrata come «associazione legalmente costituita non riconosciuta», è però oggi a rischio. Infatti, i soci allievi delle bande, a differenza di quanto avviene per associazioni sportive dilettantistiche, non possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi i contributi che versano per i corsi di formazione e i sostenitori non possono dedurre dal reddito le erogazioni liberali nei loro confronti, a differenza di altre realtà;

le bande musicali legalmente riconosciute sono infatti pochissime; il 99 per cento delle bande sono associazioni non riconosciute ma legalmente costituite con uno statuto è un atto costitutivo depositati presso l'Agenzia delle Entrate per ottenere il codice fiscale;

se come è stato ampiamente anticipato il comparto delle bande musicali deciderà di non entrare nel registro del terzo settore perché è fiscalmente troppo oneroso per realtà molto piccole, dal 2 agosto 2019 (ovvero 24 mesi dall'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore) le bande musicali perderanno le attuali agevolazioni fiscali: previste dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

appare quindi necessario introdurre con urgenza misure concrete per sostenere l'attività artistica, formativa e sociale delle bande musicali che operano senza scopo di lucro sul territorio nazionale,

impegna il Governo:

ad introdurre nel prossimo provvedimento utile agevolazioni ed incentivi fiscali per sostenere l'attività formativa, artistica e sociale delle bande musicali senza scopo di lucro che operano sul territorio nazionale.

EMENDAMENTI

14.0.1

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

1. All'articolo 79, comma 4 lettera b) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole: "delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1"».

14.0.2

D'ALFONSO, MALPEZZI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 14.

(Enti associativi assistenziali e bande musicali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera *m*), dopo le parole: "compensi erogati ai direttori artistici" sono inserite le seguenti: "ai formatori»;

b) all'articolo 148, al comma 3, dopo le parole: "religiose," sono inserite le seguenti: "assistenziali, sportive e per le bande musicali";

c) all'articolo 149, comma 4, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "nonché alle bande musicali".

2. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni.

3. All'articolo 30, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-*bis* dopo le parole: "Comitato olimpico nazionale italiano" sono aggiunte le seguenti: "nonché alle bande musicali legalmente costituite"».

Art. 15

15.1

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «al 2017» con le seguenti: «al 2018».

15.2

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «al 2017» con le seguenti: «sino alla data di entrata in vigore del presente decreto legge».

15.3

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «La misura si applica anche alle ingiunzioni fiscali per le quali sia intervenuta definizione tramite rateizzazione; in tali casi le rate già versate costituiscono acconto degli importi ricalcolati con l'esclusione delle sanzioni, sino a concorrenza delle somme dovute. Non si fa luogo alla restituzione delle somme eccedenti già versate.».

15.4

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «30 settembre 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2021».

15.5

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle entrate comunali non riscosse a seguito dell'applicazione per gli anni 2014 e 2015 delle misure di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU), convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, e di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 17 del

2018, ancorché per tali entrate comunali gli avvisi di accertamento siano stati inviati o risultino ancora da inviare ai contribuenti oltre la data del 31 dicembre 2018».

15.6

DE BONIS

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle entrate comunali non riscosse a seguito della vicenda della cosiddetta «IMU agricola» per gli anni 2014 e 2015, per i comuni di cui al decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34 e di cui alla sentenza della Corte Costituzionale sentenza 17/2018, ancorché per tali entrate comunali gli avvisi di accertamento siano stati inviati o risultino ancora da inviare ai contribuenti oltre la data del 31 dicembre 2018».

15.7

TARICCO, D'ALFONSO, BELLANOVA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle entrate comunali non riscosse per quanto riguarda l'IMU agricola per gli anni 2014 e 2015, per i comuni di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, e di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 17/2018, ancorché per tali entrate comunali gli avvisi di accertamento siano stati inviati o risultino ancora da inviate ai contribuenti oltre la data del 31 dicembre 2018».

ORDINE DEL GIORNO

G15.100

DE BONIS

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi,

premesso che:

il decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, in materia di esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli ricadenti in particolari aree, al fine di modificare i criteri di individuazione dei comuni esenti assicurando un gettito necessario per il bilancio dello Stato ha disposto che i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale di Montalbano Jonico e di altri comuni fossero assoggettati al pagamento della cosiddetta IMU agricola a partire dal 2014;

tale inclusione dei terreni agricoli del nostro territorio e di quello di altri comuni è stata estesa anche al Fanno d'imposta 2015 prima di essere abrogata a partire dal 2016 con la legge 28 dicembre 2015, n. 208;

i comuni interessati, in virtù, di tale inclusione nella lista dei terreni non più esentati, hanno subito un taglio secco a valere sui trasferimenti statali verso i comuni (fondo di solidarietà) di un importo pari ad una stima del gettito che i comuni avrebbero potuto incassare con il pagamento da parte degli agricoltori e dei proprietari di terreni agricoli della cosiddetta IMU agricola, in particolare il comune di Montalbano Jonico, che già versa in condizioni finanziarie difficilissime, ha subito un taglio secco di entrate pari a euro 513.000 per 2014 e 765.000,00 per il 2015;

gli stessi ministeri interessati dalla vicenda, in sede di conferenza Stato-Autonomie Locali, hanno evidenziato l'inesattezza delle stime di gettito utilizzate per tagliare i trasferimenti ai comuni interessati, tanto da procedere ad una parziale compensazione della presunta differenza tra la situazione reale e le stesse stime;

il settore agricolo, ormai strutturalmente e non congiunturalmente, sconta una gravissima crisi economica e finanziaria che si aggiunge alle gravissime emergenze provocate dalle ripetute calamità naturali abbattutesi sui territori;

diversi comuni, tra i quali il comune di Montalbano, hanno promosso dei ricorsi amministrativi sfociati in un giudizio di legittimità costituzionale;

la Corte Costituzionale, con sentenza n. 17 del 2018 pubblicava l'esito della decisione del 21 novembre 2017 dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale, di fatto, confermando l'inclusione per il 2014 e il 2015 dei comuni come Montalbano negli elenchi dei territori non più esentati dal pagamento dell'IMU agricola;

come si può perfettamente immaginare, tale vicenda ha provocato un doppio effetto negativo sulla già critica condizione finanziaria degli enti locali interessati: da un lato si è verificato il taglio netto e consistente dei trasferimenti statali e dall'altro il mancato introito del pagamento da parte degli agricoltori per via della grande crisi che attraversa il settore agricolo, dell'incertezza sull'esito dei ricorsi promossi dai comuni e per la grandissima difficoltà amministrativa dei comuni di dover costruire a partire dai dati del catasto la banca dati utile per emettere gli avvisi di accertamento nei confronti dei proprietari dei terreni agricoli;

tanto la crisi strutturale del settore, quanto la condizione di incertezza determinatasi dal lungo periodo di pendenza del ricorso presso la Corte Costituzionale hanno provocato lo spirare dei termini per effettuare il ravvedimento operoso del tributo con la conseguenza inderogabile dell'applicazione di interessi e sanzioni a carico dei contribuenti;

il presente decreto-legge n. 34 del 2019, cosiddetto decreto «crescita», stabilisce che i comuni possono aderire alla definizione agevolata cosiddetta «rottamazione ter» nei termini e nelle modalità previsti dallo stesso decreto ma esclusivamente con riferimento alle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale (cosiddette entrate già andate a ruolo) e notificati negli anni dal 2000 al 2017;

pertanto la fattispecie di cui agli accertamenti della cosiddetta IMU agricola 2014 e 2015 non ricade attualmente nel perimetro stabilito dal governo della cosiddetta «rottamazione ter» in quanto non trattasi di entrate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati o ruoli dal 2000 al 2017;

considerato che:

alla luce di tale complicata vicenda, il settore agricolo e le deboli economie locali si troveranno in una gravissima difficoltà economica e finanziaria che certamente provocherà anche il collasso di diverse aziende agricole già in ginocchio per le condizioni pessime in cui versano dopo ripetuti cicli economici negativi e calamità naturali;

tale difficile situazione comporta inevitabilmente anche problemi di tenuta sociale nei territori come quello del comune di Montalbano il cui settore più importante risulta essere l'agricoltura che condiziona a cascata anche i settori residuali (edilizia, commercio, servizi ecc.);

dopo la richiamata sentenza della Corte Costituzionale, i comuni interessati, nel rispetto dei principi contabili e delle norme in materia di bilan-

cio e tributarie, con notevolissime difficoltà organizzative dovute alla costruzione della banca dati della base imponibile in un territorio in cui la proprietà dei terreni è notevolmente frazionata anche a causa della crisi di settore, devono procedere per forza di cose e per evitare il pesante reato del danno erariale alla emissione di avvisi di accertamento nei confronti delle migliaia di proprietari e comproprietari dei terreni agricoli, accertamenti che, sempre per obbligo di legge (decreto legislativo n. 472 del 1997), devono contenere sanzioni ed interessi;

questa vicenda riguarda i soli anni d'imposta del 2014 e del 2015;

i comuni interessati dalla richiamata vicenda non hanno avuto i tempi tecnici indispensabili per mandare a ruolo presso il concessionario della riscossione *ex Equitalia* i tributi della cosiddetta «IMU agricola»;

i comuni che oggi sono obbligati ad emettere gli avvisi di accertamento, per obbligo della stessa norma generale in materia di IMU, sono obbligati altresì ad elevare interessi e sanzioni essendo ormai spirati anche i termini per il ravvedimento operoso in quanto i proprietari dei terreni agricoli incolpevolmente non hanno pagato l'imposta sia per mancanza di liquidità dovuta alla crisi sistemica del comparto agricolo, sia per la situazione di incertezza determinatasi dal lungo periodo di pendenza del giudizio di legittimità in Corte Costituzionale,

impegna il Governo:

ad estendere la cosiddetta «rottamazione ter» agli accertamenti IMU agricola 2014 e 2015 che, anzitutto è senza oneri per il bilancio dello Stato e rappresenta solo un mancato incasso per i comuni degli interessi e delle sanzioni, oltre ad essere l'unica soluzione per poter salvare le aziende agricole sull'orlo del baratro economico e finanziario e per poter sollevare i comuni dall'obbligo di accertare anche gli interessi e le sanzioni dopo lo spirare dei termini del ravvedimento operoso.

EMENDAMENTI

15.0.1

FAZZOLARI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.1.

1. I debiti, a carico di soggetti in comprovata difficoltà economica, fino ad euro 200.000,00, al netto di sanzioni ed interessi, risultanti dai ruoli dell'Agenzia delle Entrate e dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 31 luglio 2018, possono essere estinti, a saldo e stralcio, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente il 10 per cento dell'importo risultante dai predetti ruoli e/ o affidato ai concessionari, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai ruoli e ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: *a)* sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; *b)* sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; *c)* non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche e quelli già iscritti per gli importi definiti vengono sospesi a spese e cure del concessionario; *d)* non possono essere avviate nuove procedure esecutive; *e)* non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; *f)* il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: *a)* le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; *b)* i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; *c)* le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; *d)*

le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti, i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 1».

15.0.2

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Definizione agevolata delle entrate enti territoriali)

1. Con riferimento alle entrate proprie, anche tributarie, oggetto di avvisi di accertamento o di inviti al pagamento, gli enti territoriali possono stabilire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione degli interessi e delle sanzioni relative alle predette entrate, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano al pagamento delle somme dovute, o della prima rata dovuta in caso di pagamento rateale. Le agevolazioni di cui al periodo precedente possono applicarsi anche ai casi di definizione spontanea di debiti maturati fino al 31 dicembre 2017.

2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dall'ente impositore, mentre il completo adempimento degli obblighi determina l'estinzione del giudizio.

3. Ai fini della rateazione delle somme dovute ai sensi dei commi precedenti, l'ente territoriale determina il numero massimo di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2024, in modo correlato alla dimensione complessiva del debito oggetto di definizione e rateazione. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme rateizzate. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di due delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, previa formale contestazione al debitore con richiesta di immediata

regolarizzazione, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

4. Sono esclusi dalla definizione di cui al presente articolo gli atti di cui alle lettere da *a)* a *d)* del comma 16 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Si applica il comma 17 del medesimo articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018.

5. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.».

15.0.3

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Definizione agevolata delle entrate IMU terreni montani per gli anni 2014 e 2015)

1. Con riferimento alle entrate dell'imposta municipale propria, oggetto di avvisi di accertamento o di inviti al pagamento, dovute per gli anni 2014 e 2015 per effetto della modificazione del regime di imponibilità dei terreni montani e parzialmente montani disposta dal decreto ministeriale 28 novembre 2014 e dall'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione degli atti destinati a disciplinare le entrate proprie, l'esclusione degli interessi e delle sanzioni relative alle predette entrate per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano al pagamento delle somme dovute, o della prima rata dovuta in caso di pagamento rateale.

Le agevolazioni di cui al periodo precedente possono applicarsi anche ai casi di definizione spontanea.

2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dall'ente impositore, mentre il completo adempimento degli obblighi determina l'estinzione del giudizio.

3. Ai fini della rateazione delle somme dovute ai sensi dei commi precedenti, il comune determina il numero massimo di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2024, in modo correlato alla dimensione complessiva del debito oggetto di definizione e rateazione. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme rateizzate. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di due delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, previa formale contestazione al debitore con richiesta di immediata regolarizzazione, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto».

15.0.4

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"*I-bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 53-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.

131, nonché di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune."».

15.0.5

PAPATHEU

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana)

1. Al fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana parità di trattamento con gli omologhi enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario, in termini di contributi statali di parte corrente riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2019 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando quanto previsto nell'Accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione siciliana, è attribuito ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana un contributo complessivo di 243,3 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

15.0.6

PAPATHEU

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana)

1. Al fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana parità di trattamento con gli omologhi enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario, in termini di contributi statali di parte corrente riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2019 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate

in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando quanto previsto nell'accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione siciliana, è attribuito ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana un contributo complessivo di 103,3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 103,3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede:

a) per 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) per 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) per 43,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

15.0.7

PAPATHEU

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Misure straordinarie per il riequilibrio corrente regionale e dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane siciliane)

1. I liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, sono autorizzati a:

a) approvare il rendiconto della gestione degli esercizi 2018 e precedenti, anche se il relativo bilancio di previsione non è stato deliberato. In tal caso, nel rendiconto della gestione, le voci riguardanti le "Previsioni definitive

di competenza" e le "Previsioni definitive di cassa" sono valorizzate indicando gli importi effettivamente gestiti nel corso dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 163, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) predisporre un bilancio di previsione solo annuale per l'esercizio 2019;

c) utilizzare nel 2019, ai sensi dell'articolo 187 del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione, l'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato, per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000;

d) nel 2019, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, applicare l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000, con riferimento all'ultimo bilancio di previsione approvato e, al fine di utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali, comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, effettuare con delibera consiliare, le necessarie variazioni, in entrata e in uscita, per lo stesso importo, che sono recepite al momento dell'elaborazione ed approvazione del bilancio di previsione. Sono comunque fatte salve le variazioni eventualmente già deliberate negli esercizi precedenti.».

Art. 15-bis

15-bis.1.

BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* al comma 2, dopo le parole: "di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata." è inserito il seguente periodo: "I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) a condizione che non risulti locata1"».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Efficacia delle deliberazioni relative alle entrate tributarie degli enti locali e facoltà di esenzione dall'IMU per i cittadini italiani iscritti all AERE)».

15-bis.2.

BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI,
RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 2, dopo le parole: "di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata." è inserito il seguente periodo: "I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) titolari di trattamento pensionistico italiano a condizione che non risulti locata"».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Efficacia delle deliberazioni relative alle entrate tributarie degli enti locali e facoltà di esenzione dall'IMU per i cittadini italiani iscritti all'AIRE)».

15-bis.3.

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 1, lettera a), capoverso «15», primo periodo, sostituire la parola: «2020» con la seguente: «2019».

15-bis.4.

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1, lettera a), capoverso «15», primo periodo, dopo le parole: «dei comuni» inserire le seguenti: «, delle province e delle città metropolitane».

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.

15-bis.5.

BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI,
RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera a), capoverso «15», dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «Il ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio

sito informativo, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in *Gazzetta Ufficiale* previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997».

Conseguentemente:

al medesimo comma:

medesima lettera, medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «del primo periodo» con le seguenti: «di cui ai periodi precedenti»;

lettera b), sopprimere il capoverso comma 15-ter;

sopprimere il comma 2;

aggiungere, infine, il seguente comma:

«3. Al fine di eliminare adempimenti contabili superflui a carico degli enti locali, a decorrere dal 2020 non si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze 26 aprile 1994 recante "Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche";

b) l'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 2000 recante "Approvazione dei termini e delle modalità per la trasmissione dei dati di riscossione relativi all'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per gli anni 1999 e seguenti"».

15-bis.6.

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 1, lettera a), capoverso «15», sopprimere il secondo periodo.

15-bis.7.

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera b), capoverso «15-bis», dopo le parole: «l'Italia digitale» inserire le seguenti: «e il Garante per la protezione dei dati personali.».

15-bis.8.

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1, lettera b), capoverso «15-bis», sopprimere le parole da «e sono fissate» fino alla fine del periodo.

15-bis.9.

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera b), capoverso «15-bis», sopprimere le seguenti parole: «, anche graduale,».

Art. 15-ter

15-ter.1.

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».

Art. 15-*quater*

15-*quater*.1

D'ALFONSO, BELLANOVA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-*quinquies*.

1. L'ammontate dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti tributari di cui ai commi 1-bis, 10, 10-bis e 11, dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento».

15-*quater*.2

D'ALFONSO, BELLANOVA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-*quinquies*.

1. L'ammontate dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti tributari di cui al comma 13 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento».

15-quater.3

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-quinquies.

(Piano della performance e relazione sulla performance)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti».

15-quater.4

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-quinquies.

(Piano triennale della spesa)

1. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non trovano applicazione i commi 594 e 599 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

15-quater.5

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-quinquies.

(Imposta di soggiorno)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con di-

ritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471"».

15-quater.6

NASTRI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-quinquies.

(Agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori frontalieri).

1. Il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera e in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da persone residenti nel territorio dello Stato italiano è soggetto a tassazione solo per la parte del reddito complessivo che eccede l'importo di 12.000 euro.

2. I percettori dei redditi di cui al precedente comma, non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiarare tali redditi all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

3. Le disposizioni dei commi precedenti 2 e 3 si applicano anche agli *ex* lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche o che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a quanto disposto dal presente comma. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

15-quater.7

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-quinquies.

(Disposizioni in materia di imposta di soggiorno)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni"».

15-quater.8

FAZZOLARI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-quinquies.

1. Al comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, il terzo periodo è soppresso».

Art. 16

16.1

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

16.2

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 924 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si estendono anche alle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, per le cessioni di generi di monopolio, e attività analoghe remunerate ad aggio ovvero a margine fisso. Il credito d'imposta di cui al presente comma spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo derivante dalle cessioni di generi di monopolio ed attività analoghe remunerate ad aggio ovvero a margine fisso, e il volume d'affari complessivo.

1-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

ORDINE DEL GIORNO

G16.100

BELLANOVA, D'ALFONSO, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di credito d'imposta per le commissioni sui pagamenti elettronici presso i distributori di carburante;

le modifiche sono inerenti al credito di imposta, riconosciuto agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico, misura introdotta con il comma 924 della legge di bilancio 2018 e che favorisce l'utilizzo dei sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito;

nel settore della vendita al dettaglio dei prodotti petroliferi, entrato in crisi durante gli ultimi anni e oggetto di alcuni adeguamenti richiesti dal legislatore in chiave anti evasione e anti elusione, da alcuni mesi è in atto una protesta da parte di numerosi gestori di distributori di carburante, con motivazioni che riguardano principalmente la richiesta di intervenire su due aspetti, aumentare il margine riconosciuto al gestore e definire la tipologia di contratti che assicurino l'assenza di comportamenti vessatori e antisindacali e di abusi perpetrati dalle compagnie ai gestori;

secondo il Rapporto Faib-Confesercenti sul settore dei distributori di carburante, in Italia, tra il 2010 e 2017, i punti vendita convenzionati con un marchio sono passati da 21 mila a 16.667, con una riduzione del 21 per cento: sono diminuiti in modo più drastico gli operatori indipendenti che espongono marchi delle compagnie petrolifere (-31 per cento in dieci anni) ma anche gli impianti delle compagnie petrolifere stesse (-17 per cento sempre in dieci anni);

come evidenziato dai dati, le gestioni dei distributori carburanti stanno attraversando un prolungato periodo di sofferenza economica che, se proseguito nel tempo, porterà alla chiusura delle attività con la perdita di oltre 10.000 lavoratori;

a detta delle OO.SS. del settore, questa situazione si sarebbe creata dalla riduzione dei margini a seguito della applicazione delle attuali condizioni economico/normative, che ha portato la situazione remunerativa dei punti vendita ad essere del tutto insufficiente per qualsiasi gestore, indipen-

dentemente sia dalle sue capacità imprenditoriali che da altri fattori, come ad esempio la posizione nella rete stradale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di convocare con urgenza un tavolo tecnico di trattative clic riordini il settore e che permetta, anche attraverso opportuni interventi normativi afferenti al margine del gestore, la sopravvivenza della categoria.

EMENDAMENTI

G16.101

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 16 del provvedimento in esame prevede misure volte ad introdurre crediti d'imposta per talune tipologie di servizi in un'ottica di semplificazione fiscale,

impegnano il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, per il periodo d'imposta 2019 e ai fini delle imposte sui redditi, un'aliquota unica da applicare all'incremento di reddito imponibile rispetto a quello relativo al precedente periodo d'imposta e ad emanare, conseguentemente, e con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, le disposizioni necessarie, al fine di agevolare gli obblighi contabili dei contribuenti, la riduzione dell'imposizione fiscale e la semplificazione del sistema tributario nazionale, nel rispetto dei principi costituzionali, tenendo conto:

a) dell'innalzamento del tetto di volume di affari per usufruire del regime forfettario, ferma restando la preventiva valutazione di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;

b) l'introduzione dell'aliquota unica dell'imposta sui redditi del 15 per cento da applicare all'incremento di reddito imponibile nel periodo di imposta 2020 rispetto al reddito imponibile del precedente periodo d'imposta 2019;

c) l'esclusione, anche in via transitoria, di disposizioni che determinino inasprimenti fiscali rispetto al regime fiscale previsto dalla legislazione vigente.

16.0.1

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16.1.

(Proroga dei termini di versamento degli importi di cui al comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, il versamento delle imposte relative alla dichiarazione degli importi di cui all'articolo 9-bis, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è effettuato, in alternativa alle modalità di cui al comma 10 dell'articolo 9-bis del medesimo decreto-legge, senza applicazione di sanzioni ed interessi entro il termine di presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al citato periodo di imposta. Il versamento può essere effettuato anche ratealmente purché il pagamento sia completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione».

16.0.2

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16.1.

(Modifiche all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50)

1. Al comma 3, dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 dopo le parole: "Ministero dello sviluppo economico" sono inseriti i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2020 agli oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nei limiti di spesa individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di

cui all'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione è da imputare sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il credito d'imposta relativo agli investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica anche online e sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico per il credito d'imposta relativo agli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali".

16.0.3

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16.1.

(Riduzione del cuneo fiscale per il rilancio dei consumi)

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, in via sperimentale, a decorrere dal 1° luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2021 e nei limiti di spesa di cui al comma 3, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine si applicano, a richiesta, le seguenti misure di riduzione:

a) 25 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2021;

b) 15 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata di dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera *a)* e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2021;

c) 10 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata massima dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera *b)* e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2021.

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal 1° luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

bre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a richiesta, sono applicate le seguenti riduzioni:

a) 40 per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2021;

b) 25 per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2021;

c) 15 per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 900 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.500 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede nel limite di spesa pari a 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 11 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; nel limite di spesa pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020, e a 900 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 aprile 2020, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 e a 900 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2020, per la previsione relativa all'anno 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Al primo periodo del comma 11, dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sostituire le parole da: "le correlate risorse" fino alla fine del periodo con le seguenti: "le correlate risorse sono destinate all'introduzione di misure di agevolazione fiscale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori al fine di rilanciare i consumi"».

Art. 16-bis

16-bis.01

DAMIANI

Anteporre i seguenti commi:

«01. All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "31 dicembre 2017", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018".

2. All'articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "31 dicembre 2017", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018"».

16-bis.1

SICLARI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1 luglio 2019», con le parole: «30 settembre 2019».

16-bis.2

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, le parole: «31 luglio», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

16-bis.3

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

16-bis.4

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 3 lettera a) dopo le parole: «presente decreto», aggiungere il seguente periodo: «nonché per gli omessi versamenti, gli avvisi bonari, gli avvisi di richiesta di ulteriori documenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, per i quali si è in attesa di un responso, relativamente agli anni 2016, 2017, 2018».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 2.000 milioni di euro si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate a quanto disposto dalla medesima lettera a) a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati;

b) quanto a 500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

c) quanto a 500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2020 e 2021 e mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

16-bis.5

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, s'intendono comunque ammesse alla definizione, gli omessi versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2018 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente, valutati in 1.000 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante incremento della percentuale del prelievo erariale unico - sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate nette pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

16-bis.6

SICLARI

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) a tutti i debiti tributari e fiscali maturati, iscritti a ruolo o notificati entro il 30 settembre 2019».

16-bis.0.1

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.1.

(Regolamentazione dell'accollo del debito d'imposta altrui di cui all'articolo 8 dello Statuto del contribuente - legge n. 212 del 2000)

1. La compensazione delle obbligazioni tributarie mediante accollo del debito d'imposta altrui ai sensi dell'articolo 8 commi 1 e 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212 è ammessa secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. Con specifico contratto di accollo ai sensi dell'articolo 1273 del codice civile, il contribuente può farsi carico dei debiti di imposta altrui, senza liberazione del contribuente originario, e utilizzarli in compensazione con i propri crediti tributari, certi liquidi ed esigibili, sino a concorrenza degli stessi. L'accollante non assume la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di coobbligato in forza dello specifico titolo negoziale autonomamente sottoscritto tra le parti su base volontaria.

3. I contratti di accollo dei debiti di imposta altrui, anche nei casi in cui non si proceda alla compensazione, sono registrati a cura dell'accollante entro i termini di legge, presso l'Agenzia dell'entrate o presso l'ente impositore del luogo dove egli risiede o a ha sede, e notificati a tutti gli Enti impositori interessati. In sede di registrazione l'accollante è tenuto a presentare la documentazione comprovante il debito d'imposta dell'accollato e, se del caso, il credito d'imposta dell'accollante.

4. È fatto obbligo all'accollante di apporre il visto di conformità di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nel caso in cui per l'estinzione del debito altrui intenda utilizzare un proprio credito in compensazione, anche se l'importo è inferiore alla soglia di euro 5.000, prevista dal comma 1 dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 119, come modificato dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

5. Nei casi di accollo il limite degli importi compensabili per anno solare di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è ridotto a 500.000 euro.

6. L'Agenzia delle entrate e gli altri enti impositori possono sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento emesse in esecuzione di contratti accollo contenenti compensazioni che presentano pro-

fili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito, secondo le modalità previste dal comma 49-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come introdotto dal comma 990 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzabile, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro. Se all'esito del controllo il credito non risulta utilizzabile l'ente impositore notifica al contribuente, avviso bonario al fine di sollecitare la regolazione del debito di imposta. Ove il contribuente provveda nel termine perentorio di quindici giorni alla richiesta di regolarizzazione, l'Amministrazione finanziaria non addebiterà alcuna sanzione, interesse o somma aggiuntiva.

7. Le modalità tecniche applicative del presente articolo sono definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo provvedimento sono individuate le forme societarie o associative o le modalità costitutive o operative delle stesse, nonché i parametri di rischio relativi alle persone fisiche, rispetto ai quali la compensazione per accollo non è ammessa, salvo che non si prestino adeguate garanzie fideiussorie».

Art. 16-ter

16-ter.0.1

SERAFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-quater. (ConSORZI di Bonifica)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Secondo le disposizioni di cui al primo periodo del precedente comma non devono considerarsi concessionari i Consorzi di bonifica e di irrigazione per le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di cui curano la manutenzione e l'esercizio.

2-ter. Alla copertura dell'onere di spesa di cui al precedente comma, valutato in 15 milioni di euro per il 2019, 20 milioni di euro per il 2020 e 30

milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali' della missione Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

16-ter.0.2

SERAFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-quater.
(ConSORZI di Bonifica)

1. Ai consumi di energia elettrica necessari per gli impianti di sollevamento delle acque a fini di difesa idraulica e di irrigazione dei consorzi di bonifica sono applicabili le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le imprese a forte consumo di energia elettrica. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione del presente comma.

2. Alla copertura dell'onere di spesa di cui al precedente comma, valutato in 15 milioni di euro per il 2019, 25 milioni di euro per il 2020 e 35 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 16-quinquies

16-quinquies.1

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera a), capoverso «185-bis», sostituire le parole: «16 settembre», con le seguenti: «30 settembre».

16-quinquies.2

MANCA

Al comma 2, all'ultimo periodo sostituire le parole: «31 ottobre 2019», con le seguenti: «31 dicembre 2019».

ORDINE DEL GIORNO

G16-quinquies.100

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 16-quinquies, comma 2, del provvedimento, prevede che l'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) adotti misure di riforma del regime previdenziale e che, nel caso di mancato conseguimento di una prospettiva di sostenibilità economico-finanziaria di medio-lungo periodo, siano adottati uno o più regolamenti governativi per l'ampliamento della platea contributiva relativa al medesimo INPGI;

l'evoluzione del lavoro autonomo ha creato nel settore del giornalismo due diverse figure: quella del giornalista lavoratore autonomo libero professionista (*free lance*) e quella del giornalista con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co);

l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» ha previsto, in materia di collaborazioni organizzate dal committente, che, a far data dal 1° gennaio 2016, si dovesse applicare la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;

questa previsione legislativa era finalizzata a impedire l'eccessivo ricorso, da Pubblica Amministrazione delle imprese di qualsiasi natura, all'utilizzo dei co.co.co. come espediente per eludere le normative di legge e contrattuali sul lavoro subordinato. Lo stesso articolo 2, al comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 81 del 2015, tuttavia, confermando la normativa previgente, precisa che tale disposizione non dovesse trovare applicazione nei confronti delle «collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali»;

di conseguenza, la sopra richiamata norma non ha potuto trovare applicazione nel settore giornalistico in quanto la prestazione lavorativa del giornalista può essere esercitata soltanto dagli iscritti all'albo professionale dei giornalisti;

sono circa 13 mila i giornalisti titolari di un contratto co.co.co., ma che, nella realtà, svolgono a tutti gli effetti un lavoro di natura dipendente;

la legge 31 dicembre 2012, n. 233, sull'equo compenso nel settore giornalistico ha introdotto il concetto di equità retributiva per i giornalisti iscritti all'albo professionale, specificando che per equo compenso si deve intendere la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto dal giornalista, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione. La legge ha anche previsto, presso il dipartimento per l'informazione e l'editoria della presidenza del Consiglio dei Ministri, un'apposita Commissione con il compito di definire l'equo compenso e di redigere un elenco delle aziende e delle testate che garantiscono il rispetto delle disposizioni definite. La successiva delibera governativa è stata annullata dal Consiglio di Stato in data 16 marzo 2016;

per quanto riguarda la platea dei giornalisti interessata all'applicazione dell'equo compenso, il Consiglio di Stato ha sostenuto che la *ratio* della legge sia quella di «apprestare una disciplina retributiva per tutte le forme di lavoro autonomo giornalistico, in quanto connotate da alcuni caratteri del lavoro subordinato e pertanto meritevoli di tutele assimilabili a quelle ad esso assicurate»;

sempre il Consiglio di Stato, a sostegno dell'opportunità di una specifica tutela di qualsiasi forma di lavoro giornalistico, ha ulteriormente preci-

sato che, nel caso dell'editoria, non sussistono quegli elementi di «committenza ampia e variegata» che giustificerebbero la liberalizzazione dei compensi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire le collaborazioni coordinate e continuative che abbiano per oggetto prestazioni di lavoro di natura giornalistica nell'ambito del comma 1 dell'articolo 2 del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2015, al fine di garantire la migliore tutela di chi esercita tali prestazioni lavorative.

EMENDAMENTI

16-quinquies.0.1

BELLANOVA, D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici dell'imposta di soggiorno riscossa dalle imprese turistico ricettive)

1. Qualora l'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, venga pagata mediante carta di debito, carta di credito o altro sistema di pagamento elettronico, l'impresa turistico ricettiva che provvede alla riscossione matura un credito d'imposta pari all'importo delle commissioni che le vengono addebitate in relazione a tale pagamento. Il medesimo credito di imposta matura in relazione al contributo di soggiorno di cui alla lettera e) del comma 16 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in relazione ai soggiorni effettuati a decorrere dal 1° luglio 2019».

16-quinquies.0.2

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici dell'imposta di soggiorno riscossa dalle imprese turistico ricettive)

1. Qualora l'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 venga pagata mediante carta di debito, carta di credito o altro sistema di pagamento elettronico, l'impresa turistico ricettiva che provvede alla riscossione matura un credito d'imposta pari all'importo delle commissioni che le vengono addebitate in relazione a tale pagamento. Il medesimo credito di imposta matura in relazione al contributo di soggiorno di cui alla lettera e) del comma 16 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in relazione ai soggiorni effettuati a decorrere dal 1° luglio 2019».

Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 16-bis, valutati in 1,5 milioni di euro per il 2019 e a 3 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

16-quinquies.0.3

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Rimborso forfettario dei costi sostenuti dalle imprese turistico ricettive per la riscossione dell'imposta di soggiorno)

1. L'impresa turistico ricettiva che provvede alla riscossione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 o del contributo di soggiorno di cui alla lettera e) del comma 16 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha diritto a trattenere un importo pari al nove per cento delle somme riscosse, a titolo di rimborso forfettario dei costi sostenuti per lo svolgimento di tale attività.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in relazione ai soggiorni effettuati a decorrere dal 1° luglio 2019».

Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 16-bis, valutati in 27 milioni di euro per il 2019 e a 54 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

a) quanto a 27 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 27 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

16-quinquies.0.4

BELLANOVA, D'ALFONSO

Dopo l'articolo 16-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1.1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, il credito d'imposta di cui al presente articolo è attribuito nella misura del 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2019»;

b) al comma 1-*bis*, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo»;

c) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 370 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

16-quinquies.0.5

BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI,
RICHETTI, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2019»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:

a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4;

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

d) competenze tecniche e private industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne;

e) materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle lettere b) e c) del comma 4. La presente lettera non si applica nel caso in cui l'inclusione del costo del beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile»;

c) il comma 6-*bis* è approvato;

d) al comma 8 le parole: «subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11» sono soppresse;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11.1 controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma»;

f) il comma 11-*bis* è abrogato;

g) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 370 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

16-quinquies.0.6

BINI, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI,
RICHETTI, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 16-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II-bis), dopo il numero 1-ter) è aggiunto il seguente:

«1-ter.1) prodotti sanitari o igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti esterni, coppe e spugne mestruali e prodotti similari in cellulosa monouso».

2. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine della verifica della compatibilità delle citate disposizioni con la disciplina europea in materia di concorrenza.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

16-quinquies.0.7

BELLANOVA, D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Proroga del credito di imposta per le strutture ricettive)

1. Le agevolazioni di cui ai corami 4 e 5 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche per gli anni 2019, 2020 e 2021 alle medesime condizioni ivi previste.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2019, 120 milioni di euro in ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, e 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzio-

ne del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

16-quinquies.0.8

BELLANOVA, D'ALFONSO, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI,
COMINCINI, GRIMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con le modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, e successive modificazioni, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni di euro annui».

16-quinquies.0.9

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)

1. Al fine di rilanciare la crescita dell'attività turistico-ricettiva, il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, e successive modificazioni, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni di euro annui.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 240 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi da assegnare della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019».

16-quinquies.0.10

BELLANOVA, D'ALFONSO, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI,
COMINCINI, GRIMANI

Dopo l'articolo 16-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Proroga del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

1. Al comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, per l'anno 2020 si provvede, per un valore di 300 milioni di euro, mediante ricorso alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, per un valore di 300 milioni di euro, alle risorse dei Fondi strutturali europei relative ai programmi operativi nazionali e regionali.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il comitato interministeriale per la programmazione economico è autorizzato a operare le necessarie azioni di rimodulazione delle assegnazioni del Fondo.

4. Sono altresì adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei relativi programmi previa intesa, nel caso di utilizzo di risorse regionali, con le amministrazioni interessate.

16-quinquies.0.11

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo 16-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Aliquota dell'imposta sul valore aggiunto agevolata sui beni dedicati alle donne)

1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II-*bis*), dopo il numero 1-*ter*) è aggiunto il seguente:

"1-*ter*.1) prodotti sanitari o igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti esterni, coppe e spugne mestruali e prodotti simili in cellulosa monouso".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

16-quinquies.0.12

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo 16-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Abolizione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto)

1. L'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.»

16-quinquies.0.13

NASTRI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo 16-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente le deduzioni agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. All'articolo 11, comma 4-*bis*, lettera *d-bis*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 146 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede ai sensi del successivo comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato *C-bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2020, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 146 milioni di euro. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»

16-quinquies.0.14

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo 16-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Modifiche in materia di pagamenti dell'accisa sull'alcol etilico)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del decreto ministeriale 6 dicembre 2018, le parole: "con esclusione della compensazione di eventuali crediti", sono soppresse».

16-quinquies.0.15

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-sexies.

1. Al codice penale, apportare le seguenti modificazioni:

- a*) l'articolo 131-bis è abrogato;
- b*) all'articolo 641, primo comma, le parole: "fino a euro 516", sono sostituite con le seguenti: "da euro 500 a euro a 2.500".».

16-quinquies.0.16

FERRAZZI, BELLANOVA, D'ALFONSO

Dopo l'articolo 16-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Semplificazioni del pagamento dei tributi locali per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica sul territorio)

1. Dopo la lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 49, decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è inserita la seguente:

"*g-bis*) le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici".

2. Nel caso in cui il comune o la provincia abbiano previsto il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al comma 1 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici devono ritenersi ricomprese, a tutti gli effetti, nella previsione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 63 del citato decreto.»

16-quinquies.0.17

TARICCO, BELLANOVA, D'ALFONSO

Dopo l'articolo 16-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Sostegno alla crescita economica dell'imprenditore agricolo professionale)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Sono iscrivibili nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, in qualità di familiari coadiuvanti, i figli dello IAP che prestino il proprio lavoro in maniera abituale e prevalente nell'impresa di cui risulta titolare il genitore, che dedichino alle attività agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino dalle attività medesime almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2019, 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5, dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

16-quinquies.0.18

TARICCO, BELLANOVA, D'ALFONSO

Dopo l'articolo 16-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Sostegno alla crescita economica dei coadiuvanti agricoli)

1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2019, 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

16-quinquies.0.19

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo 16-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Abrogazione del comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente pari a 170 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

16-quinquies.0.20

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo 16-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto)

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 sostituire il seguente periodo: "è in ogni caso pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato", con: "è applicata secondo quanto previsto dal comma 1, ultimo periodo"».

16-quinquies.0.21

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo 16-quinquies aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Modifica all'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di regime fiscale agevolato per le persone fisiche che trasferiscono la loro residenza in Italia e misure in favore delle famiglie e delle imprese)

1. L'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente:

"Art. 24-bis. - (Opzione per l'imposta sostitutiva sul reddito complessivo delle persone fisiche con sede in Paesi esteri che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia) - 1. Le persone fisiche con sede in Paesi esteri, che hanno dichiarato un reddito complessivo lordo negli ultimi cinque anni pari ad almeno 100 mila euro, qualora dichiarano in Italia un reddito lordo pari ad almeno 100 mila euro a seguito del trasferimento della propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono optare per l'assoggettamento del reddito complessivo all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche determinata applicando sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, l'aliquota del 15 per cento. Anche in caso di esercizio dell'opzione, restano fermi, ove previsti ai fini delle imposte sul reddito, gli obblighi di applicazione delle ritenute alla fonte a titolo di acconto, ferma restando, previa comunicazione al sostituto di imposta dell'avvenuto esercizio dell'opzione, la loro applicazione nella medesima misura del 15 per cento in tutte le fattispecie previste. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, al netto delle eventuali ritenute subite alla fonte a titolo di acconto. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

3. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 del presente articolo ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano nell'opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.

4. L'opzione di cui al comma 1 è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione. Gli effetti dell'opzione cessano in ogni caso nelle ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.

5. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, le persone fisiche con sede all'estero che, nel trasferire la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, decidono per la residenza in uno dei comuni già ricadenti nelle regioni ammissibili al finanziamento nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza" ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell' 11 luglio 2006, beneficiano per quindici anni dell'aliquota ridotta del 10 per cento delle imposte sul reddito per quanto concerne i redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a*), a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di efficacia dell'esenzione.

6. Le maggiori entrate derivanti dal gettito complessivo dell'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche di cui al comma 2 a valere su quota parte, sono riservate all'erario e affluiscono al Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate agli interventi per la riduzione

del cuneo fiscale e per il finanziamento delle misure in favore della natalità. La restante parte eccedente è versata al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione e la ripartizione quota parte dei contributi per le finalità di cui al comma 6.

8. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

16-quinquies.0.22

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo 16-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari)

1. *All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64, le parole: "700.000", sono sostituite dalle seguenti: "1.000.000"».*

Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

16-quinquies.0.23

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo 16-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art.16-sexies.

(Esecuzione dei rimborsi).

1. Al comma 2 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «due terzi», sono soppresse».

16-quinquies.0.24

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo 16-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art.16-sexies.

(Semplificazioni in materia di deposito IVA)

1. A partite dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'obbligo del versamento con il modello F24, relativo all'estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA, ai fini dell'utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato effettuata da soggetti passivi d'imposta ai sensi del comma 6 dell'articolo 4 del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193 convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, è abrogato».

16-quinquies.0.25

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo 16-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Introduzione di un'aliquota unica da applicare ai redditi incrementali di tutti i contribuenti)

1. È introdotta per il periodo d'imposta 2019 e ai fini delle imposte sui redditi, un'aliquota unica da applicare all'incremento di reddito imponibile ri-

spetto a quello relativo al precedente periodo d'imposta. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, emana le disposizioni necessarie, al fine di agevolare gli obblighi contabili dei contribuenti, la riduzione dell'imposizione fiscale e la semplificazione del sistema tributario nazionale, nel rispetto dei princìpi costituzionali, tenendo conto:

a) l'innalzamento del tetto di volume di affari per usufruire del regime forfettario, ferma restando la preventiva valutazione di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;

b) l'introduzione di un'aliquota unica dell'imposta sui redditi del 15 per cento da applicare all'incremento di reddito imponibile nel periodo d'imposta 2020 rispetto al reddito imponibile del precedente periodo d'imposta 2019;

c) esclusione, anche in via transitoria, di disposizioni che determinino inasprimenti fiscali rispetto al regime fiscale previsto dalla legislazione vigente.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto comportano l'imposizione di redditi in eccesso rispetto a quelli che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile e del conseguente gettito IRES e IRPEF per il 2019. Nel caso di eventuali maggiori oneri, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni finalizzate a variare opportunamente le aliquote delle singole imposte, ai fini di ripristinare l'invarianza della spesa».

16-quinquies.0.26

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo 16-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Pagamento delle somme dovute mediante compensazione con i crediti d'imposta)

1. Per il pagamento delle somme dovute a seguito delle definizioni agevolate previste dal presente decreto, al fine di evitare di penalizzare con le sanzioni previste e l'inefficacia della stessa definizione, i debitori incorsi in errori o disguidi, ovvero non in grado di versare le rate alle relative scadenze, per temporanea mancanza di liquidità o perché impossibilitati, relativamente alle scadenze annuali previste, è possibile utilizzare in compensazione i crediti vantati nei confronti dell'amministrazione pubblica, ai sensi di quanto previsto

dall'articolo 9-*quater*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

16-quinquies.0.27

NASTRI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo 16-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies

(Introduzione dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di applicazione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

Dopo l'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo ad altre detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è inserito il seguente:

"Art. 13-bis.

(Determinazione dell'imposta tramite il criterio del quoziente familiare)

1. In alternativa a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13, i soggetti passivi dell'imposta appartenenti a un nucleo familiare possono determinare l'imposta lorda applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, il criterio del quoziente familiare, ai sensi del comma 3 del presente articolo.

2. Ai fini di cui al comma 1, il nucleo familiare è costituito:

a) dal contribuente;

b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

c) dai figli naturali riconosciuti, dai figli adottivi e dagli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro.

3. L'imposizione in capo al nucleo familiare è determinata dividendo il reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, per il numero di parti risultante dall'attribuzione dei coefficienti stabiliti ai sensi dei seguenti criteri:

a) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, senza figli a carico: 1;

b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;

c) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con un figlio a carico: 1,5;

d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;

e) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con due figli a carico: 2;

f) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;

g) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con tre figli a carico: 3;

h) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;

i) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con quattro figli a carico: 4;

l) contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;

m) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con cinque figli a carico: 5;

n) contribuente coniugato con cinque o più figli a carico: 6;

o) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con sei o più figli a carico: 6.

4. A ciascuno dei soggetti di cui alle lettere *a)*, *c)*, *e)*, *g)*, *i)*, *m)*, *o)* del comma 3 sono attribuiti i seguenti ulteriori coefficienti:

a) 0,5, se affetto da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali comprovate da un'apposita certificazione rilasciata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;

b) 0,8 se il componente del nucleo familiare di cui alla lettera *a)* non è autosufficiente, a condizione che tale circostanza risulti comprovata dalla certificazione di cui alla medesima lettera *a)*.

5. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve dare comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale deve essere allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con provvedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, contenente l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al com-

ma 3 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante.

6. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 13-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al periodo precedente al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di spesa ivi indicato"».

16-quinquies.0.28

NASTRI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo 16-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Concessione di un credito d'imposta in favore delle imprese agricole che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con particolare riguardo alle tecnologie innovative nel campo della sicurezza sul lavoro, del risparmio idrico, della riduzione di emissioni nocive, dell'agricoltura biologica e a basso impatto ambientale, dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019 è attribuito un credito d'imposta, nel limite massimo di 10 milioni di euro per il 2019, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando, al costo di acquisizione dei beni, le aliquote di cui alla tabella allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, gruppi I, II e III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni innovativi, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità, i criteri e i soggetti beneficiari di cui alla presente legge.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

16-quinquies.0.29

NASTRI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo 16-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».
